SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2005, n. **83.**

Regolamento per l'esecuzione di inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza occorsi nell'ambito di enti, reparti e unità del Ministero della difesa . . . . Pag. 5

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune . . Pag. 10

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2005.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo, determinatasi a seguito dell'esplosione di ordigni bellici, avvenuta all'interno dello stabilimento di munizionamento nella frazione di Baiano nel comune di Spoleto (Perugia). (Ordinanza n. 3433) . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 24 febbraio 2005.

Individuazione di progetti da finanziare, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Pag. 11

Ministero della giustizia

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. D'Andrea Enrique Omar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 13

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Benitez Guzman Marcela Araceli, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico . . . . Pag. 14

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Sassatelli Clelia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 15

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Udrescu Elena Simona, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 16

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Segura Sanz Eva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo . . . . Pag. 17

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Perini Valeria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 17

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Schulz Katrin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale . . . . Pag. 18

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Ruax Claudio Raul, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 19

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Flint Aidan John, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geologo . . . . Pag. 20

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Antonelli Valeria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 21

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Catani Claudia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 21

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Adami Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 22

Ministero dell'interno

DECRETO 28 aprile 2005.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi . . . . Pag. 23

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 aprile 2005.

Autorizzazione alla SCIP S.r.l. all'emissione di nuovi titoli sui mercati nazionali . . . . Pag. 30

Ministero della salute

DECRETO 14 aprile 2005.

Accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell'area sanitaria . . Pag. 35

DECRETO 28 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Mari Silvia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista . . . . Pag. 37

DECRETO 28 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Mazur Mark, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di podologo . . . . Pag. 38

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 14 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Primavera 75 a r.l.», in Cosenza . . . . Pag. 38

DECRETO 14 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «SO.LE. - Solidarietà lavoro, economia piccola soc. coop. a r.l.», in Malvito . . . . Pag. 39

DECRETO 14 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Domani soc. coop. a r.l.», in Rovito . . . . . Pag. 39

DECRETO 22 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Liberi per lavorare a r.l.», in Rossano . . . . . Pag. 40

DECRETO 2 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Publilabs a r.l.», in Reggio Calabria . . . Pag. 40

DECRETO 2 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Avvenire Società cooperativa a r.l.», in Polistena . . . . Pag. 41

DECRETO 4 maggio 2005.

Integrazione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Pavia . . . . Pag. 41

PROVVEDIMENTO 4 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di cinque società cooperative . . . . Pag. 42

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Soc. coop. di consumo Sud Puglia a r.l.», in Carmiano. Pag. 43

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «La Tremola soc. coop. agro turistica a r.l.», in Fuscaldo. Pag. 43

Ministero delle attività produttive

DECRETO 4 febbraio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo «CSI S.p.a.», in Bollate, ad emettere, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato» in materia di attrezzatura a pressione. Pag. 44

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Isola dell'arte - Piccola soc. coop. a r.l.» siglabile «Isola dell'Arte Piccola S.c.r.l.», in Borgoratto Alessandrino, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 44

DECRETO 11 aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio delle cooperative della Marsica per lo sviluppo agricolo in Abruzzo soc. coop. a r.l.», in Avezzano. Pag. 45

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Logicoop - Soc. coop. a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 45

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 18 maggio 2005.

Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria - Anno accademico 2005-2006 . . . . Pag. 46

DECRETO 18 maggio 2005.

Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria - Anno accademico 2005-2006 . . . . . Pag. 47

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Applicazione della delibera CIPE n. 65/1996 ai contratti di programma nel settore aeroportuale. (Deliberazione n. 67/2004) . . . . Pag. 48

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Modifica delibera CIPE n. 59/2003 - Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu Tirso. (Deliberazione n. 88/04) . . . . Pag. 49

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Lanciano . . . . Pag. 50

Agenzia delle dogane

DIRETTIVA 13 maggio 2005.

Denaturazione del gasolio per uso riscaldamento. Articolo 1, comma 9, decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58. . . . . Pag. 50

Agenzia del territorio

DECRETO 4 maggio 2005.

Accertamento del malfunzionamento dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta . . . . Pag. 51

Ufficio italiano dei cambi

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2005.

Istruzioni per i mediatori creditizi . . . . Pag. 51

Università della Calabria

DECRETO RETTORALE 2 maggio 2005.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 80

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 17 maggio 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 85

Ministero della salute: Pianificazione delle attività per l'avvio del progetto di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 . . . . Pag. 85

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . Pag. 85

Istruttoria per lo scioglimento di quattro società cooperative . . . . Pag. 86

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Nord Edil S.c.r.l.», in Alessandria . . . . Pag. 87

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di nove società cooperative . . . . Pag. 87

Istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore, in scioglimento senza liquidatore della società cooperativa «ICOSER - Impianti costruzioni servizi» a r.l., in Casarano . . . . Pag. 88

Ministero delle attività produttive:

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo S.V.S., in Perugia . . . . . Pag. 88

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo CERED.Com, in Castel del Piano . . . . Pag. 88

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo A.I.G. S.a.s. di Giancarlo Attinà, in Milano . . . . Pag. 88

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Ingegneria & Certificazioni S.n.c. di R. Pozzo & C., in Mosso . . . . Pag. 88

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo AEMP Engineering Service S.r.l., in Bitonto . . . . Pag. 89

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketotifene EG» . . . Pag. 89

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plander» . . . . Pag. 89

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Telmidon» . . . . Pag. 90

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano Pag. 91

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lutrelef». Pag. 91

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Femara» . . . . Pag. 92

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Metformina Merck» . . . . . . Pag. 92

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Glucophage» . . . . Pag. 93

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Myronyl» . . . . Pag. 93

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fosamax» . . . . Pag. 93

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Adronat» . . . . Pag. 94

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Genalen» . . . . Pag. 94

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Dronal» . . . . Pag. 94

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Riconoscimento dell'idoneità alla ditta "Agri 2000 soc. coop. a r.l.", per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari» Pag. 95

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Riconoscimento dell'idoneità alla ditta "Agroblu S.r.l.", per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari» . . . . Pag. 95

GU RITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2005, n. **83.**

Regolamento per l'esecuzione di inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza occorsi nell'ambito di enti, reparti e unità del Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1º giugno 1962, recante «Regolamento per le inchieste sui sinistri marittimi occorsi ad unità ed a bordo di unità e sugli incidenti occorsi presso comandi ed enti della Marina militare», e successive modificazioni, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Marina militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 dicembre 1981, recante «Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravità o risonanza avvenuti nell'ambito dei corpi, unità o reparti dell'Esercito», e successive modificazioni, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 dicembre 1981, recante «Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravità o di particolare risonanza avvenuti nell'ambito dei comandi ed enti della Aeronautica militare o che abbiano coinvolto personale militare dell'Aeronautica», e successive modificazioni, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;

Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per lo svolgimento delle inchieste sommarie e formali volte ad accertare le cause soggettive ed oggettive che hanno determinato eventi di particolare gravità o risonanza nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, allo scopo di valutare l'opportunità di adottare le misure correttive di carattere organizzativo o tecnico necessarie ad evitare il ripetersi degli eventi dannosi e di dare l'avvio ai procedimenti rivolti ad individuare eventuali responsabilità penali, disciplinari, amministrative, in merito alla causazione dell'evento.

2. Il presente regolamento non si applica agli incidenti automobilistici, nei quali sono rimasti coinvolti automezzi isolati e che non hanno comportato gravi lesioni fisiche o perdite di vite umane e, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, agli incidenti di volo accaduti agli aeromobili.

Art. 2.
Nozione di inchiesta sommaria e formale

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, si intendono per:

a) inchieste sommarie quelle disposte nell'imminenza dell'evento e condotte secondo modalità semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori accertamenti;

b) inchieste formali quelle disposte quando la gravità dell'evento richiede nell'immediato un approfondito esame, ovvero sia necessario, sulla base dei risultati dell'inchiesta sommaria, esperire indagini più articolate e complesse, al fine di accertare le cause dell'evento.

Art. 3.
Nozione di evento di particolare gravità o risonanza

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati eventi di particolare gravità o risonanza:

a) gli avvenimenti dannosi che interessano personale, mezzi o beni del Ministero della difesa, quali, a titolo esemplificativo, incidenti ed infortuni rilevanti connessi all'impiego operativo, all'attività addestrativa e comunque al servizio, furti, smarrimenti o danneggiamenti di materiali ed apparati particolarmente delicati ed importanti, come ad esempio armi e munizionamenti, ed eventi relativi alla situazione sanitaria nei reparti;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) gli accadimenti che potrebbero avere riflessi negativi sull'opinione pubblica per la loro delicatezza o per il numero di persone coinvolte;

c) i sinistri marittimi, intesi come qualsiasi evento dannoso accaduto, in navigazione o in porto, ad unità navali appartenenti all'amministrazione della difesa o a persone o beni a bordo.

Art. 4.

Disposizioni concernenti i sinistri marittimi e aeronautici

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*:

a) rientrano, comunque, nella fattispecie dei sinistri marittimi il naufragio, l'abbandono e la perdita della nave, la morte di una o più persone, le lesioni personali gravi, la collisione, l'incaglio, l'incendio grave, l'esplosione, le avarie idonee a pregiudicare i requisiti operativi o di navigabilità delle unità navali appartenenti all'amministrazione della difesa;

b) sono considerate unità appartenenti all'amministrazione della difesa, oltre alle unità iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato, anche i natanti di uso locale, nonché le unità di proprietà dell'amministrazione della difesa o in uso ad essa, comandate da personale militare o civile del Ministero della difesa.

2. Nel caso di incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze, il Capo di stato maggiore della difesa, avvalendosi della consulenza tecnica dell'Ispettorato per la sicurezza del volo, tramite il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nomina la commissione di investigazione, per l'accertamento delle cause ai fini di prevenzione, secondo i criteri e le modalità previste dalle specifiche disposizioni tecniche emanate dal predetto Ispettorato. Il Capo di stato maggiore della difesa può designare il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri competenti a disporre tale nomina.

CAPO II

INCHIESTE SOMMARIE

Art. 5.

Adempimenti iniziali dei comandanti

1. I comandanti di corpo, i titolari di comandi, enti, unità o uffici nel cui ambito si è verificato l'evento di particolare gravità o risonanza, provvedono a:

a) impedire la dispersione o alterazione di cose, documenti ed in genere di tutti gli elementi utili per i successivi adempimenti;

b) dare tempestiva comunicazione dell'evento, attraverso la linea gerarchica, all'autorità competente a disporre l'inchiesta sommaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonché allo stato maggiore della difesa, per gli eventi occorsi nell'area tecnico-operativa, o al Segretariato generale della difesa, per gli eventi verificatisi nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;

c) redigere una relazione tecnica, recante l'indicazione delle circostanze in cui si è verificato l'evento, della dinamica di svolgimento dei fatti, dei provvedimenti adottati, nonché le eventuali valutazioni, trasmettendola, entro cinque giorni, all'autorità competente a disporre l'inchiesta sommaria, di cui alla lettera *b)*, per la medesima via gerarchica;

d) inoltrare, nel caso in cui l'evento si sia verificato nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO a carattere interforze, la comunicazione di cui alla lettera *b)* anche allo stato maggiore della Forza armata o al Comando generale dell'Arma di carabinieri a cui appartengono il personale, i beni od i mezzi coinvolti.

Art. 6.

Autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria

1. Le autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria sono:

a) il Capo di stato maggiore della difesa quando:

1) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di enti e organismi, in Italia o all'estero, dipendenti direttamente dalla predetta autorità o dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze;

2) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali tale autorità esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo;

b) il Segretario generale della difesa, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito del Segretariato generale;

c) i superiori gerarchici del comando, ente, unità ed ufficio coinvolti nell'evento, il cui livello ordinativo è individuato, in via generale, con decreto del Ministro della difesa, in base all'assetto organizzativo delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonché alla capacità ad acquisire, con la necessaria tempestività, gli elementi necessari per valutare l'opportunità di disporre l'inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei risultati dell'indagine, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi.

2. Il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera *c)*, è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa e del Segretario generale della difesa, in relazione alle aree di rispettiva competenza, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2), il Capo di stato maggiore della difesa può delegare uno dei Capi di stato maggiore di Forza armata o

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri a disporre l'inchiesta sommaria. Questi ultimi, sulla base delle risultanze delle indagini, propongono al Capo di stato maggiore della difesa l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 7.

Avvio dell'inchiesta sommaria

1. L'autorità competente a ordinare l'inchiesta sommaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nomina, entro quindici giorni dal ricevimento della notizia dell'evento, un ufficiale inquirente per l'esecuzione dell'inchiesta.

2. Nel caso in cui gli eventi avvengono nell'ambito delle operazioni, missioni, o esercitazioni per le quali il Capo di stato maggiore della difesa esercita, anche a mezzo di delega, le funzioni di comando e controllo, possono essere nominati, avuto riguardo alle Forze armate coinvolte, più ufficiali inquirenti, di pari grado, che procedono congiuntamente agli atti e alla predisposizione del rapporto riassuntivo.

3. L'autorità di cui al comma 1, dà tempestiva notizia dell'avvio dell'inchiesta sommaria allo stato maggiore della difesa o al Segretariato generale della difesa, a seconda che l'evento si sia verificato nell'area tecnico-operativa o nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, nonché, in base a quanto prescritto dai rispettivi ordinamenti di Forza armata, allo stato maggiore, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché agli organismi intermedi dai quali dipendono i comandi, gli enti, le unità o gli uffici interessati dall'evento.

Art. 8.

Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria

1. Il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale, i Capi di stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta sommaria quando le altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, non provvedono al riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 9.

Esecuzione dell'inchiesta sommaria

1. L'ufficiale inquirente, nominato ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, non può appartenere al comando, ente, unità od ufficio interessati dall'evento, ed è di grado superiore o, se pari grado, più anziano del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unità o ufficio ove si è verificato l'evento.

2. L'inchiesta sommaria consiste:

a) nell'acquisizione della relazione del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unità o ufficio interessati all'evento;

b) nella raccolta di tutte le notizie relative all'evento quali: località, data, ora, circostanze, generalità del personale coinvolto, beni della difesa interessati dall'evento, dinamica e probabili cause, provvedimenti adottati, eventuali interventi dell'autorità giudiziaria, documenti o altri mezzi di prova, nonché ogni altro elemento di informazione utile;

c) nella raccolta di dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonché di persone estranee all'Amministrazione della difesa in grado di fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta, le cui attestazioni dovranno essere verbalizzate a cura dell'ufficiale inquirente e sottoscritte dal dichiarante;

d) nella compilazione di un rapporto riassuntivo dell'evento, recante i risultati delle indagini e le considerazioni sulle cause dell'evento.

Art. 10.

Invio degli atti dell'inchiesta sommaria

1. Gli atti dell'inchiesta sommaria sono inviati, al più presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui è stata disposta, all'autorità che ne ha ordinato l'esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l'indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'area di appartenenza del Comando, ente, unità o ufficio presso i quali si è verificato l'evento.

2. Lo stato maggiore della difesa, il Segretariato generale, gli stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ricevuti gli atti dell'inchiesta sommaria, procedono al loro esame da concludersi, con decisione motivata dell'autorità di vertice dei predetti organismi, entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa è stata disposta. Tale autorità di vertice può ordinare, se ritenuto necessario, l'esecuzione di ulteriori indagini, i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni.

3. Una sintetica scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta sommaria è inviata, senza ritardo, a cura dei citati stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell'inchiesta lo stato maggiore della difesa.

CAPO III

INCHIESTA FORMALE

Art. 11.

Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale

1. Sulla base delle risultanze dell'inchiesta sommaria, il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, il Comandante generale possono disporre, ove lo ritengano necessario

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ai fini dell'accertamento delle cause dell'evento, con provvedimento motivato, la nomina della commissione d'inchiesta formale di cui all'articolo 13.

2. L'inchiesta formale è sempre disposta nel caso di evento grave che abbia comportato la perdita di vite umane o lesioni gravi o gravissime ad una o più persone, ovvero perdite o grave danneggiamento di beni di rilevante valore o di particolare importanza, salvo il caso in cui appaia evidente, dall'esito dell'inchiesta sommaria, che l'evento si è verificato in conseguenza di caso fortuito o di forza maggiore, ovvero che l'autorità competente a ordinare l'inchiesta formale abbia verificato che l'inchiesta sommaria svolta ha compiutamente esaurito ogni possibile accertamento.

3. L'inchiesta formale può essere disposta anche in mancanza di una precedente inchiesta sommaria, nel caso in cui le autorità di cui al comma 1, valutino opportuno, in relazione alla natura e alla gravità dei fatti da accertare, avvalersi della commissione di cui all'articolo 13. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente dal Capo di stato maggiore della difesa quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo.

4. L'autorità che dispone l'inchiesta fissa il termine, non superiore a centoventi giorni, per la conclusione dei lavori della commissione. Il termine di conclusione dell'inchiesta formale è di centottanta giorni, a decorrere dalla data in cui viene disposta.

Art. 12.

Sinistri derivanti da collisioni con navi mercantili

1. Quando il sinistro deriva da collisioni con navi della marina mercantile, nazionale o straniera, o comunque è in relazione con la manovra di una delle predette navi, la valutazione sulla necessità di disporre l'inchiesta formale, e l'eventuale svolgimento dell'inchiesta, sono di competenza delle autorità di cui al libro IV, titolo I, del codice della navigazione ed al libro IV, titolo I, del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e sono effettuate in base alle disposizioni ed alle procedure dettate dalla medesima normativa.

2. Alle autorità di cui al comma 1, sono trasmessi, dietro richiesta, gli atti relativi all'inchiesta sommaria eseguita ai sensi del Capo II del presente regolamento.

Art. 13.

Commissione d'inchiesta formale

1. La commissione per l'esecuzione dell'inchiesta formale è costituita da:

a) un presidente di grado superiore o, se pari grado, più anziano del comandante di corpo o titolare del comando, ente, unità o ufficio presso cui si è verificato l'evento;

b) due o quattro membri di grado superiore o, se pari grado, più anziani del comandante di corpo o del titolare del comando, ente, unità o ufficio presso cui si è verificato l'evento, di cui uno con funzioni di segretario.

2. Per gli incidenti occorsi presso enti interforze, ovvero nell'ambito di operazioni o esercitazioni a carattere interforze, nella scelta dei membri della commissione, di cui al comma 1, lettera *b)*, è assicurato che almeno uno di questi appartenga alla Forza armata del comandante o titolare del comando, ente o unità in cui è avvenuto l'evento e che essi non provengano tutti dalla medesima Forza armata. La scelta tra la composizione della commissione con due, ovvero quattro membri è operata tenuto conto della necessità di assicurare la presenza di almeno un membro appartenente a ciascuna Forza armata il cui personale o i cui mezzi sono coinvolti o interessati dall'evento.

3. La commissione inquirente ha facoltà di avvalersi, qualora ritenuto utile ai fini dell'inchiesta, di personale appartenente all'Amministrazione della difesa, ovvero di consulenti tecnici esterni. Eventuali oneri sono a carico dell'Amministrazione della difesa, secondo quanto previsto dalle disposizioni amministrative vigenti.

4. La commissione si riunisce nel luogo indicato dall'autorità che l'ha nominata e procede:

a) all'esame degli atti dell'inchiesta sommaria, ove precedentemente effettuata;

b) all'esecuzione di accertamenti, rilievi e sopralluoghi, qualora necessari anche esterni rispetto all'ente od al reparto presso cui si è verificato l'evento;

c) all'acquisizione di eventuali ulteriori documenti e dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonché di persone estranee all'Amministrazione della difesa;

d) all'esame delle relazioni dei consulenti, qualora nominati;

e) all'effettuazione di ogni altra attività ritenuta utile ai fini dell'inchiesta;

5. L'attività della commissione si conclude con un rapporto finale, corredato di tutta la documentazione acquisita agli atti, contenente:

a) una circostanziata ricostruzione dell'evento;

b) deduzioni, considerazioni di ordine giuridico e tecnico; motivazioni;

c) il parere chiaro ed esplicito sulle cause che hanno provocato l'evento;

d) data e sottoscrizione di tutti i componenti della commissione.

Art. 14.

Invio degli atti dell'inchiesta formale

1. Nei termini di cui all'articolo 11, comma 4, la commissione rimette all'autorità che ha ordinato l'inchiesta gli atti conclusivi dell'inchiesta formale, la quale adotta, con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta formale è inviata, senza ritardo, a cura degli stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell'inchiesta lo stato maggiore della difesa.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i regolamenti, approvati con i decreti del Ministro della difesa in data 18 dicembre 1981, per l'Esercito, in data 1° giugno 1962, per la Marina e in data 18 dicembre 1981, per l'Aeronautica, e le relative successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 170

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti;

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alle legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Il decreto ministeriale del 1° giugno 1962, recante il «Regolamento per le inchieste sui sinistri marittimi occorsi ad unità ed a bordo di unità e sugli incidenti occorsi presso comandi ed enti della Marina militare», è pubblicato nel Giornale Ufficiale della Marina militare n. 1462 - dispensa 5ª del 1962;

— Il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, recante il «Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravità o risonanza avvenuti nell'ambito dei corpi, unità o reparti dell'Esercito», è pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 2ª del 9 gennaio 1982;

— Il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, recante il «Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravità o di particolare risonanza avvenuti nell'ambito dei comandi ed enti della Aeronautica militare», è pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 2ª del 9 gennaio 1982;

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 febbraio 1997, n. 45;

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 gennaio 1998, n. 3;

— Il decreto del Presidente della Repubblica, 25 ottobre 1999, n. 556, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 maggio 2000, n. 114.

Nota all'art. 12:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 aprile 1952, n. 94.

05G0107

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in 27ª seduta comune, il 25 maggio 2005, alle ore 13,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

05A05274

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2005.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo, determinatasi a seguito dell'esplosione di ordigni bellici, avvenuta all'interno dello stabilimento di munizionamento nella frazione di Baiano nel comune di Spoleto (Perugia). (Ordinanza n. 3433).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 10 aprile 2005, alle ore 18.45, all'interno dello stabilimento di munizionamento è avvenuta una duplice esplosione di ordigni bellici, che ha determinato una violenta onda d'urto, e di cui sono in corso di accertamento le relative cause;

Considerato che l'attività di bonifica di primo livello sin qui condotta dagli artificieri delle Forze Armate ha portato al rinvenimento all'esterno del comprensorio dello stabilimento di centotrentotto ordigni attivi e di oltre cinquecento privi di detonatore, oltre a numerose campionature di munizioni inerti;

Considerato che detta onda d'urto ha provocato numerosi danni, anche rilevanti, ad edifici pubblici e privati presenti nell'area compresa nel raggio di un chilometro in linea d'aria dal punto dell'incidente, il ferimento di alcune persone, nonché una diffusa situazione di pericolo derivante da proiettili inesplosi potenzialmente presenti in tutta la zona interessata dall'evento, che sono attualmente ancora in fase di localizzazione da parte degli artificieri delle Forze Armate addetti all'opera di bonifica;

Considerato, altresì, che a seguito delle predette esplosioni il sindaco del comune di Spoleto ha, con proprie ordinanze, disposto l'interdizione assoluta dell'accesso veicolare e pedonale per tutte le aree prospicienti allo stabilimento, nonché lo sgombero di edifici scolastici e di abitazioni civili inagibili;

Vista la nota del Ministero della difesa del 21 aprile 2005;

Vista la nota del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria del 14 aprile 2005;

Viste le note del sindaco del comune di Spoleto del 14 e 21 aprile 2005;

Ravvisata la necessità di disporre urgenti misure finalizzate alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nelle more della definizione delle ulteriori iniziative da porre in essere per il ripristino dei beni danneggiati, ed, in via generale, per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata dagli eventi in rassegna;

Sentito il Ministero della difesa e di cui alla nota del 4 maggio 2005;

Acquisita l'intesa della regione Umbria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Generale C.A. (aus.) Carmine Fiore è nominato commissario delegato per la situazione di criticità di cui in premessa, e provvede, stante le ricorrenti condizioni di somma urgenza, al completamento delle operazioni di bonifica di tutta l'area esterna allo stabilimento di munizionamento nella frazione di Baiano, nel comune di Spoleto (Perugia), interessata dall'esplosione degli ordigni bellici di cui in premessa.

2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale, ove necessario, del supporto tecnico-amministrativo del segretariato generale del Ministero della difesa e dell'Agenzia industrie difesa, nonché degli Uffici tecnici della regione Umbria e del comune di Spoleto.

3. Il commissario delegato provvede, altresì, all'accertamento ed alla determinazione e quantificazione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dei danni prodotti dall'evento di cui alla presente ordinanza, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal comune di Spoleto e dei risultati delle attività istruttorie svolte da un apposito comitato, istituito dal commissario delegato, e composto da cinque rappresentanti, designati rispettivamente dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della difesa, dalla Prefettura di Perugia, dalla regione Umbria e dal comune di Spoleto; detto comitato è presieduto dal rappresentante del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

1. Per le attività commissariali di cui alla presente ordinanza si provvede, a titolo di pronto intervento, nell'ambito degli stanziamenti del Ministero della difesa da individuare entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, sulla base delle attività pre-negoziali che il commissario delegato avvierà allo scopo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su una contabilità speciale all'uopo istituita, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, ed intestata al commissario delegato.

Art. 3.

1. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza, nonché per le conseguenti iniziative contrattuali da realizzarsi in termini di somma urgenza, il commissario delegato utilizza le procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa.

Art. 4.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05080

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 24 febbraio 2005.

Individuazione di progetti da finanziare, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 27, il cui comma 1 affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione a quelli di carattere intersettoriale, nonché di finanziare iniziative del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime caratteristiche;

Visto il medesimo art. 27, che al comma 2 istituisce il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» affidando al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, il compito di individuare i progetti di cui al comma 1;

Visto il comma 3 del citato art. 27, che per il finanziamento del Fondo autorizza la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.006 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004, per un totale di euro 154.938.000;

Visto il comma 8 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che autorizza l'ulteriore spesa di 51.500.000 euro per l'anno 2004 e di 65.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006;

Vista la tabella *D* della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che rifinanzia l'art. 4, comma 8, della legge n. 350 del 2003 per un importo di 65.000.000 di euro per l'anno 2005;

Visto il comma 2 dell'art. 11-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, che autorizza le amministrazioni e gli enti pubblici a stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di spesa in conto capitale ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria, contenendo i relativi pagamenti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 settembre 2001, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il «Comitato dei Ministri per la società dell'informazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto 14 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003 - registro n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, foglio n. 207, con il quale nell'ambito della

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

UPB 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica» è stato istituito il capitolo 7579 «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;

Acquisiti i risultati dell'ampia attività istruttoria svolta dalle amministrazioni partecipanti alla segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, di cui all'art. 3 del decreto 14 maggio 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2003;

Visto il verbale della seduta dell'8 febbraio 2005 del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nel quale vengono individuate alcune iniziative progettuali di rilevanza strategica per il Paese riguardanti l'alfabetizzazione informatica della popolazione, la competitività delle imprese, l'efficienza della pubblica amministrazione tramite le tecnologie dell'informazione della comunicazione, politiche di settore, nonché ulteriori iniziative proposte dalle singole amministrazioni;

Ritenuto di dover disciplinare le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione ed attuazione dei progetti approvati, attribuite al Ministro per l'innovazione e le tecnologie dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, nonché le modalità di gestione dei progetti;

Ritenuto di affidare al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie i compiti di verifica della coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del 14 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Utilizzo del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»

1. A sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, valutate le indicazioni espresse dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nella seduta dell'8 febbraio 2005, sono individuati nella tabella allegata al presente decreto i progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale per lo sviluppo dei sistemi informativi e della società dell'informazione da sostenere con un finanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al citato comma 2, da realizzarsi da parte delle amministrazioni competenti secondo le modalità di cui al presente decreto.

2. Al finanziamento dei progetti individuati, di costo complessivamente pari a 162.750.000,00 euro, si provvede quanto a 57.750.000,00 euro con i fondi di pertinenza delle amministrazioni proponenti e quanto a euro 105.000.000,00 euro a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'art. 27, commi 2, secondo periodo e 4 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ripartiti nella misura di euro 77.000.000,00 a valere sulla disponibilità per l'annualità 2005, e di 28.000.000,00 euro a valere su parte delle disponibilità relative al 2006.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le amministrazioni proponenti presentano al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per ciascun progetto, lo studio di fattibilità redatto in conformità all'allegato *B* del decreto 14 maggio 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2003, anche ai fini della verifica della completezza degli elaborati progettuali da concludersi nei successivi trenta giorni. L'esito positivo della verifica autorizza le amministrazioni proponenti ad assumere impegni di spesa aventi per oggetto la realizzazione del progetto nei limiti dell'intera somma del finanziamento anche secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di inadempienze, le risorse disponibili possono essere riprogrammate, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione.

4. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie formulata entro quindici giorni dall'esito positivo della verifica di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti ad assicurare alle amministrazioni proponenti le somme necessarie al cofinanziamento del progetto.

Art. 2.

Gestione e monitoraggio dei progetti, attività di comunicazione

1. Il monitoraggio dell'attuazione di ciascun progetto è assicurato da ciascuna amministrazione proponente, anche mediante rappresentanti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, a valere sui fondi previsti per ogni progetto. Qualora un progetto interessi più amministrazioni, l'amministrazione proponente costituisce un comitato di coordinamento, presieduto da un proprio rappresentante e composto da un rappresentante di ciascuna delle amministrazioni cointeressate.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie verifica la coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente decreto con gli indirizzi strategici del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con le decisioni assunte dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, attraverso la predisposizione di una apposita metodologia finalizzata a valutare benefici ed efficacia degli interventi e l'impatto sulle amministrazioni interessate.

3. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura inoltre le iniziative di comunicazione, d'intesa con le amministrazioni interessate, a valere sulle risorse già destinate allo scopo.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

Il Ministro: STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 323

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

CMSI

Riunione del 08/02/2005

Quadro finanziario complessivo

Iniziative strategiche di sviluppo	Area di competenza	Cofinanziamento Fondo ex lege n. 3/2003 Totale	2005	2006	Cofinanz. Amm. Proponenti
Alfabetizzazione degli italiani		**6,5**	**6,5**	-	-
Bonus per i lavoratori dipendenti	MIT	5	5	-	-
Non è m@i troppo tardi	MG - MIT	1,5	1,5	-	-
Competitività delle imprese *Sportello Unico*	MIT - DFP - Enti Locali	**5**	**5**	-	**10**
Efficienza della PA		**47**	**31**	**16**	**20,25**
Lotta agli sprechi	PA Centrali	25	15	10	Da definire
Centri Regionali di Competenza	CNIPA – Enti Locali	5	3	2	10
Digitale Terrestre	PA Centrali	4	4	-	Da definire
Monitoraggio Servizi PA Centrale	DFP	1	1	-	-
E-Mountain	MIPAF	2,5	2,5	-	3
Gestione della Conoscenza	PCM (CESIS)	4	2	2	3
Osservatorio Open Source	CNIPA	2	1	1	-
Giudici di Pace	MG	2,5	1,5	1	2,5
E-consultation	DFP	1	1	-	1,75
Politiche di settore		**42,5**	**30,5**	**12**	**27,5**
Didattica innovativa	MIUR-MG-MIT	8	4	4	10
Sanità elettronica	MS-Regioni-MIT	26	21	5	6
Beni Culturali	MBAC - MIT	6	3	3	9
Ricerca	MIUR - MIT	2,5	2,5	-	2,5
Fondo "Studi di fattibilità"		**4**	**4**	-	Da definire
TOTALE		***105***	***77***	***28***	***57,75***
*E-Government per lo Sviluppo**	MAE - MIT	4	1	3	2

(*) Il progetto sarà finanziato a seguito di specifica norma che preveda la possibilità di estendere il finanziamento ex Legge 3/2003 ai Paesi esteri e compatibilmente alle disponibilità finanziarie del Fondo

05A05023

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. D'Andrea Enrique Omar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. D'andrea Enrique Omar, nato il 22 dicembre 1956 a Bahia Blanca (Buenos Aires - Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniero en construcciones» conseguito in Argentina presso la «Universidad tecnològica nacional» di Buenos Aires (Argentina) in data 18 dicembre 1981 e rilasciato il 28 aprile 1982 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

COPIA TRATTA DA GURITEL

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de ingenieros civiles de la provincia de Cordoba», come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 21 febbraio 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. D'Andrea Enrique Omar, nato il 22 dicembre 1956 a Bahia Blanca (Buenos Aires - Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) architettura tecnica; 2) acquedotti e fognature.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore «civile ambientale».

05A05010

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Benitez Guzman Marcela Araceli, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Benitez Guzman Marcela Araceli nata il 17 novembre 1972 a Città del Messico (Messico), cittadina messicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Quìmica farmacèutica biòloga» conseguito in Messico in data 8 febbraio 1996 e rilasciato in data 7 marzo 1996 dalla «Universidad nacional autonoma de Mèxico» di Città del Messico (Messico), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «chimico»;

Preso atto che il predetto titolo accademico-professionale di «Quìmica farmacèutico biòloga» è stato registrato presso la «Direccion general de profesiones - Secretaria de educacion publica»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rilevato che la sig.ra Benitez Guzman è in possesso del tesserino di abilitazione professionale all'esercizio della professione di «Quìmica farmacèutica biòloga» rilasciato dalla «Direccion general de profesiones - Secretaria de educacion publica» in data 11 aprile 1996;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla Questura di Novara in data 15 marzo 2004 con validità fino al 13 marzo 2006;

Decreta:

Alla sig.ra Benitez Guzman Marcela Araceli, nata il 17 novembre 1972 a Città del Messico (Messico), cittadina messicana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «chimici», sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 9 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

05A05011

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Sassatelli Clelia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diploma di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sassatelli Clelia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 12 giugno 1970, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «psicologa» rilasciato nel giugno 1994 dal «Colegio profesional de psicologos» di Misiones in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che ha inoltre conseguito nel dicembre 1993 il titolo accademico di «Licenciada en psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 marzo 2005;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» sezione A dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Sassatelli Clelia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 12 giugno 1970, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

05A05012

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Udrescu Elena Simona, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Udrescu Elena Simona nata a Patirlagele (Romania) il 6 marzo 1979, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Inginer diplomat - profilul mecanic - specializarea autovehicule rutiere» conseguito nel giugno 2002 presso la «Universitatea potehnica» di Bucarest, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394:

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla Questura di Verona in data 26 settembre 2003 valido fino al 24 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Udrescu Elena Simona, nata a Patirlagele (Romania) il 6 marzo 1979, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: *a)* impianti elettrici, *b)* impianti di propulsione navale.

Roma, 9 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

05A05013

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Segura Sanz Eva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Segura Sanz Eva, nata a Madrid (Spagna) il 31 gennaio 1979, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Biologa» rilasciato dal «Collegio oficial de biologos» di Madrid, cui risulta essere iscritta dall'ottobre 2004, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Biologo»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale «Licenciada en ciencias biologicas» conseguito nel giugno 2004 presso l'Università complutense di Madrid;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 febbraio 2005;

Sentito il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Biologo» - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Segura Sanz Eva, nata a Madrid (Spagna) il 31 gennaio 1979, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Biologo» - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

05A05014

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Perini Valeria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig.ra Perini Valeria, nata il 13 agosto 1976 a Bologna (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» - rilasciatole in data 20 ottobre 2004 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Bologna il 12 giugno 2001, omologato in Spagna nel luglio 2004;

Considerato infine che ha documentato di aver svolto due semestri di pratica forense presso uno studio legale italiano;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Perini Valeria, nata il 13 agosto 1976 a Bologna (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 5) diritto processuale civile, 6) diritto processuale penale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta del candidato, tra quelle indicate nel precedente art. 2.

c) La prova orale verte su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A05015

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Schulz Katrin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Schulz Katrin, nata a Deggendorf (Germania) il 14 febbraio 1977, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale «Staatlich anerkannte sozialpadagogin» conseguito presso l'Istituto superiore di Landshut l'8 agosto 2003, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» sezione A dell'albo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio e del 22 marzo 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che il percorso accademico seguito è di quattro anni e la formazione professionale acquisita presenta delle lacune non colmabili con misure compensative, si rigetta la richiesta di iscrizione nella sezione A dell'albo;

Ritenuto peraltro che la richiedente possa essere iscritta nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali», ma che non abbia comunque una formazione accademica e professionale completa, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1 lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali, sulle materie indicate nell'allegato *A*;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Schulz Katrin, nata a Deggendorf (Germania) il 14 febbraio 1977, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante al presente decreto;

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla seguente materia: principi e fondamenti dei servizi sociali.

Roma, 9 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

Prova attitudinale: la candidata dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova si compone di un esame scritto e uno orale.

a) L'esame scritto: concerne la materia individuata nel precedente art. 3.

b) L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfrondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A05016

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Ruax Claudio Raul, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme, di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Ruax Claudio Raul nato il 28 gennaio 1967 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato «Colegio publico de abogados» della Capitale federale, cui è iscritto dal 18 luglio 1995, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato inoltre che ha conseguito il titolo accademico in «Abogacia» presso la «Universidad de Moron» (Argentina) l'8 agosto 1994;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ruax Claudio Raul, nato il 28 gennaio 1967 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A05017

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Flint Aidan John, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Flint Aidan John, nato il 22 settembre 1974 a Wallsend (Gran Bretagna), cittadino britannico, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Geotechnical engineer» conseguito in Gran Bretagna, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Degree of bachelor of science» conseguito presso la «University of Liverpool» (Gran Bretagna) in data 27 luglio 1996 e del «Master of science in engineering geology» conseguito presso la «University of Newcastele Upon Tyne» in data 8 dicembre 1999;

Preso atto che il sig. Flint ha documentato lo svolgimento di ampia esperienza professionale svolta dal 1996 al 2003 in Gran Bretagna;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 29 marzo 2004 e del 19 ottobre 2004 in cui è stato espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile ambientale;

Vista la nota del Consiglio nazionale degli ingegneri datata 2 novembre 2004 in cui, data l'impossibilità da parte del sig. Flint di produrre i programmi universitari, è stato espresso un parere interlocutorio in cui, in considerazione del fatto che la formazione del richiedente è più simile a quella del geologo italiano che non a quella dell'ingegnere, ha espresso la necessità di applicare pesanti misure compensative ai fini dell'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia;

Preso atto che il sig. Flint - informato di quanto sopra nonché della possibilità di richiedere il riconoscimento del proprio titolo professionale come geologo - ha presentato domanda come geologo, allegando certificato rilasciato dall'Università di Liverpool attestante gli esami sostenuti ed i voti conseguiti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei geologi, è stato espresso parere favorevole per l'iscrizione alla sezione A senza l'applicazione di misure compensative.

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'eserci-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zio della professione di geologo e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Flint Aidan John, nato il 22 settembre 1974 a Wallsend (Gran Bretagna), cittadino britannico, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «geologi» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

05A05018

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Antonelli Valeria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Antonelli Valeria, nata il 20 febbraio 1969 a La Rochelle (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale «Diplome d'ingènieur des travaux du batiment» conseguito presso l'«Ecole spèciale des travax publics, du batiment et de l'industrie» di Parigi in data 2 febbraio 1995 e rilasciato il 28 giugno 1996, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che la sig.ra Antonelli ha documentato lo svolgimento di attività di collaborazione svolta in Italia dal 2001 al 2003;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorità francese nel caso della sig.ra Antonelli si configura una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2001/19/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle note in atti datate 22 settembre 2004 e 15 aprile 2005;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Antonelli Valeria, nata il 20 febbraio 1969 a La Rochelle (Francia), cittadina francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

05A05019

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Catani Claudia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Catani Claudia, nata a Essen (Germania) il 2 luglio 1975, cittadina italo-tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Germania di «Diplom psychologin» conseguito presso la «Universitat Konstanz» in data 21 novembre 2000 e rilasciato in data 17 gennaio 2001 - ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicoIogo;

Preso atto che la richiedente ha documentato lo svolgimento di attività professionale e di collaborazione in Germania, come attestato dalla «Universitat Konstanz»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Catani abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di «psicologo», per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Catani Claudia, nata a Essen (Germania) il 2 luglio 1975, cittadina italo-tedesca, è riconosciuto il titolo denominato in premessa quale titolo cumulativamente abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

05A05020

DECRETO 9 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Adami Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Adami Antonio, nato il 31 luglio 1973 a Pisa (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre colegio de abogados de Madrid» cui è iscritto dal 22 dicembre 2004, ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Università di Pisa in data 5 luglio 1999 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn, y Ciencia» spagnolo del 27 ottobre 2004;

Preso atto che il sig. Adami ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Pisa in data 12 novembre 2001;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 1° marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Adami Antonio, nato il 31 luglio 1973 a Pisa (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A05021

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 2005.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante: «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, di approvazione del regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante l'approvazione del regolamento concernente i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per gli impianti termici alimentati da combustibili liquidi;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili liquidi:

a) climatizzazione di edifici e ambienti;

b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;

c) forni da pane e altri laboratori artigiani;

d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;

e) cucine e lavaggio stoviglie.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e gli inceneritori.

3. Non sono oggetto del presente decreto le attrezzature a pressione e gli insiemi disciplinati dal decreto legislativo, 25 febbraio 2000, n. 93 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000), di attuazione della direttiva 97/23/CE.

4. Più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le lavabiancheria.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.

Art. 2.

Disposizioni per gli impianti esistenti

1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 100.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), purché approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta. In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui sopra richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

2. Gli impianti esistenti in possesso del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle presenti disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto con l'esclusione dei requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali per i quali può essere applicata la previgente normativa.

3. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica tale da non comportare il superamento di 116 kW.

Art. 3.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, dei beni e dei soccorritori, gli impianti di cui all'art. 1 sono realizzati in modo da:

evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;

evitare, nel caso di fuoriuscita accidentale di combustibile, spandimenti in locali diversi da quello di installazione;

limitare, in caso di incendio, danni alle persone;

limitare, in caso di incendio, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;

consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 4.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati al precedente art. 3, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 5.

Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi

1. Ai fini della salvaguardia della sicurezza antincendio, gli apparecchi e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, sono costruiti secondo la legislazione vigente e le norme di buona tecnica.

Art. 6.

Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministero dell'interno, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 per gli impianti esistenti.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2005

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI LIQUIDI

TITOLO I

GENERALITÀ

1.1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto ministeriale 30 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, si definisce:

a) apparecchio: l'insieme costituito da un generatore di calore e relativo/i bruciatore/i;

b) camino: condotto subverticale avente lo scopo di disperdere, a conveniente altezza dal suolo, i prodotti della combustione, realizzato con materiali incombustibili, impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed al calore e tali, in ogni caso, da garantire che la temperatura della superficie esterna non costituisca elemento di pericolo per gli ambienti e le strutture attraversate;

c) canale da fumo: condotto di raccordo posto tra l'uscita dei fumi dall'apparecchio ed il camino, rispondente ai medesimi requisiti costruttivi previsti per il camino;

d) capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;

e) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria trattata e/o per la ripresa dell'aria dagli ambienti serviti e/o dell'aria esterna da un generatore d'aria calda;

f) condotte di adduzione del combustibile liquido: insieme di tubazioni rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori uniti fra loro per la distribuzione del combustibile liquido;

g) combustibile liquido: combustibile derivato dal petrolio (olio combustibile o gasolio) o di origine vegetale;

h) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio destinato al riscaldamento dell'aria mediante produzione di calore in una camera di combustione con scambio termico attraverso pareti dello scambiatore, senza fluido intermediario, in cui il flusso dell'aria è mantenuto da uno o più ventilatori;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

i) impianto termico: complesso comprendente: le condotte di adduzione del combustibile liquido, gli apparecchi e gli eventuali accessori destinati alla produzione di calore;

j) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all'edificio servito, purché strutturalmente separato e privo di pareti comuni;

k) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quello del piano di riferimento;

l) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento;

m) locale seminterrato: locale che non è definibile fuori terra né interrato;

n) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento, costituito da una unità monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante, dall'eventuale riflettore e relative staffe di supporto, dall'eventuale scambiatore, dal bruciatore, dal ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, dal pannello di programmazione e controllo, dal programmatore e dagli accessori relativi;

o) nastro radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento costituito da una unità termica e da un circuito di condotte radianti per la distribuzione del calore stesso. L'unità termica è composta da un bruciatore, da un ventilatore-aspiratore, da una camera di combustione, da una camera di ricircolo, dal condotto di espulsione fumi, dai dispositivi di controllo e sicurezza, dal pressostato differenziale ed eventualmente dal termostato di sicurezza positiva a riarmo manuale. Le condotte radianti, la cui temperatura superficiale massima deve essere minore di 300 °C, devono essere realizzate con materiale resistente alle alte temperature e isolate termicamente nella parte superiore e laterale, devono essere a tenuta ed esercite costantemente in depressione; tali condotte sono parte integrante dell'apparecchio;

p) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;

q) portata termica: quantità di energia termica assorbita nell'unità di tempo dall'apparecchio, dichiarata dal costruttore, espressa in kiloWatt (kW);

r) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del combustibile liquido;

s) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad azionamento automatico destinato ad interrompere il flusso dell'aria nelle condotte aerotermiche ed a garantire la compartimentazione antincendio per un tempo prestabilito.

1.2 Luoghi di installazione degli apparecchi.

1. Gli apparecchi possono essere installati:

all'aperto;

in locali esterni;

in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito;

in serre.

2. Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo tale da non essere esposti ad urti o manomissioni.

1.2.1 Disposizioni comuni.

1. Nel caso in cui l'asse del bruciatore è ubicato a quota maggiore della generatrice superiore del serbatoio non è necessario prevedere bacini di contenimento o soglie rialzate.

TITOLO II

INSTALLAZIONE ALL'APERTO

2.1 Disposizioni comuni.

1. Gli apparecchi installati all'aperto, in luogo avente le caratteristiche di spazio scoperto, devono essere costruiti per tale tipo di installazione oppure adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici, secondo quanto stabilito dal costruttore.

2. È ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti dell'edificio servito alle seguenti condizioni: la parete deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30 ed essere realizzata con materiale incombustibile.

3. Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti:

gli apparecchi devono distare almeno 0,6 m dalle pareti degli edifici, oppure,

deve essere interposta una struttura avente caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,5 m della proiezione retta dell'apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.

4. Qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a quota maggiore rispetto all'asse del bruciatore, deve essere previsto un idoneo bacino di contenimento avente altezza minima pari a 0,20 m e realizzato in modo tale da evitare l'accumulo delle acque meteoriche.

2.2 Disposizioni particolari.

2.2.1 Limitazioni per i generatori di aria calda installati all'aperto.

1. Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo o di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m^2, deve essere installata sulla condotta dell'aria calda all'esterno dei locali serviti, una serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori a REI 30 asservita a dispositivo termico tarato a 80 °C o a impianto automatico di rivelazione incendio. Inoltre, nel caso in cui le lavorazioni o i materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni, non è permesso il ricircolo dell'aria. Le condotte aerotermiche devono essere conformi al punto 4.5.3.

2.2.2 Tubi e nastri radianti installati all'aperto.

1. È ammessa l'installazione di tubi e nastri con la parte radiante posta all'interno dei locali ed il resto dell'apparecchio al di fuori di questi, purché la parete attraversata sia realizzata in materiale incombustibile per almeno 1 m dall'elemento radiante. Per la parte installata all'interno si applica quanto disposto al punto 4.6 per i moduli a tubi radianti e al punto 4.7 per i nastri radianti.

TITOLO III

INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI

1. I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali incombustibili. Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti al Titolo II, di aerazione richiesti al punto 4.1.2 e di disposizione degli apparecchi al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.

TITOLO IV

INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO

4.1 Disposizioni comuni.

4.1.1 Ubicazione.

1. Gli impianti termici possono essere installati in un qualsiasi locale del fabbricato che abbia almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione, larga almeno 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta.

4.1.2 Aperture di aerazione.

1. I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1; è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione. Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura è considerata parete esterna qualora confinante con spazio scoperto e di superficie non inferiore al 50% della superficie in pianta del locale, nel caso dei locali di cui al punto 4.2, e al 20% negli altri casi.

2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento atmosferico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 1971), le superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva, non devono essere inferiori a quanto di seguito riportato («Q» esprime la portata termica, in kW, e «S» la superficie, in cm^2):

a) locali fuori terra: $S \geq Q \times 6$;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di riferimento: $S \geq Q \times 9$;

c) locali interrati, a quota inferiore a -5 m al di sotto del piano di riferimento: $S \geq Q \times 12$ con un minimo di 3.000 cm^2.

In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100 cm^2.

3. Alle serre si applica quanto previsto al successivo Titolo V.

4.1.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.

1. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale, devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria secondo quanto prescritto dal costruttore dell'apparecchio.

4.2 Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore.

1. I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici.

4.2.1 Caratteristiche costruttive.

1. I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche ad altri usi devono costituire compartimento antincendio.

2. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al fuoco non inferiori a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiori a REI 120. Nel caso di apparecchi di portata termica complessiva inferiore a 116 kW è ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a R 60 e REI 60. Le strutture devono essere realizzate con materiali incombustili.

3. Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4.1.3 ed al successivo punto 4.2.3, l'altezza del locale di installazione deve rispettare le seguenti misure minime, in funzione della portata termica complessiva:

non superiore a 116 kW: 2,00 m;

superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,30 m;

superiore a 350 kW: 2,50 m.

4. Qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a quota maggiore rispetto all'asse del bruciatore, la soglia del locale deve essere rialzata di almeno 0,20 m rispetto al pavimento. Inoltre il pavimento ed una fascia di almeno 0,20 m di altezza delle pareti perimetrali, devono essere resi impermeabili al combustibile utilizzato in modo che si possa determinare un bacino di contenimento in caso di fuoriuscita accidentale di combustibile.

4.2.2 Aperture di aerazione.

1. La superficie di aerazione, calcolata e realizzata secondo le modalità riportate al punto 4.1.2, non deve essere in ogni caso inferiore a 2.500 cm^2 .

4.2.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.

1. Lungo il perimetro dell'apparecchio è consentito il passaggio dei canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni dell'acqua, del combustibile, del vapore e dei cavi elettrici a servizio dell'apparecchio.

2. È consentita l'installazione a parete di apparecchi previsti per tale tipo di installazione.

3. È consentito che più apparecchi termici a pavimento o a parete, previsti per il particolare tipo di installazione, siano posti tra loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione che tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente raggiungibili.

4.2.4 Accesso.

1. L'accesso può avvenire dall'esterno da:

spazio scoperto;

strada pubblica o privata scoperta;

porticati;

intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.

2. L'accesso dall'interno può avvenire solo tramite disimpegno avente le seguenti caratteristiche:

a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW:

resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 30;

b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:

superficie in pianta netta minima di 2 m^2;

resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 60;

aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5 m^2 realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o su intercapedine. Nel caso in cui l'aerazione non sia realizzabile come sopra specificato è consentito l'utilizzo di un condotto in materiale incombustibile di sezione non inferiore a 0,1 m^2 sfociante al di sopra della copertura dell'edificio.

3. Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m) dell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982) o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m^2, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.

4.2.4.1 Porte.

1. Le porte dei locali e dei disimpegni devono:

avere altezza minima di 2 m e larghezza minima di 0,8 m;

essere munite di dispositivo di autochiusura. Inoltre:

a) per impianti con portata termica complessiva non superiore a 116 kW:

possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30;

b) per impianti con portata termica complessiva superiore a 116 kW:

essere apribili verso l'esterno;

possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60.

2. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto il requisito della resistenza al fuoco, purché siano realizzate in materiale incombustibile.

4.3 Locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e sterilizzazione.

1. Gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi esclusivamente destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni.

4.3.1 Caratteristiche costruttive.

1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al fuoco non inferiori a R 60, quelle di separazione da altri ambienti non inferiori a REI 60. Per portate termiche complessive fino a 116 kW, sono consentite caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 30.

4.3.2. Accesso e comunicazioni.

1. L'accesso può avvenire:

direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m realizzata in materiale incombustibile;

da locali attigui, purché pertinenti l'attività stessa, tramite porte larghe almeno 0,8 m, di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi.

4.4 Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie.

1. I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto 4.4.3, devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi.

4.4.1 Caratteristiche costruttive.

1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al fuoco non inferiori a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiori a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60.

4.4.2. Accesso e comunicazioni.

1. L'accesso può avvenire:

direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m realizzata in materiale incombustibile;

dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,8 m, di resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 per portate termi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

che superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi.

2. È consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti l'attività servita dall'impianto, tramite disimpegno anche non aerato, con eccezione dei locali destinati a pubblico spettacolo, con i quali la comunicazione può avvenire esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.4, comma 2, lettera *b)*, indipendentemente dalla portata termica.

4.4.3 Installazioni in locali in cui avviene anche la consumazione di pasti.

1. L'installazione di apparecchi di cottura è consentita, negli stessi locali di consumazione pasti, alle seguenti ulteriori condizioni:

a) gli apparecchi utilizzati devono essere corredati di un efficace sistema di evacuazione dei fumi e dei vapori di cottura (p.e.: cappa aspirante);

b) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale incombustibile e dotati di filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali condense;

c) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l'attività servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di autochiusura;

d) il locale consumazione pasti, in relazione all'affollamento previsto, deve essere servito da vie di esodo ed uscite, tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.

4.5 Locali di installazione di generatori di aria calda a scambio diretto.

4.5.1 Locali destinati esclusivamente ai generatori.

1. I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti richiesti al punto 4.2. È tuttavia ammesso che i locali comunichino con gli ambienti da riscaldare attraverso le condotte aerotermiche, che devono essere conformi al successivo punto 4.5.3. Inoltre:

nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni, non è permesso il ricircolo dell'aria;

l'impianto deve essere munito di dispositivo automatico che consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco, l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio;

l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore.

4.5.2 Locali di installazione destinati ad altre attività.

1. È vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m^2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni.

4.5.2.1 Caratteristiche dei locali.

1. Le pareti alle quali sono addossati, eventualmente, gli apparecchi devono possedere caratteristiche almeno REI 30 ed essere realizzate in materiale incombustibile.

2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di comportamento al fuoco, devono essere rispettate le seguenti distanze:

0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;

1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.

3. Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una struttura di schermo, avente caratteristiche non inferiori a REI 120 e dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio.

4.5.2.2 Disposizione degli apparecchi.

1. La distanza fra la superficie esterna del generatore di aria calda, del canale da fumo e del camino da eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento, sulla superficie di detti materiali, di temperature pericolose per lo sviluppo di incendi e/o alterazioni o reazioni chimiche e, in ogni caso, non inferiore a 4 m. Tale limitazione non si applica agli apparecchi posti ad un'altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento per i quali sono sufficienti distanze minime pari a 1,5 m.

2. Gli apparecchi installati a pavimento od ad una altezza inferiore a 2,5 m, devono essere protetti da una recinzione metallica fissa di altezza non inferiore a 1,5 m, distante almeno 0,6 m dall'apparecchio e comunque posta in modo da consentire le operazioni di manutenzione e di controllo.

4.5.3. Condotte aerotermiche.

1. Le condotte devono essere realizzate in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2003) recante: «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione».

2. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte stesse.

3. Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportano il rischio di esplosione e/o incendio. L'attraversamento dei sopra richiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte o le strutture che le racchiudono hanno una resistenza al fuoco non inferiore alla classe del locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30.

4. Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio, deve essere installata, in corrispondenza dell'attraversamento, almeno una serranda, avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionata automaticamente e direttamente da:

rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli apparecchi siano a servizio di più di un compartimento antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria;

dispositivi termici, tarati a 80° C, posti in corrispondenza delle serrande stesse, negli altri casi.

5. L'intervento della serranda deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore.

4.6. Locali di installazione di moduli a tubi radianti.

1. È vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m^2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni.

4.6.1 Caratteristiche dei locali.

1. Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossati i bruciatori dei moduli a tubi radianti, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e realizzate in materiale incombustibile.

2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di comportamento al fuoco, l'installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

0,60 m tra l'involucro dei bruciatori e le pareti;

1,00 m tra l'involucro dei bruciatori ed il soffitto.

3. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore superiormente.

4.6.2 Disposizione dei moduli all'interno dei locali.

1. La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali materiali combustibili in deposito ed il piano calpestabile deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose ed in ogni caso non inferiore a 4 m.

2. Il circuito radiante deve essere installato in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali è addossato il circuito medesimo non superi i 50° C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di idonee schermature di protezione.

4.7. Locali di installazione di nastri radianti.

1. I nastri radianti devono essere installati rispettando una distanza minima di 4 metri tra il piano di calpestio e il filo inferiore del circuito radiante dell'apparecchio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, è in ogni caso vietata l'installazione dei suddetti apparecchi:

all'interno di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;

in locali soggetti a densità di affollamento maggiore di 0,4 persone/m^2;

in locali interrati;

in locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.

3. Negli impianti sportivi e nei locali soggetti ad affollamento con densità maggiore di 0,1 persone/m^2, è ammessa l'installazione di nastri radianti, a condizione che l'unità termica sia posizionata all'aperto.

4.7.1 Caratteristiche dei locali.

4.7.1.1 Unità termica posizionata all'aperto.

1. L'installazione deve essere conforme alle disposizioni di cui al punto 2.1.

4.7.1.2 Unità termica posizionata all'interno dei locali.

1. Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossate le unità termiche, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e realizzate in materiale incombustibile.

2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di comportamento al fuoco, l'installazione all'interno deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

0,60 m tra l'involucro dell'unità termica e le pareti;

1,00 m tra l'involucro dell'unità termica ed il soffitto.

3. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unità termica lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unità termica superiormente.

4.7.2 Disposizione delle condotte radianti all'interno dei locali.

1. La distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti ed eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni di combustione, ed in ogni caso non minore di 1,5 m.

2. Le condotte radianti devono essere installate in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali sono addossate le condotte medesime non superi i 50º C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di idonee schermature di protezione.

4.7.3 Aperture di aerazione.

1. Qualora l'unità termica sia installata all'interno dei locali, deve essere realizzata una superficie permanente di aerazione di sezione almeno pari a quanto prescritto al punto 4.1.2.

2. La medesima superficie permanente di aerazione deve essere prevista nel caso di installazione dell'unita termica all'aperto, qualora il rapporto fra il volume del locale ove sono installate le condotte radianti ed il volume interno del circuito di condotte radianti, sia minore di 150.

TITOLO V

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ALL'INTERNO DI SERRE

1. L'installazione di apparecchi all'interno di serre deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime da superfici combustibili:

0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;

1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.

2. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di schermo avente caratteristiche non inferiori a REI 120 e dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio.

3. L'aerazione deve essere assicurata da almeno un'apertura di superficie non inferiore a 100 cm^2.

TITOLO VI

DEPOSITO DI COMBUSTIBILE LIQUIDO

6.1 Ubicazione.

1. Il deposito, costituito da uno o più serbatoi, può essere ubicato all'esterno o all'interno dell'edificio nel quale è installato l'impianto termico o all'interno di serre.

2. Nel caso di deposito ubicato all'esterno, i serbatoi possono essere interrati sotto cortile, giardino o strada oppure installati a vista in apposito e distinto locale oppure all'aperto.

3. Nel caso di deposito ubicato all'interno dell'edificio, i serbatoi possono essere interrati sotto pavimento, oppure installati a vista, in locali aventi caratteristiche di ubicazione di cui al punto 4.1.1.

4. I locali devono essere destinati esclusivamente a deposito di combustibile liquido a servizio dell'impianto.

6.2 *Capacità.*

1. La capacità di ciascun serbatoio non deve essere maggiore di 25 m^3.

2. In relazione all'ubicazione dei serbatoi la capacità complessiva del deposito deve osservare i seguenti limiti:

a) 100 m^3, per serbatoi ubicati all'esterno del fabbricato;

b) 50 m^3, per serbatoi interrati all'interno del fabbricato;

c) 25 m^3, per serbatoi installati a vista all'interno del fabbricato.

6.3 *Modalità di installazione.*

1. I serbatoi devono essere saldamente ancorati al terreno. In base alle modalità di installazione dei serbatoi si distinguono le seguenti tipologie di deposito:

A) deposito all'esterno con serbatoi interrati:

i serbatoi devono essere installati in modo tale da non essere danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di calpestio;

B1) deposito con serbatoi fuori terra in apposito locale esterno:

i serbatoi devono essere installati in apposito locale realizzato in materiale incombustibile, posizionati ad una distanza reciproca nonché dalle pareti verticali ed orizzontali del locale, tale da garantire l'accessibilità per le operazioni di manutenzione ed ispezione. La porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia interna sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di contenimento impermeabile, di volume non inferiore alla metà della capacità complessiva dei serbatoi;

B2) deposito all'aperto con serbatoi fuori terra:

i serbatoi devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile e di bacino di contenimento impermeabile realizzato in muratura, cemento armato, o altro materiale idoneo allo scopo, avente capacità pari ad almeno un quarto della capacità complessiva dei serbatoi. È vietata l'installazione su rampe carrabili e su terrazze;

C) deposito con serbatoi interrati all'interno di un edificio:

le pareti ed i solai del locale devono presentare caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 90;

D) deposito con serbatoi fuori terra all'interno di un edificio:

i serbatoi devono essere installati in apposito locale avente caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 120, su apposite selle di resistenza al fuoco R 120, posizionati ad una distanza reciproca nonché dalle pareti verticali ed orizzontali del locale, tale da garantire l'accessibilità per le operazioni di manutenzione ed ispezione. La porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia interna sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di contenimento impermeabile, di volume almeno pari alla capacità complessiva dei serbatoi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

E) deposito all'interno di serre:

i depositi possono essere ubicati all'interno di serre secondo le seguenti modalità:

in serbatoi interrati, installati in modo tale da non essere danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di calpestio;

in serbatoi ricoperti di terra (tumulati);

in serbatoi fuori terra su apposite selle; in questo caso, se le serre sono realizzate in materiale combustibile, devono osservarsi le seguenti distanze minime:

0,60 m tra il perimetro del serbatoio e le pareti della serra;

1,00 m tra il perimetro del serbatoio e il soffitto della serra.

Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una struttura di schermo avente caratteristiche non inferiori a REI 120 e dimensioni superiori di almeno 0,5 m della proiezione retta del serbatoio.

La distanza tra i serbatoi fuori terra e l'involucro del generatore deve essere non inferiore a 5 m; deve essere inoltre previsto un bacino di contenimento di capacità non inferiore ad un quarto del volume dei serbatoi.

Per depositi installati all'esterno delle serre si applicano le prescrizioni di cui ai punti A), B1) E B2) in funzione delle modalità di installazione previste.

6.4 Accesso e comunicazioni.

1. L'accesso al locale deposito può avvenire dall'esterno da:

spazio scoperto;

strada pubblica o privata scoperta;

porticati;

intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m;

oppure dall'interno tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.4, comma 2, lettera *b)*.

2. È consentito utilizzare lo stesso disimpegno per accedere al locale di installazione dell'impianto termico ed al locale deposito.

3. I locali, all'interno di un edificio, adibiti a deposito possono comunicare tra loro esclusivamente a mezzo di porte REI 90 provviste di dispositivo di autochiusura.

4. Non è consentito che il locale adibito a deposito abbia aperture di comunicazione dirette con locali destinati ad altro uso.

6.5 Aperture di aerazione.

1. Il locale deposito deve essere dotato di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1. Nei comuni nei quali non si applicano le prescrizioni del regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento atmosferico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, la superficie di aerazione non deve essere inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale; è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista.

6.6 Porte.

1. Le porte del locale deposito devono avere altezza minima di 2 m, larghezza minima di 0,8 m, essere apribili verso l'esterno ed essere munite di dispositivo di autochiusura.

2. Le porte di accesso al locale deposito devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.

3. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine antincendio ovvero alle porte di accesso a locali esterni all'edificio, non è richiesto il requisito della resistenza al fuoco, purché siano in materiale incombustibile.

6.7 Caratteristiche dei serbatoi.

1. I requisiti tecnici per la costruzione, la posa in opera e l'esercizio dei serbatoi, sia fuori terra che interrati, devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti in materia.

2. I serbatoi devono presentare idonea protezione contro la corrosione e devono essere muniti di:

a) tubo di carico fissato stabilmente al serbatoio ed avente l'estremità libera, a chiusura ermetica, posta in chiusino interrato o in una nicchia nel muro dell'edificio e comunque ubicato in modo da evitare che il combustibile, in caso di spargimento, invada locali o zone sottostanti;

b) tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla metà del diametro del tubo di carico e comunque non inferiore a 25 mm, sfociante all'esterno delle costruzioni ad un'altezza non inferiore a 2,5 m dal piano praticabile esterno ed a distanza non inferiore a 1,5 m da finestre e porte; l'estremità del tubo deve essere protetta con sistema antifiamma;

c) dispositivo di sovrappieno atto ad interrompere, in fase di carico, il flusso del combustibile quando si raggiunge il 90% della capacità geometrica del serbatoio;

d) idonea messa a terra;

e) targa di identificazione inamovibile e visibile anche a serbatoio interrato indicante:

il nome e l'indirizzo del costruttore;

l'anno di costruzione;

la capacità, il materiale e lo spessore del serbatoio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

7.1 Dispositivi accessori.

Devono essere adottate tubazioni, dispostitivi di preriscaldamento e di accensione del combustibile conformi all'utilizzo previsto e che garantiscano il rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio riportati all'art. 3.

La tubazione di adduzione del combustibile liquido al bruciatore deve essere munita di:

un dispositivo automatico di intercettazione che consenta il passaggio del combustibile soltanto durante il funzionamento del bruciatore stesso;

un organo di intercettazione a chiusura rapida e comandabile a distanza dall'esterno del locale serbatoio e del locale ove è installato il bruciatore.

7.2 Impianto elettrico.

1. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 23 marzo 1968), e tale conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1990), e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'interruttore generale a servizio dei locali di cui ai punti 4.2 e 6.1 deve essere installato all'esterno dei locali stessi, in posizione segnalata e facilmente accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile e accessibile.

7.3 Mezzi di estinzione degli incendi.

1. In prossimità di ciascun apparecchio e/o serbatoio fuori terra, deve essere installato, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, un estintore portatile avente carica nominale non minore di 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A - 113B.

2. Gli impianti termici con portata termica complessiva installata superiore a 1160 kW devono essere protetti da un estintore carrellato a polvere avente carica nominale non minore di 50 kg e capacità estinguente pari a A-B1.

7.4 Segnaletica di sicurezza.

1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 settembre 1996) e deve richiamare l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti nonché segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione e dell'interruttore elettrico generale.

05A04776

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 2005.

Autorizzazione alla SCIP S.r.l. all'emissione di nuovi titoli sui mercati nazionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 351, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al decreto-legge n. 351;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 21 novembre 2002, mediante il quale sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. («SCIP»), costituita ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 351, gli immobili individuati dagli appositi decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, sono state individuate le caratteristiche ed è stata effettuata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351 (il «Decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 21 novembre 2002, concernente le modalità e le procedure di vendita degli immobili trasferiti ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione di cui alla precedente premessa;

Preso atto che il decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze può richiedere alla SCIP di anticipare, in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento della quota parte differita del prezzo di acquisto degli immobili trasferiti nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione (gli «Immobili Trasferiti»), ove la SCIP sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o l'assunzione di nuovi finanziamenti;

Considerato che nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione i soggetti originariamente proprietari degli immobili trasferiti sono creditori della SCIP la quale è tenuta a corrispondere al Ministero dell'economia e delle finanze per conto degli stessi, successivamente all'integrale pagamento di quanto dovuto in relazione ai titoli di cui all'art. 14 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, la differenza se positiva tra *(a)* il ricavo netto effettivo per la SCIP derivante dalla gestione e vendita degli immobili trasferiti e dalle altre operazioni accessorie alla seconda operazione di cartolarizzazione e *(b)* quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi per il rimborso dei titoli di cui all'art. 14 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione e per il pagamento degli altri oneri e costi connessi alla medesima operazione di cartolarizzazione;

Considerata l'opportunità di avviare, ai sensi del terzo capoverso dell'art. 3 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, la nuova fase della seconda operazione di cartolarizzazione (la «Nuova fase dell'operazione») nonché di provvedere alla rideterminazione degli obiettivi di vendita degli immobili trasferiti;

Valutata, altresì, la complessiva neutralità per i soggetti originariamente proprietari degli immobili trasferiti di detta Nuova fase dell'operazione anche in considerazione degli oneri e benefici attesi, ivi inclusi quelli connessi ai contratti di copertura di cui all'art. 7;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del terzo capoverso dell'art. 3 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione emanato in attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 351, la SCIP è autorizzata ad emettere titoli a ricorso limitato aventi le caratteristiche indicate nell'Allegato 1, per finanziare l'anticipato pagamento, in tutto o in parte, della quota parte differita del prezzo di acquisto degli immobili trasferiti, a condizione che le agenzie di *rating* incaricate della valutazione del *rating* attribuito ai titoli di cui all'art. 14 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione (le «Agenzie di *rating*») confermino il *rating* agli stessi attribuito al momento del suddetto anticipato pagamento.

Art. 2.

Successivamente alla data di emissione dei titoli da emettersi ai sensi dell'art. 1 ed in considerazione dei flussi di cassa rivenienti dalla gestione e dalla vendita degli immobili trasferiti, la SCIP verifica con le agenzie di *rating* la sussistenza delle circostanze che consentano di corrispondere l'anticipazione di cui al terzo capoverso dell'art. 3 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, in tutto o in parte, della quota differita del prezzo di acquisto degli immobili trasferiti. Tale corresponsione è in ogni caso subordinata alla conferma, da parte delle agenzie di *rating*, che la stessa non determini una diminuzione del *rating* attribuito a tale momento ai titoli emessi ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e dell'art. 14 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione (congiuntamente i «Titoli»).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 351, gli immobili trasferiti, nonché ogni altro diritto acquisito dalla SCIP nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione e della nuova fase dell'operazione, ivi inclusi i proventi derivanti dalla emissione dei titoli di cui all'art. 1, costituiscono unico patrimonio, separato a tutti gli effetti da quello della società stessa e da quello relativo ad altre separate operazioni di cartolarizzazione dalla medesima condotte.

Art. 4.

I soggetti incaricati dalla SCIP, ai sensi del terzo capoverso dell'art. 4 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, della gestione degli immobili trasferiti (i «Gestori») stipulano con la SCIP, nell'ambito della nuova fase dell'operazione, accordi integrativi dei relativi contratti già stipulati assumendo, tra l'altro, a seconda del caso, in aggiunta o in sostituzione degli impegni ivi assunti, gli impegni riportati nell'Allegato 2, nonché fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze tutte le informazioni ed i dati richiesti, in relazione a se stessi ed agli immobili trasferiti, per il buon esito della nuova fase dell'operazione, assumendosene la responsabilità. I presidenti o i rappresentanti legali dei gestori sottoscrivono gli accordi integrativi sopra citati, nonché gli altri atti ad essi connessi ovvero necessari al fine del completamento della nuova fase dell'operazione. Nel caso di immobili originariamente di proprietà dello Stato, gli impegni di cui all'accordo integrativo del relativo gestore possono essere assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Nell'ambito della nuova fase dell'operazione, il Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dei gestori e della Repubblica italiana, rilascia dichiarazioni in relazione al Ministero medesimo, alla Repubblica italiana, all'Agenzia del territorio ed ai gestori ed assume l'impegno di indennizzare la SCIP e i soggetti dalla SCIP incaricati del collocamento dei titoli emessi ai sensi dell'art. 1 nei casi previsti dall'Allegato 3. L'eventuale indennizzo alla SCIP avviene mediante il trasferimento di immobili da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente di concerto, ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 351, ovvero mediante il pagamento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di somme di denaro.

Art. 6.

I pagamenti da parte della SCIP o di suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti dalla gestione e dalla vendita degli immobili trasferiti, nonché dalle altre operazioni accessorie all'operazione di cartolarizzazione medesima e dalla nuova fase dell'operazione, avvengono con la periodicità dei pagamenti degli interessi sui Titoli secondo uno specifico ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la SCIP ed i suoi creditori, approvato dalle agenzie di *rating*, nei documenti della nuova fase dell'operazione, ed applicato alle somme di volta in volta disponibili per tali pagamenti da parte della SCIP. Le somme da corrispondersi dalla SCIP ai gestori, ai sensi dei rispettivi contratti di gestione, come integrati ai sensi dell'art. 4, sono corrisposte subordinatamente al preventivo pagamento da parte della SCIP: *(a)* di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi sui titoli di cui all'art. 14 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione; *(b)* delle riserve necessarie in relazione a quanto dovuto alle successive date di pagamento a titolo di capitale sui titoli di cui alla lettera *(a)* ed a copertura del differenziale d'interesse previsto tra il rendimento delle suddette riserve per il rimborso del capitale sui titoli di cui alla lettera *(a)* ed il costo per interessi dovuti sui medesimi titoli, e *(c)* delle commissioni, costi e spese dalla stessa dovute nei confronti di soggetti terzi in relazione a *(i)* l'esistenza della SCIP, *(ii)* la quotazione, la gestione amministrativa dei Titoli ed il mantenimento del *rating* dei Titoli, e *(iii)* la ricostituzione dell'importo accantonato per la copertura delle spese previsto nella documentazione relativa alla nuova fase dell'operazione. L'ordine di priorità di cui al presente articolo, meglio specificato nei documenti della nuova fase dell'operazione, per quanto riguarda le somme eventualmente da corrispondersi a titolo di prezzo differito ai sensi dell'art. 3 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, agli originari proprietari degli immobili trasferiti, prevede che tali somme siano corrisposte al Ministero dell'economia e delle finanze per conto di detti soggetti subordinatamente al preventivo rimborso dei Titoli da parte della SCIP, fermo restando che l'anticipazione di tutto o di parte di tale prezzo differito prevista all'art. 2 è corrisposta indipendentemente dal preventivo rimborso dei Titoli e dal citato ordine di priorità. Nell'ipotesi, infine, di ulteriori emissioni o di assunzione di ulteriori finanziamenti da parte della SCIP, le somme eventualmente da corrispondersi a titolo di prezzo differito ai sensi dell'art. 3 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione sono corrisposte subordinatamente al preventivo rimborso degli ulteriori titoli emessi o degli ulteriori finanziamenti assunti.

Art. 7.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per conto della SCIP, alla copertura dei rischi connessi alla variabilità del tasso di interesse e dell'eventuale tasso di cambio sui Titoli, anche mediante modifica dei contratti di copertura stipulati ai sensi dell'art. 17 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, al fine di adeguarli alle caratteristiche dei Titoli e di consentire che in relazione agli stessi sia ottenuto e confermato il *rating* previsto.

Art. 8.

Restano ferme, anche in relazione alla nuova fase dell'operazione, le disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto di trasferimento relativo alla seconda car-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tolarizzazione, anche con riferimento ai titoli emessi ai sensi dell'art. 1 e nell'interesse dei relativi investitori.

Art. 9.

La commissione periodica dovuta ai gestori da parte della SCIP ai sensi del secondo capoverso dell'art. 16 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, come modificata in conformità a quanto previsto negli accordi integrativi di cui all'art. 4, è corrisposta a partire dalla data del 26 luglio 2005 ed è calcolata in conformità a quanto previsto negli accordi integrativi di cui all'art. 4.

Art. 10.

Il dott. Fernando Carpentieri e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Dipartimento del tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e tutti gli atti relativi alla nuova fase dell'operazione.

Art. 11.

All'Allegato 4, lettera *(b),* punto *(xiv)* del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, le parole «al 6% del valore dell'immobile in questione, quale risultante dalla determinazione o, in assenza, dalla stima effettuata dall'Agenzia del territorio» sono sostituite dalle parole «al canone che l'Agenzia del territorio abbia confermato essere di mercato anche in considerazione della valutazione dell'immobile dalla stessa effettuata; nel caso in cui sia stato esercitato, da parte del relativo conduttore, il diritto di opzione o di prelazione in relazione all'immobile, il relativo contratto di locazione può essere rinnovato anche ad un canone almeno pari all'ultimo canone di locazione maggiorato del 20%».

Art. 12.

Nel decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, all'ultimo periodo dell'art. 5, le parole «Nel caso in cui all'indebitamento a medio termine non garantito e non subordinato della Repubblica italiana venga attribuito un *rating* inferiore a «AA-» da Standard & Poor's, ovvero a «Aa3» da Moody's Investors Sei-vice Ltd. ovvero a «AA-» da Fitch Ratings Ltd.» sono sostituite con le seguenti parole: «Nel caso in cui all'indebitamento a breve termine non garantito e non subordinato della Repubblica italiana venga attribuito un *rating* inferiore a «A-1+» da Standard & Poor's, ovvero a «P-1» da Moody's Investors Service Ltd. ovvero a «F-1» da Fitch Ratings Ltd.».

Art. 13.

Nella nuova fase dell'operazione, in aggiunta alle ipotesi di emissione di nuovi titoli ovvero di assunzione di nuovi finanziamenti per l'anticipazione del corrispettivo previsto dal terzo capoverso dell'art. 3 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, la SCIP può emettere nuovi titoli o assumere nuovi finanziamenti *(i)* per acquistare nuovi immobili dai medesimi soggetti originariamente proprietari degli Immobili Trasferiti; *(ii)* successivamente al rimborso dei titoli di cui all'art. 14 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, per acquistare nuovi immobili anche da soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto *(i),* i cui immobili possono essere trasferiti ai sensi del decreto-legge n. 351; ovvero *(iii)* per finanziare il rimborso di titoli emessi o di finanziamenti assunti in precedenza. In ciascun caso a condizione che la nuova emissione di titoli o assunzione di nuovi finanziamenti, non determini una diminuzione del *rating* a tale momento attribuito ad alcuno dei titoli in essere.

Art. 14.

In relazione alla convenzione di cui al secondo capoverso dell'art. 10 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, l'Agenzia del territorio rilascia alla SCIP, ai fini della nuova fase dell'operazione, una dichiarazione concernente la presa d'atto da parte della Agenzia del territorio dei titoli da emettersi ai sensi dell'art. 1, dell'ordine di priorità di cui all'art. 6, nonché l'estensione degli impegni assunti nell'ambito della convenzione summenzionata alla nuova fase dell'operazione.

Art. 15.

Restano salve, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati in attuazione del decreto-legge n. 351.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2005

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
ARMOSINO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DEI TITOLI DA EMETTERSI DA PARTE DELLA SCIP NELL'AMBITO DELLA NUOVA FASE DELL'OPERAZIONE

CARATTERISTICHE DEI TITOLI DELLA CLASSE A

Suddivisione in classi: i titoli della Classe A potranno essere suddivisi in più classi.

Importo: importo fino ad euro 4.300.000.000,00 che, sommato all'importo dei titoli di cui alle altre classi di titoli del presente allegato non superi i nominali euro 4.600.000.000,00. L'importo effettivo sarà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rating atteso: non inferiore a: AAA da Standard & Poor's; Aaa da Moody's Investor Service Ltd, e AAA da Fitch Ratings Ltd.

CARATTERISTICHE DEI TITOLI DELLA CLASSE B

Suddivisione in classi: i titoli della Classe B potranno essere suddivisi in più classi.

Importo: fino ad euro 550.000.000,00 che, sommato all'importo dei titoli di cui alle altre classi di titoli del presente allegato non superi i nominali euro 4.600.000.000,00. L'importo effettivo sarà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

Rating atteso: non inferiore a: AA- da Standard & Poor's, Aa3 da Moody's Investor Service Ltd, e AA- da Fitch Ratings Ltd.

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTE LE CLASSI DI TITOLI

Valuta:

Euro.

Taglio minimo: euro 1.000 (o multipli di tale importo da determinarsi tenendo conto della domanda degli investitori).

Cedole e date di pagamento: cedole trimestrali posticipate, pagabili alle medesime date dei titoli di cui all'art. 14 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, indicativamente a partire dal mese di luglio 2005.

Tasso d'interesse: pari al tasso Euribor a tre mesi (a durata interpolata per il primo periodo di interessi), maggiorato di un margine, da determinarsi, per ciascuna serie, in prossimità del collocamento, in funzione della domanda degli investitori. Il margine determinato per ciascuna serie di titoli sarà incrementato, nel caso in cui i titoli non fossero rimborsati, entro la rispettiva scadenza attesa, applicando ad esso un moltiplicatore come da prassi del mercato ed in ogni caso non superiore a 3.

Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo l'ordine di priorità dei pagamenti di cui all'art. 6.

Riserva per il rimborso dei titoli di cui all'art. 14 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione: i proventi netti dell'emissione dei titoli di cui all'art. 1 costituiscono una riserva che, in virtù dell'applicazione dell'ordine di priorità dei pagamenti, sarà destinata al rimborso dei titoli di cui all'art. 14 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione.

Rimborso: i titoli emessi ai sensi dell'art. 1 saranno rimborsati, per intero o anche in parte, a ciascuna data di pagamento, a decorrere dalla data che sarà determinata, per ciascuna classe di titoli, in prossimità del collocamento, nei limiti degli importi a tal fine disponibili a tale data, quali determinati secondo l'ordine di priorità dei pagamenti di cui all'art. 6, concordato tra la SCIP ed i suoi creditori, ed approvato dalle Agenzie di *rating.*

Scadenza attesa: entro il quinto anno successivo alla data di emissione.

Scadenza legale: entro il venticinquesimo anno successivo alla data di emissione.

Quotazione: i titoli emessi ai sensi dell'art. 1 potranno essere ammessi alla quotazione presso la Borsa valori di Lussemburgo. I suddetti titoli potranno essere, altresì, ammessi a quotazione presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione europea. I titoli saranno ammessi alle negoziazioni sulla piattaforma dell'MTS S.p.A.

Rimborso facoltativo: la SCIP ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli emessi ai sensi dell'art. 1 (per l'intero e non in parte e comunque unitamente ai titoli di cui all'art. 14 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione) al verificarsi di eventi aventi rilevanza fiscale relativi *(i)* alla società emittente, *(ii)* al patrimonio separato, *(iii)* ai Titoli emessi, *(iv)* ai flussi monetari relativi ricevuti o versati dalla società emittente i Titoli in relazione all'operazione di cartolarizzazione.

La SCIP ha, inoltre, la facoltà di rimborsare ciascuna classe di Titoli (per l'intero e non in parte) nel caso in cui i Titoli di tale classe non siano rimborsati integralmente alla rispettiva data di scadenza attesa e purché contestualmente siano rimborsati anche i Titoli delle classi che, secondo l'ordine di priorità dei pagamenti di cui all'art. 6, sono preferite nel rimborso del capitale ai titoli ditale classe.

Possibilità di nuove emissioni a valere sul medesimo patrimonio separato: la società emittente potrà riaprire l'operazione di cartolarizzazione, mediante l'emissione di nuovi titoli o l'assunzione di nuovi finanziamenti, a condizione che ciò non determini una diminuzione del *rating* attribuito ai titoli di cui all'art. 1 e ai titoli di cui all'art. 14 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione.

Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente in relazione ai Titoli o ai contratti stipulati nell'ambito della nuova fase dell'operazione, ovvero essa fosse assoggettata a procedure concorsuali o di liquidazione, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illegittima, il rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà (alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento dei Titoli), ovvero l'obbligo, se cosi richiesto da una deliberazione straordinaria dei portatori dei Titoli appartenenti alla classe dei Titoli che gode del grado di priorità più elevato nel diritto di voto (secondo quanto stabilito dal regolamento dei Titoli), di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine.

Rappresentante dei portatori dei Titoli: i portatori dei Titoli potranno avere azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il rappresentante dei portatori dei Titoli ometta di tutelare i loro interessi. Il regolamento dei Titoli conterrà altresì una specifica disciplina vincolante per i portatori dei Titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei Titoli, nonché in merito alle modalità di nomina e sostituzione del rappresentante dei portatori dei Titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità.

Trattamento fiscale: ai Titoli si applica il trattamento previsto nell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 351.

Collocamento dei titoli emessi ai sensi dell'art. 1: i titoli emessi ai sensi dell'art. 1 sono collocati presso investitori professionali da parte di una o più banche o istituti finanziari, italiani o esteri, anche congiuntamente.

Soggetti incaricati del collocamento dei titoli emessi ai sensi dell'art. 1: i soggetti congiuntamente incaricati dalla SCIP del collocamento dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 1 sono: Barclays Bank plc, UBS limited, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.a.

ALLEGATO *2*

Elenco sintetico degli impegni diversi da assumersi da parte dei Gestori nell'ambito degli accordi integrativi di cui all'art. 4.

In aggiunta a tutti gli impegni già previsti nell'Allegato 4 al decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione (restando inteso che qualunque riferimento in tale allegato al «Contratto di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4» deve intendersi riferito al contratto che sarà stipulato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, mentre qualunque riferimento al «programma dell'operazione» o «business plan» deve intendersi riferito per ciascun Gestore al Business Plan che sarà allegato all'accordo di cui all'art. 4 del presente decreto), ciascun gestore assume i seguenti impegni:

(a) in relazione agli immobili trasferiti impegno a: *(i)* porre in essere tutte le attività necessarie a rendere ciascun immobile residenziale commerciabile, in conformità a quanto previsto nel programma dell'operazione (business plan); *(ii)* porre in vendita l'immobile trasferito che sia stato oggetto di erronea qualificazione da parte dello stesso, in conformità alle previsioni del programma dell'operazione (business plan); *(iii)* completare le Liste di identificazione (così come definite nel business plan) degli immobili trasferiti entro una certa

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

data; *(iv)* completare i fascicoli immobiliari relativi agli immobili residenziali; *(v)* rilasciare ove necessario procure al soggetto incaricato della vendita degli immobili commerciali;

(b) altri impegni, dichiarazioni e garanzie che dovessero essere richiesti anche ai fini del rilascio del rating in relazione alla Nuova fase dell'operazione.

ALLEGATO 3

Elenco sintetico delle dichiarazioni da rilasciarsi e degli impegni da assumersi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'interesse dei Gestori.

IN AGGIUNTA A QUANTO PREVISTO NELL'ALLEGATO 5 DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA SECONDA CARTOLARIZZAZIONE, NELL'AMBITO DELLA NUOVA FASE DELL'OPERAZIONE, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RILASCIA: NEI CONFRONTI DELLA SCIP E DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DEI TITOLI EMESSI AI SENSI DELL'ART. 1:

(a) dichiarazioni e garanzie in merito *(i)* ai propri poteri di stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e degli altri documenti relativi alla nuova fase dell'operazione dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze sia parte, e di assunzione dei relativi obblighi, *(ii)* all'adempimento di tutto quanto necessario e alla sussistenza di tutte le autorizzazioni occorrenti, per la stipula del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri documenti della nuova fase dell'operazione dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze sia parte e per l'assunzione dei relativi obblighi, *(iii)* alla capacità, potere di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive il contratto di garanzia ed indennizzo per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, *(iv)* al fatto che la stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e degli altri documenti della nuova fase dell'operazione, di cui è parte, da parte del soggetto debitamente autorizzato alla sottoscrizione per conto Ministero dell'economia e delle finanze da luogo ad obbligazioni giuridiche valide ed efficaci senza necessità di ulteriori atti, approvazioni, autorizzazioni o formalità, *(v)* al fatto che la stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e degli altri documenti della nuova fase dell'operazione, di cui è parte, e l'adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi di questi non confliggano con la normativa applicabile e con obbligazioni assunte precedentemente dal Ministero dell'economia e delle finanze, *(vi)* alla natura privatistica degli obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri documenti relativi alla nuova fase dell'operazione dei quali sia parte, *(vii)* alla inopponibilità alla SCIP di immunità o privilegi connessi alla propria natura pubblicistica, fatti salvi quelli previsti da apposite previsioni di legge, e (vii) alla piena conoscenza degli obblighi assunti dalla SCIP e dell'ordine di priorità previsto per i pagamenti da effettuarsi ai sensi dei documenti relativi alla nuova fase dell'operazione;

(b) in relazione a ciascun Gestore, dichiarazioni e garanzie in merito *(i)* all'esistenza, alla regolare costituzione e allo status di ente pubblico/ente strumentale dello Stato, *(ii)* alla non applicabilità a carico dello stesso delle procedure concorsuali e di liquidazione, fatta eccezione per la speciale procedura di liquidazione prevista dalla legge n. 1404 del 4 dicembre 1956, per quanto applicabile, *(iii)* alla non sussistenza della speciale procedura di liquidazione prevista dalla legge n. 1404 del 4 dicembre 1956 a carico dello stesso, *(iv)* alla non sussistenza, per quanto conosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di alcuna indagine o ispezione volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per dar corso alla procedura di liquidazione a carico dello stesso, *(v)* alla inesistenza di alcun atto o attività posto in essere dallo stesso ovvero di alcun procedimento giudiziale o amministrativo a carico dello stesso che possa avere come conseguenza l'avvio della procedura di liquidazione, *(vi)* ai poteri dello stesso di stipulare il rispettivo accordo di cui all'art. 4 e di assumere e dare esecuzione agli obblighi dallo stesso derivanti, *(vii)* all'adempimento da parte dello stesso di tutto quanto necessario per la stipula del accordo di cui all'art. 4 e l'assunzione e l'esecuzione degli obblighi ivi previsti, *(viii)* alla capacità, poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive per conto dello stesso l'accordo di cui all'art. 4, *(ix)* al fatto che la stipula e l'esecuzione dell'accordo di cui all'art. 4 siano validamente assunte e vincolanti per lo stesso, senza che sia necessaria per la loro efficacia alcun altro atto autorizzazione o formalità, *(x)* al fatto che la stipula e l'esecuzione dell'accordo di cui all'art. 4 non confliggano con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi allo stesso, *(xi)* alla natura privatistica della stipula dell'accordo di cui all'art. 4 e dell'adempimento degli obblighi ivi assunti dallo stesso, *(xii)* alla non opponibilità di immunità o privilegi, fatti salvi quelli previsti da apposite previsioni di legge, alla SCIP nell'ambito della stipula dell'accordo di cui all'art. 4 e dell'adempimento degli obblighi ivi assunti dallo stesso, *(xiii)* alla veridicità e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel bilancio consuntivo del 2003 dello stesso nonché al fatto che detto bilancio consuntivo del 2003 ed il bilancio preventivo del 2004 e 2005 sono stati redatti in conformità ai rilevanti principi contabili, *(xiv)* alla conformità di tali bilanci alle norme applicabili, e *(xv)* al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire negativamente sulla capacità dello stesso di adempiere ai propri obblighi derivanti dall'accordo di cui all'art. 4 *(xvi)* al fatto che non è intervenuto alcun lodo arbitrale in ottemperanza del quale lo stesso avrebbe dovuto nominare un sostituto per la gestione delle vendite degli immobili trasferiti residenziali;

(c) dichiarazioni e garanzie in merito al tatto che il prospetto informativo, anche preliminare, salvo per quanto concerne quest'ultimo le modificazioni apportate con il prospetto definitivo, predisposto in relazione all'operazione di cartolarizzazione, contiene tutte le informazioni rilevanti in relazione ai Titoli, e occorrenti al fine di consentire agli investitori di valutare la situazione economica e finanziaria dei gestori e della Repubblica italiana, dell'Agenzia del territorio e di ciascun soggetto individuato quale originario proprietario ai sensi dei decreti dell'Agenzia del demanio e le caratteristiche degli immobili trasferiti, ad eccezione delle sezioni del prospetto informativo preliminare, o anche definitivo, in relazione ai quali il Ministero dell'economia e delle finanze non assume alcuna responsabilità ai sensi di quanto previsto nel contratto di garanzia ed indennizzo;

(d) impegno ad informare la SCIP della non correttezza e non veridicità, sotto profili rilevanti, delle dichiarazioni e garanzie rilasciate o di propri inadempimenti;

(e) impegno a tenere indenne la SCIP, nella misura e secondo le modalità fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, da qualunque danno connesso a *(i)* dichiarazioni e garanzie rese dal Ministero dell'economia e delle finanze che risultino non corrette e veritiere, *(ii)* l'inadempimento di obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del contratto di garanzia e indennizzo.

(f) altri impegni e dichiarazioni che dovessero essere richiesti ai fini dell'ottenimento ovvero del mantenimento del rating dei Titoli in relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.

Nei confronti dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 1:

(g) tutte le dichiarazioni e garanzie rilasciate nell'allegato 5, lettera (d) del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione con riferimento alla data di emissione dei titoli di cui all'articolo 14 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione ed ai fatti ed alle circostanze sussistenti a tale momento;

(h) impegno a tenere indenni tali soggetti da qualunque danno connesso alla non correttezza o non veridicità, sotto profili rilevanti, delle informazioni riportate nel prospetto informativo (anche nella versione preliminare) relative all'operazione di cartolarizzazione, per le quali sono state fornite garanzie, ad eccezione delle sezioni del prospetto informativo preliminare o anche definitivo in relazione ai quali il Ministero dell'economia e delle finanze non assume alcuna responsabilità ai sensi di quanto previsto nel contratto di garanzia ed indennizzo, e salvo che tali danni siano dovuti a colpa grave o a dolo dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli di cui all'art. 1.

05A05104

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 aprile 2005.

Accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell'area sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di formazione universitaria per gli esercenti le professioni sanitarie;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera *c)* del decreto datato 2 aprile 2001 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica emanato di concerto con il Ministro della Sanità, concernente le classi di laurea delle professioni sanitarie, il quale prevede che la Commissione, per la prova finale universitaria abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanità sulla base della rappresentatività a livello nazionale;

Attesa la necessità di individuare criteri oggettivi ai quali far riferimento al fine di procedere al prescritto accertamento;

Visto l'art. 6, comma 2 del decreto del Ministro della salute del 31 maggio 2004, che, in tema di riconoscimento delle società scientifiche, per le categorie prive di ordine o collegio fornisce indicazioni ai fini dell'accertamento della rappresentatività dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area di esercizio professionale;

Atteso che i requisiti fissati dal medesimo decreto ministeriale 31 maggio 2004, all'art. 1, comma 2, possono essere utilmente impiegati anche ai fini dell'accertamento di cui al sopra citato decreto ministeriale 2 aprile 2001;

Tenuto conto del parere reso dall'Ufficio legislativo in data 21 dicembre 2004 il quale nel condividere i criteri e modalità di rilevazione proposti dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, con nota del 7 dicembre 2004, ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle associazioni professionali dell'area sanitaria, suggerisce di far altresì ricorso al criterio di cui alla lettera *c)*, comma 3, dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 31 maggio 2004, che prevede il possesso dell'atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico contenenti, tra gli altri requisiti, la previsione di assenza di finalità di lucro, la previsione di non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua, la previsione dell'espressa esclusione di finalità sindacali, l'espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;

Vista la nota datata 16 dicembre 2004, n. prot. DGRUPS 43234, con la quale la Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie ha attivato una ricognizione ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle associazioni professionali dell'area sanitaria;

Attese le risultanze della predetta rilevazione;

Decreta:

1. Avuto riguardo ai criteri indicati in premessa ed ai dati risultati dalla rilevazione effettuata, in tutti i procedimenti in cui è previsto il coinvolgimento delle associazioni nazionali dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, verranno considerate maggiormente rappresentative a livello nazionale, le seguenti:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Associazioni delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione		
Professione	**Associazione**	**Sede**
Podologo (D.M. n. 666/94)	Associazione Italiana Podologi A.I.P.	Via dei Berio 91, ROMA
	Federazione Italiana Società & Associazioni di Podologia AMPI - SIPU - FNCCP - ANIP	Via Montello 10, S. Benedetto del Tronto AP
Fisioterapista (D.M. n. 741/94)	Associazione Italiana Fisioterapisti A.I.FI.	Via Claterna 18, ROMA
Logopedista (D.M. n. 742/94)	Federazione Logopedisti Italiani F.L.I.	Via Silvio Trentin 112, MESTRE VE
Ortottista - Assistente di Oftalmologia (D.M. n. 743/94)	Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia A.I.O.R.A.O.	Via Spasari 3, CATANZARO
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (D.M. n. 56/97)	Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani A.N.U.P.I.	Corso Vittorio Emanuele 649, NAPOLI
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica (D.M. n. 182/01)	Associazione Italiana Tecnici Riabilitazione Psichiatrica A.I.T.R.P.	c/o Clinica Psichiatrica, Ospedale "S. Salvatore", Via Vetoio, L'AQUILA
Terapista Occupazionale (D.M. n. 136/97)	Associazione Italiana Terapisti Occupazionali A.I.T.O.	Via Peralba 9, ROMA
Educatore Professionale (D.M. n. 520/98)	Associazione Nazionale Educatori Professionali A.N.E.P.	Via S. Isaia 90, BOLOGNA

Associazioni delle Professioni Sanitarie Tecniche		
Area Tecnico – diagnostica		
Professione	**Associazione**	**Sede**
Tecnico Audiometrista (D.M. n. 667/94)	Associazione Italiana Tecnici Audiometristi A. I. T. A.	Via Talizia 49, VARESE
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (D.M. n. 745/94)	Associazione Italiana Tecnici Laboratorio Biomedico ANTEL	Via Emanuele Filiberto 125, ROMA
Tecnico di Neurofisiopatologia (D.M. n. 183/95)	Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia A. I. T. N.	Via Foscolo 7, BOLOGNA

COPIA TRA

Area Tecnico - assistenziale		
Professione	**Associazione**	**Sede**
Tecnico Ortopedico (D.M. n. 665/94)	Federazione Italiana Operatori Tecnica Ortopedica F. I. O. T. O.	Via L'Aquila 62, ROMA
	Associazione Albo Nazionale Tecnici Ortopedici Italiani A. N. T. O. I.	Viale Aldo Moro 22, BOLOGNA
Tecnico Audioprotesista (D.M. n. 668/94)	Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali A.N.A.P.	Via Val d'Intelvi 3, MILANO
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Vascolare (D.M. n. 316/98)	Associazione Nazionale Perfusionisti In Cardioangiochirurgia	C/o Policlinico S. Orsola - Divisione di Cardiochirurgia - via Masserenti 9, BOLOGNA
Igienista Dentale (D.M. n. 137/99)	Associazione Igenisti Dentali Italiani A.I.D.I.	Via Papalia 9, BARI
Dietista (D.M. n. 744/94)	Associazione Nazionale Dietisti A.N.D.I.D.	C/o COGEST - Vic. S. Silvestro 6, VERONA

Associazioni delle Professioni Tecniche della Prevenzione		
Professione Sanitaria	**Associazione**	**Sede**
Tecnico della Prevenzione nell' Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (D.M. n. 58/97)	Unione Nazionale Personale Ispettivo d'Italia U.N.P.S.I.	Via delle Margherite 1, Aprilia RM
Assistente Sanitario (D.M. n. 69/97)	Associazione Nazionale Assistenti Sanitari Visitatori	Via Tagliamento 14, Mirandola MO

2. L'elenco di cui al precedente art. 1, è soggetto a una verifica annuale e, se del caso, ad una conseguente motivata revisione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2005

Il Ministro: SIRCHIA

05A04956

COPIA TRATTA DA GURITEL

DECRETO 28 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Mari Silvia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mari Silvia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Master of Arts in Communication Sciences and Disorders» conseguito negli Stati Uniti d'America, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992. n. 115. nella seduta del giorno 10 marzo 2005;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Master of Arts in Communication Sciences and Disorders» rilasciato nell'anno 1999 presso la «University of Texas at Austin» di Austin (Texas) alla sig.ra Mari Silvia, nata a Roma (Italia) il giorno 27 settembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista.

2. La sig.ra Mari Silvia è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di logopedista.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04911

DECRETO 28 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Mazur Mark, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di podologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mazur Mark, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor of Podiatrie medicine» conseguito negli Stati Uniti d'America, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di podologo.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 10 marzo 2005;

Atteso che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, in 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor od Podiatric Medicine» rilasciato il giorno 28 maggio 1999 dall'«Ohio Colline of Podiatrie Medicine» - Istituzione privata di livello universitario - di Cleveland (Ohio) (Stati Uniti d'America) al sig. Mazur Mark, nato a Barberton (Ohio) (Stati Uniti d'America) il giorno 21 gennaio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di podologo.

2. Il sig. Mazur Mark è autorizzato ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di podologo.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04912

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Primavera 75 a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Primavera 75 a r.l.», con sede in Cosenza, via P. Rossi n. 147 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenghi in data 3 aprile 1975, repertorio n. 118361 R.S. 2293 trib. di Cosenza, pos. B.U.S.C. n. 1384/141801, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 14 aprile 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A04628

DECRETO 14 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «SO.LE. - Solidarietà lavoro, economia piccola soc. coop. a r.l.», in Malvito.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «SO.LE. - Solidarietà lavoro, economia piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Malvito, via G. Bruno n. 4 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 24 ottobre 1997, repertorio n. 47214 R.S. 112946 trib. di Cosenza, pos. B.U.S.C. 3682/.

Cosenza, 14 aprile 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A04629

DECRETO 14 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Domani soc. coop. a r.l.», in Rovito.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Domani soc. coop. a r.l.» con sede in Rovito, via s.s. 107, n. 37 (Cosenza), costiuita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 5 marzo 1985, repertorio n. 1288 R.S. 4783 trib. di Cosenza, pos. B.U.S.C. n. 2586/216879.

Cosenza, 14 aprile 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A04630

DECRETO 22 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Liberi per lavorare a r.l.», in Rossano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive con la quale è stata disposta la conversione del provvedimento di scioglimento con liquidatore del 5 febbraio 1998 a scioglimento senza liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Liberi per lavorare a r.l.», con sede in Rossano, via Martucci n. 18 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Valerio Pantano in data 15 gennaio 1979, repertorio n. 520 R.S. 923 trib. di Rossano, posizione B.U.S.C. n. 1733/171725, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 22 aprile 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A04627

DECRETO 2 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Publilabs a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione effettuata in data 8 ottobre 2004, da un funzionario della A.G.C.I. e della successiva integrazione al verbale ispettivo dell'11 aprile 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non è stato depositato alcun bilancio d'esercizio e che il numero minimo dei soci è inferiore a quello stabilito dalla legge;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

«Piccola società cooperativa Publilabs a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott.ssa Alessandra Maltese in data 19 settembre 2000, repertorio 822, registro delle imprese n. 146079, C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 2 maggio 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A04959

DECRETO 2 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Avvenire Società cooperativa a r.l.», in Polistena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 2 aprile 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non è stato depositato e quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, che il valore della produzione iscritto a bilancio è inferiore ad € 25.000,00 e che la società non svolge alcune attività;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Avvenire Società cooperativa a r.l.», con sede in Polistena, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Tripodi in data 5 agosto 1996, repertorio n. 5339, registro delle imprese n. 132040, C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 2 maggio 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A04959-*bis*

DECRETO 4 maggio 2005.

Integrazione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile così come sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie;

Visto il decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pavia 26 gennaio 1974, n. 275, con cui è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro prevista dal comma terzo dell'art. 410 del suddetto titolo IV;

Vista la nota prot. n. S-0341/05/FR-ct del 29 aprile 2005 con cui l'Unione degli industriali della provincia di Pavia, atteso l'avvenuto pensionamento del membro effettivo dott. Luigi Casali, comunica l'avvicendamento dei propri rappresentanti in seno alla medesima commissione e designa quale membro effettivo il dott. Fabrizio Raina, già membro supplente, ed il rag. Gabriele Zani quale membro supplente in sostituzione del medesimo dott. Raina;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione della commissione;

Decreta

il dott. Fabrizio Raina ed il rag. Gabriele Zani sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Pavia, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 4 maggio 2005

Il direttore provinciale: SIMONELLI

05A04854

PROVVEDIMENTO 4 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre la cancellazione del registro delle imprese delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime:

sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Dispone:

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del seguente elenco di società cooperativa per la successiva cancellazione dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Italia», con sede legale in Taranto, via General Messina n. 48, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Troise di Taranto in data 4 aprile 1966, repertorio n. 4549, raccolta n. 474, posizione B.U.S.C. n. 346/97604, codice fiscale 80024530737;

2) società cooperativa «Promos», con sede legale in Taranto, via Regina Elena n. 2, costituita per rogito notaio dott. Giandomenico Cito di Taranto in data 22 luglio 1986, repertorio n. 16604, raccolta n. 1547, posizione B.U.S.C. n. 1832/223336, codice fiscale 01046060735;

3) società cooperativa «Don Giuseppe De Cataldo», con sede legale in Sava (Taranto), Vico San Cosimo ang. via Poerio, costituita per rogito notaio dott. Angelo Raffaele Quaranta di Taranto in data 16 aprile 1992, repertorio n. 16550, raccolta n. 5060, posiz. B.U.S.C. n. 2244/259367, codice fiscale n. 01888680731;

4) società cooperativa «Maria Santissima Immacolata», con sede legale in Martina Franca (Taranto), Contrada Capitolo, zona B - c/o La Chiesa, costituita per rogito notaio dott. Arcangelo Rinaldi di Manduria in data 16 gennaio 1989, repertorio n. 6996, raccolta n. 1946, posizione B.U.S.C. n. 2063/241220, codice fiscale 01766400731;

5) società cooperativa «Giulio Pastore», con sede legale in Grottaglie (Taranto), via Santa Sofia n. 3, costituita per rogito notaio dott. Salvatore de Stefano di Massafra i data 24 marzo 1986, repertorio n. 129273, posizione B.U.S.C. n. 1775/219960, codice fiscale n. 01027650736.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro di Taranto - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale pedonale Bestat n. 33, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

In difetto, decorso il termine di cui sopra, si provvederà alla comunicazione di rito al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente per la conseguente cancellazione delle società cooperative o enti mutualistici innanzi elencati.

Taranto, 4 maggio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A04957

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Soc. coop. di consumo Sud Puglia a r.l.», in Carmiano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile che recita: «L'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449;

Vista la convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle competenze in materia di cooperazione;

Atteso che la cooperativa «Soc. coop. di consumo Sud Puglia a r.l.» è in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali acquisite da cui risulta che la suddetta società cooperativa, in liquidazione, non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso di cancellazione dal registro delle imprese della «Soc. coop. di consumo Sud Puglia a r.l.», con sede legale in Carmiano (Lecce) - via Stazione n. 16, costituita per rogito notaio dott. Antonio Pallara di Carmiano in data 25 febbraio 1986, repertorio n. 9232, posizione n. 2464/218734, partita IVA n. 02145600751, in liquidazione dall'8 settembre 1999.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - via L. Ariosto n. 81 - 73100 Lecce.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente i dati della sopra citata società cooperativa al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Lecce, 5 maggio 2005

Il dirigente: D'ORIA

05A04962

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «La Tremola soc. coop. agro turistica a r.l.», in Fuscaldo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «La Tremola soc. coop. agro turistica a r.l.», con sede in Fuscaldo (Cosenza) alla via Lattari n. 5, costituita con atto notaio dott.ssa Eleonora D'Aqui in data 17 ottobre 1981, repertorio n. 23858 registro società n. 860, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 1971/186986, in liquidazione ordinaria dal 1997 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 9 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05022

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 febbraio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo «CSI S.p.a.», in Bollate, ad emettere, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato» in materia di attrezzatura a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente il recepimento nella legislazione italiana della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Vista l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 4 febbraio 2002 all'organismo «CSI S.p.a.», con sede legale in viale Lombardia n. 20 - Bollate (Milano);

Esaminata la domanda di rinnovo presentata in data 3 maggio 2005;

Preso atto che l'organismo «CSI S.p.a.» ha dichiarato la sussistenza dei requisiti iniziali che hanno determinato l'autorizzazione di cui al decreto del 4 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

All'organismo «CSI S.p.a.», con sede legale in viale Lombardia n. 20 - Bollate (Milano), è rinnovata per ulteriori tre anni l'autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione secondo le procedure di valutazione per le categorie I, II, III, IV di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 93/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il direttore generale: GOTI

05A04919

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Isola dell'arte - Piccola soc. coop. a r.l.» siglabile «Isola dell'Arte Piccola S.c.r.l.», in Borgoratto Alessandrino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 luglio 2004, e successiva relazione di mancato accertamento a seguito di diffida in data 31 gennaio 2005, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Isola dell'arte - Piccola soc. coop. a r.l.», siglabile «Isola dell'Arte Piccola S.c.r.l.», con sede in Borgoratto Alessandrino (Alessandria) (codice fiscale 01809110065), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Tiziana Polverari, nata a Roma il 30 aprile 1961 con studio in Milano, piazza Castello n. 18, è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04916

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 11 aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio delle cooperative della Marsica per lo sviluppo agricolo in Abruzzo soc. coop. a r.l.», in Avezzano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2005 con il quale la rag. Patrizia Bruzzichini è stata nominata commissario liquidatore, ad integrazione della terna commissariale, del «Consorzio delle cooperative della Marsica per lo sviluppo agricolo in Abruzzo Soc. coop. a r.l.», con sede in Avezzano (L'Aquila), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 24 febbraio 1989;

Constatata la rinuncia del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gianluigi Caruso nato a Catanzaro il 13 agosto 1966, con studio a Roma in via Giuseppe Palumbo, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione della rag. Patrizia Bruzzichini, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04917

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Logicoop - Soc. coop. a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Logicoop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino (codice fiscale 08028520016), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Tiziana Polverari, nata a Roma il 30 aprile 1961, con studio in Milano, piazza Castello n. 18, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04918

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 maggio 2005.

Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria - Anno accademico 2005-2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 264/1999;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2003 «Decreto interpretativo del decreto ministeriale 24 marzo 2003 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2003/2004»;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2005/2006 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4 della predetta legge n. 168/1989;

Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per l'istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 11291 e ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione alle Scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE
DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA

Regione	Università sedi delle scuole di specializzazione	Posti disponibili
Liguria	Genova 193	
Piemonte	Torino (sedi convenzionate: Politecnico e Piemonte Orientale)	267
Valle d'Aosta	Aosta 40	
Lombardia	Pavia (sedi consorziate: Milano statale - Cattolica S. Cuore - Bergamo - Brescia) Milano Cattolica	1662 437
Provincia autonoma di Bolzano	Bolzano 340	
Veneto	Venezia «Ca' Foscari» (sedi convenzionate: Iuav - PD - VR)	495
Friuli	Gorizia (sedi consorziate: Udine-Trieste)	200
Provincia autonoma di Trento	Trento 100	
Emilia-Romagna	Bologna (sedi convenzionate - Ferrara - Modena Reggio Emilia - Parma)	946
Toscana	Pisa (sedi convenzionate: Firenze e Siena)	760

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Regione	Università sedi delle scuole di specializzazione	Posti disponibili
Marche	Macerata (sedi convenzionate: Ancona - Camerino - Urbino)	222
Lazio	Roma III (sedi consorz. La Sapienza - Tor Vergata - Iusm - La Tuscia - Cassino - LUMSA)	425
Umbria	Perugia 192	
Molise	Campobasso 230	
Abruzzo	Chieti (sedi convenzionate: L'Aquila Teramo)	470
Campania	Napoli «Federico II» (sedi convenzionate: Napoli II - IUN - IUO - S. Orsola Benincasa - Salerno - Sannio)	1255
Basilicata	Potenza 266	
Puglia	Bari (sedi convenzionate: Lecce - Foggia - Pol. Bari)	840
Calabria	Cosenza (sedi convenzionate: Reggio Calabria - Catanzaro)	385
Sicilia	Palermo (sedi convenzionate: Catania - Messina)	1236
Sardegna	Cagliari (sede consorziata: Sassari)	330
	TOTALE . . .	11291

05A05208

DECRETO 18 maggio 2005.

Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria - Anno accademico 2005-2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2005, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264/1999;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare l'art. 46;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2005/2006 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per l'istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 6250 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 47 per gli studenti non comunitari residenti all'estero, ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il Ministro: MORATTI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Regione	Università sedi del corso di laurea	Posti disponibili	
		A	B
Piemonte	Torino	350	
Valle d'Aosta	Aosta	25	
Lombardia	Università Cattolica S. Cuore Milano-Bicocca	396 400	4 2
Trentino-Alto Adige	Bolzano	231	
Veneto	Padova	295	5
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia (consorzio univ. UD. e TS)	240	
Liguria	Genova	150	3
Emilia-Romagna	Bologna - Reggio Emilia	660	
Toscana	Firenze	400	
Umbria	Perugia	170	10
Marche	Macerata Urbino	300 240	 5
Lazio	Roma III Roma L.U.M.S.A.	250 100	
Abruzzo	L'Aquila	150	
Molise	Campobasso	103	5
Campania	Suor Orsola Benincasa (sedi consorziate: Napoli «Federico II» - Napoli II - Napoli L'Orientale) Salerno	350 350	
Puglia	Bari	250	3
Basilicata	Potenza	115	5
Calabria	Cosenza	300	
Sicilia	Palermo	225	5
Sardegna	Cagliari	200	
	TOTALE . . .	6250	47

A) Posti disponibili per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 286/1998.
B) Posti disponibili per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

05A05209

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Applicazione della delibera CIPE n. 65/1996 ai contratti di programma nel settore aeroportuale. (Deliberazione n. 67/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come parzialmente modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo), comma 189;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 di attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, concernente il regolamento in materia di concessioni di gestioni aeroportuali;

Visto lo statuto dell'ENAC approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996) sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la propria delibera 4 agosto 2000, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/2000) che regolamenta il riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché, per le società di gestione aeroportuale, l'obbligo di contabilità analitica certificata;

Considerato che il già menzionato decreto interministeriale n. 521/1997 ha subordinato l'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale alla sottoscrizione sia della convenzione che del contratto di programma, da stipularsi secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 86/2000;

Considerato che molti gestori aeroportuali, nel passaggio da gestione parziale a totale, hanno incontrato difficoltà nell'applicazione della citata delibera n. 86/2000 per la mancanza di dati di contabilità analitica per centri di costo e di ricavo riconciliati con il bilancio civilistico e certificati, rendendo di fatto impossibile la puntuale allocazione dei costi e dei ricavi dei servizi effettuati;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

I soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, che hanno richiesto l'affidamento in concessione per la gestione totale ed hanno stipulato il contratto di programma con l'ENAC alla data della presente delibera, devono sottoporlo al parere del CIPE, secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 86/2000, entro sessanta giorni dalla scadenza del primo anno di affidamento in concessione della gestione totale.

Le tariffe, per tutti i servizi aeroportuali, applicate alla data della presente delibera, restano invariate sino al parere di questo Comitato.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 158

05A04960

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Modifica delibera CIPE n. 59/2003 - Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu Tirso. (Deliberazione n. 88/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443 c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002 n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 59 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2003), con la quale questo Comitato, nell'approvare il progetto preliminare dell'intervento «Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso» - CUP E25F03000010001 - assegna all'intervento medesimo il finanziamento di 160.000 euro, in termini di volume di investimento, a valere sui fondi ex art. 13 della legge n. 166/2002 previsti per l'anno 2002, per i soli lavori di esecuzione di indagini in sito, finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo;

Vista la nota 16 novembre 2004, n. 653 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, prende atto della nota 18 ottobre 2004, n. 9591 del soggetto aggiudicatore dell'intervento in questione, e chiede la modifica della citata delibera CIPE n. 59/2003, prevedendo che

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

il finanziamento assegnato possa essere impiegato, oltre che per lavori di esecuzione e di indagini, anche per attività progettuali finalizzate allo sviluppo del progetto definitivo;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Il primo periodo del punto 1 della delibera CIPE n. 59 del 25 luglio 2003 viene così modificato:

All'intervento «Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso» è assegnato il finanziamento, per lavori di esecuzione di indagini ed attività progettuali finalizzate allo sviluppo del progetto definitivo, di 160.000 euro, in termini di volume di investimento, a valere sui fondi ex art. 13 della legge n. 166/2002 previsti per l'anno 2002.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 104

05A04961

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Lanciano.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Lanciano per le ore pomeridiane del giorno 12 aprile 2005 e per l'intera giornata del 13 aprile 2005.

Motivazioni.

Nel pomeriggio del 12 aprile 2005 e nella successiva giornata del 13 aprile 2005 l'Ufficio di Lanciano non ha funzionato per inagibilità causata da notevoli infiltrazioni d'acqua dovute ad abbondanti piogge e violente grandinate. L'Ufficio del Garante del contribuente della regione Abruzzo con nota prot. n. 135 del 28 aprile 2005 ha espresso parere favorevole all'emissione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successivo decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32.

L'Aquila, 10 maggio 2005

Il direttore regionale: PIRANI

05A05009

AGENZIA DELLE DOGANE

DIRETTIVA 13 maggio 2005.

Denaturazione del gasolio per uso riscaldamento. Articolo 1, comma 9, decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE

L'art. 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, prevede, come principio di carattere generale, l'obbligo della denaturazione in vigenza di un'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante.

Opportunamente, quindi, l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, ha previsto nell'ultimo periodo, essendosi realizzata una differenza di aliquota tra i due gasoli, l'obbligo, entro il termine di novanta giorni, di denaturazione per il gasolio da riscaldamento, secondo la formula e le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane.

Pertanto, a partire dal 23 maggio 2005, trovano applicazione le statuizioni di legge.

Al riguardo, per quanto attiene i prodotti denaturanti da utilizzare, considerate la decisione del 13 luglio 2001 (2001/574/CE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28 luglio 2001, L 203, e la decisione del 17 dicembre 2003 (2003/900/CE) della Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 23 dicembre 2003, L 336, non può che farsi riferimento al marcatore fiscale comune previsto dalle suddette decisioni per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 27100066, 27100067 e 27100068 impiegati negli usi diversi dalla carburazione. Com'è noto trattasi del solvent yellow 124 che viene utilizzato previa diluizione con nafta solvente da petrolio, come già in uso nel settore dell'agricoltura e della motopesca.

Pertanto, considerando anche che il gasolio per riscaldamento è già attualmente colorato con solvent

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

red 161 ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, così come modificato dall'art. 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, non può che essere utilizzata, anche nella presente circostanza, la seguente formula per ogni 100 kg di prodotto:

a) 4 grammi di solvent red 161;

b) 0,95 grammi di solvent yellow 124;

c) 0,51 grammi di nafta solvente da petrolio.

Per quanto attiene, infine, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni di denaturazione, opportunamente si rinvia a quelle attualmente già in uso nel settore dei prodotti agevolati per l'agricoltura, ai sensi del comma 2 e seguenti dell'art. 4 del regolamento 14 dicembre 2001, n. 454.

I signori direttori regionali dirameranno la presente agli Uffici dipendenti, impartendo ogni ulteriore istruzione operativa.

Roma, 13 maggio 2005

Il direttore dell'area centrale: DE SANTIS

05A05203

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 maggio 2005.

Accertamento del malfunzionamento dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 - serie generale - del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 2525 del 13 aprile 2005, dell'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Caltanisetta, con la quale ha comunicato la chiusura anticipata alle ore 10,30, dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare, per consentire al personale di partecipare all'assemblea sindacale, indetta dalla r.s.u., ai sensi dell'art. 12 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mal funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10 comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto all'art. 10 comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato, in data 13 aprile 2005, il malfunzionamento dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta, dell'Agenzia del territorio, ubicato in viale Regina Margherita n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 4 maggio 2005

Il direttore regionale: GIARRATANA

05A05008

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2005.

Istruzioni per i mediatori creditizi.

IL PRESIDENTE

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Premessa e fonti normative.

L'art. 16, della legge 7 marzo 1996, n. 108, prevede che l'attività di mediazione nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari (di seguito: mediazione creditizia) è riservata ai soggetti iscritti in apposito Albo. Tale Albo è tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC).

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 108/1996, nel Regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000 (di seguito: Regolamento), viene specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo nonché le forme di pubblicità dell'Albo stesso.

Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento e dell'art. 13, comma 2, della Deliberazione del Comitato intermini-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

steriale per il Credito e il Risparmio del 4 marzo 2003 (di seguito: Delibera CICR) recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Il presente provvedimento è volto a disciplinare le procedure da seguire per l'iscrizione, cancellazione, sospensione dall'Albo e per l'effettuazione di comunicazioni all'UIC nonché ad individuare le regole applicabili con specifico riguardo agli adempimenti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

2. Ambito di applicazione.

È tenuto ad iscriversi nell'Albo chiunque professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (*cfr.* art. 2 del Regolamento).

Gli intermediari finanziari richiamati sono quelli iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994, costituisce «concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma» l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

1) locazione finanziaria;

2) acquisto di crediti;

3) credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;

4) credito ipotecario;

5) prestito su pegno;

6) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

Ai sensi dell'art. 16, comma 7, della legge n. 108/1996 chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'Albo indicato al comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.

Va richiamata la norma penale contenuta nell'art. 16, comma 9, della legge n. 108/1996 con la quale, salvo che il fatto costituisca reato più grave, si punisce chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 108/1996, la pubblicità a mezzo stampa dell'attività di mediazione creditizia è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'Albo.

3. Attività di mediazione creditizia.

Conformemente all'art. 2, comma 2, del Regolamento, i mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

È invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.

Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari da parte di:

a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali;

b) fornitori di beni o servizi.

Si fa presente, altresì, che per finalità antiriciclaggio i soggetti che esercitano l'attività di mediazione creditizia sono tenuti all'adempimento degli obblighi di identificazione, di conservazione delle informazioni e di segnalazione di operazioni sospette, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 108/1996, dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 374/1999, dell'art. 2, comma 1, lettera *q)* e comma 2, del decreto legislativo n. 56/2004, e delle relative disposizioni applicative.

Parte II

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. Disposizioni di carattere generale.

Possono essere iscritte nell'Albo le persone fisiche, le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero in presenza delle condizioni previste nell'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento.

La domanda di iscrizione, corredata della documentazione richiesta, deve essere trasmessa all'UIC mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari o consegna diretta.

Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda l'UIC provvede, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione prodotta, all'iscrizione nell'Albo ovvero nega l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il termine indicato è sospeso qualora l'UIC chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste.

Decorso il termine indicato, l'istanza deve ritenersi accolta.

L'Albo è distinto in due sezioni: la prima è relativa alle persone fisiche, la seconda alle società e alle stabili organizzazioni.

L'Albo dei mediatori creditizi contiene le seguenti indicazioni:

cognome, nome ovvero denominazione o ragione sociale del mediatore;

indirizzo del domicilio e della residenza ovvero della sede legale, della sede amministrativa e delle sedi secondarie;

numero e data di iscrizione nell'Albo;

per le società, gli estremi delle persone fisiche iscritte nell'Albo delle quali ci si avvale per lo svolgimento dell'attività di mediazione.

L'Albo può essere consultato presso il sito Internet dell'UIC (www.uic.it), sezione Antiriciclaggio.

2. Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione.

2.1. Persone fisiche.

a) Le persone fisiche che intendono iscriversi nell'Albo indicano nell'istanza i propri dati identificativi: il cognome e il nome, nonché l'eventuale denominazione della ditta individuale; il comune ovvero lo Stato estero di nascita; la data di nascita; il sesso (M per maschio, F per femmina); il codice fiscale; la cittadinanza. Vanno riportate le informazioni relative al domicilio in Italia. La domiciliazione in Italia dell'interessato costituisce requisito necessario per l'iscrizione nell'Albo. Si intende per domicilio il luogo in cui viene esercitata l'attività di mediazione creditizia.

Nell'istanza vanno altresì riportate le indicazioni sulla residenza unicamente nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio in Italia.

b) Nella domanda di iscrizione devono essere attestati:

1) il possesso di diploma di scuola media superiore (con indicazione del luogo e anno di conseguimento) ovvero l'iscrizione nei ruoli degli agenti d'affari in mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39;

2) la sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del testo unico bancario;

3) per i cittadini stranieri, l'esistenza di trattamento di reciprocità nello Stato non appartenente all'Unione europea del quale si abbia la cittadinanza.

Sono titoli di istruzione secondaria superiore i diplomi rilasciati da istituti (statali, legalmente riconosciuti, paritari) quali: il ginnasio-liceo classico; il liceo scientifico; gli istituti tecnici; il liceo artistico; l'istituto magistrale; gli istituti professionali e gli istituti d'arte.

Deve essere altresì indicata l'eventuale esistenza di decreti di rinvio a giudizio o di sentenze di condanna non definitive pronunciate nei confronti dell'interessato per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, nonché l'applicazione nei confronti dell'interessato, con provvedimento non definitivo, di misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

I cittadini di uno Stato estero devono inoltre attestare, in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilità.

L'istanza di iscrizione è effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - A che forma parte integrante del presente provvedimento. Ad esso deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in termini di validità.

2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche.

a) Possono essere iscritte nell'Albo dei mediatori creditizi le società il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia.

Devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, la natura giuridica, secondo la codifica riportata nella tabella allegata al presente provvedimento, e il codice fiscale.

Le società aventi sede legale all'estero possono essere iscritte nell'Albo attraverso l'insediamento di una stabile organizzazione in Italia il cui oggetto sociale sia lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia.

In relazione alla sede legale di soggetto italiano ovvero alla stabile organizzazione in Italia di soggetto avente all'estero la propria sede legale, vengono riportate le informazioni relative a: indirizzo, cap, comune, provincia, numero di telefono, numero di fax e, rispettivamente, capitale sociale o fondo di dotazione assegnato. I soggetti esteri devono indicare lo Stato estero in cui è ubicata la sede legale.

In relazione al legale rappresentante, devono essere indicati: il cognome, il nome, il comune o lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale.

b) In relazione alle persone fisiche per il tramite delle quali si intende svolgere l'attività di mediazione creditizia devono essere indicati: cognome e nome, codice fiscale e, se già iscritte nell'Albo, il relativo numero di iscrizione.

c) Sede amministrativa e sedi secondarie.

Qualora l'attività amministrativa ovvero il contatto con i clienti si svolgano in luogo diverso dalla sede legale o dal luogo in cui ha sede la stabile organizzazione, devono essere comunicati i dati relativi alla sede amministrativa e alle eventuali sedi secondarie.

Formano oggetto di comunicazione l'indirizzo, il cap, il comune e la provincia della sede amministrativa e di ciascuna delle sedi secondarie. L'istanza di iscrizione è effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - B che forma parte integrante del presente provvedimento.

Devono essere allegate le dichiarazioni sottoscritte dai soci che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario e dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo con le quali essi attestano di possedere i requisiti di onorabilità pre-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

visti dall'art. 109 del testo unico bancario. Nelle proprie dichiarazioni i soci indicano la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario, esercitano il controllo.

Per i cittadini di uno Stato estero deve essere inoltre attestata, in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilità.

Devono essere inoltre allegate le copie fotostatiche del documento di identità, in termini di validità, del legale rappresentante, dei soci che esercitano il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

3. Variazioni.

a) Persone fisiche.

Le persone fisiche iscritte nell'Albo devono comunicare all'UIC senza ritardo, avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - VAR - A che forma parte integrante del presente provvedimento, le circostanze che potrebbero comportare il venir meno dei requisiti di onorabilità nonché ogni altra variazione delle informazioni indicate nel paragrafo 2.1, lettere *a)*, e *b)*.

b) Società.

Per le società e le stabili organizzazioni deve essere comunicata all'UIC senza ritardo, avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - VAR - B che forma parte integrante del presente provvedimento, ogni variazione delle informazioni indicate nel paragrafo 2.2, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Qualora nuovi soggetti acquisiscano il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario devono essere comunicate le informazioni attinenti alla circostanza per la quale sussiste il controllo e alla percentuale del capitale posseduta, avvalendosi dell'apposito allegato al modello UIC/MC - B.

Qualora nuovi soggetti acquisiscano cariche che comportano lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo devono essere comunicate le informazioni attinenti al tipo di carica e alla sussistenza dei requisiti di onorabilità avvalendosi dell'apposito allegato al modello UIC/MC - B.

Per le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti di onorabilità si applicano le disposizioni contenute nella *Parte III* del presente provvedimento.

Parte III

REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. Premessa.

L'art. 16, comma 3, della legge n. 108/1996 prevede che i soggetti che intendono iscriversi nell'Albo dei mediatori creditizi devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del testo unico bancario e dalle relative disposizioni di attuazione.

Tali requisiti devono essere posseduti:

a) dai mediatori creditizi che operano in proprio ovvero per conto di società iscritte nell'Albo;

b) dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società e nelle stabili organizzazioni iscritte nell'Albo;

c) dai partecipanti al capitale delle società iscritte nell'Albo in grado di esercitare il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario. Rilevano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera *c)* sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai soggetti che svolgono in essi funzioni di amministrazione.

1.1. Procedura per la verifica dei requisiti.

La responsabilità della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilità è rimessa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, all'organo amministrativo, che vi procede ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione.

La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto del controllo da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Entro il 31 marzo di ogni anno il legale rappresentante trasmette all'UIC copia del verbale illustrativo della verifica compiuta.

Tra le tipologie di documenti che possono essere presi in considerazione nell'effettuazione della verifica dei requisiti di onorabilità si indicano, a titolo esemplificativo:

il certificato generale del casellario giudiziale;

il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

le evidenze del pubblico registro dei falliti previsto dall'art. 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

altre attestazioni rilasciate da Autorità di pubblica sicurezza in relazione a specifiche fattispecie di reato;

dichiarazione dell'interessato in ordine alla presenza o meno di circostanze che fanno venire meno il requisito dell'onorabilità.

1.2. Mancanza dei requisiti.

a) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo alla persona fisica iscritta è causa di cancellazione dall'Albo.

b) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società iscritte nell'Albo comporta la decadenza immediata dalla carica.

La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 109 del testo unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione. Le dichiarazioni di decadenza sono immediatamente comunicate all'UIC.

c) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei partecipanti al capitale di società iscritte nell'Albo in grado di esercitare il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario com-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

porta l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 108 dello stesso testo unico e nelle relative disposizioni di attuazione.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni a motivo della mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sono immediatamente comunicate all'UIC.

Parte IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

1. Premessa e fonti normative.

L'art. 16, comma 4, della legge n. 108/1996 stabilisce che ai mediatori creditizi si applicano le disposizioni relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali contenute nel Titolo VI del testo unico bancario, in quanto compatibili.

La Delibera CICR emanata in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VI del testo unico bancario, contiene indicazioni applicative relative agli obblighi di trasparenza. Nell'art. 13 della Delibera CICR è previsto che ««le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d'Italia si applicano, in quanto compatibili, tra gli altri, ai mediatori creditizi»; in base alla medesima disposizione le valutazioni di compatibilità, per questi ultimi soggetti, sono rimesse all'UIC.

Le norme di attuazione in materia di trasparenza sono state adottate con il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e degli intermediari finanziari (di seguito: Provvedimento della Banca d'Italia).

La disciplina in materia di trasparenza persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto, in particolare attraverso l'indicazione di forme obbligatorie di pubblicità e informazione precontrattuale, la prescrizione di requisiti necessari di forma e di contenuto dei contratti, la definizione di forme di comportamento da tenere nell'attività svolta fuori sede o attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

L'adeguata applicazione delle regole in materia di trasparenza, ed il raggiungimento degli obiettivi che esse sottendono, presuppongono che i destinatari ispirino il proprio comportamento a criteri di buona fede e correttezza.

I mediatori creditizi forniscono alla clientela le informazioni previste dalla disciplina in materia di trasparenza con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari (art. 2 Delibera CICR).

L'applicazione delle regole di trasparenza in considerazione non esclude l'applicazione di altre disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste in altri comparti dell'ordinamento (mobiliare, assicurativo, etc.).

Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.), anche intraprese a livello di categoria o concordate con le associazioni rappresentative dell'utenza, rappresentano un utile strumento di integrazione della disciplina. Tali iniziative, contribuendo a definire e a diffondere modelli di comportamento funzionali al miglioramento dei rapporti con i clienti, innalzano il grado di condivisione e di effettività della normativa in materia di trasparenza.

2. Disposizioni applicabili.

Le disposizioni in materia di trasparenza contenute nel Titolo VI del testo unico bancario, nella Delibera CICR e nel provvedimento della Banca d'Italia si applicano ai mediatori creditizi in base alle indicazioni di compatibilità contenute nel presente provvedimento. Per facilitare la comprensione degli adempimenti in materia di trasparenza, nel presente provvedimento sono riportati dettagliatamente, in luogo di un generico richiamo, i contenuti delle citate disposizioni con la specifica valutazione di compatibilità esercitata dall'UIC.

3. Definizioni.

Ai fini della presente disciplina si riportano le seguenti definizioni:

- *«cliente»*, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio[1];

- *«locale aperto al pubblico»*, il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo;

- *«offerta fuori sede»*, l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore;

- *«tecniche di comunicazione a distanza»*, tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore;

- *«servizi accessori»* i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria;

- *«supporto durevole»*, qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

- *«annuncio pubblicitario»*, messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere l'attività del mediatore creditizio.

---

[1] Non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti: le banche; gli intermediari finanziari; gli IMEL; le imprese di assicurazione; le SIM, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; gli organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); le società di gestione del risparmio (SGR); le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i fondi pensione; le Poste Italiane S.p.a.; la Cassa Depositi e Prestiti; qualsiasi altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Pubblicità e informazione precontrattuale.

Gli strumenti di pubblicità dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono:

- l'«avviso» contenente le «principali norme di trasparenza», atto a richiamare l'attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore;

- il «foglio informativo», contenente informazioni analitiche sul mediatore, sulle provvigioni, spese, oneri ed altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici del servizio;

- la copia completa dello schema di contratto di mediazione creditizia che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto;

- il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto.

Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni indicate nella presente sezione non possono essere assolti mediante rinvio agli usi.

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

4.1. Avviso.

I mediatori creditizi espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile, un avviso denominato «principali norme di trasparenza», contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del Titolo VI del testo unico bancario.

L'avviso ha una veste grafica di facile identificazione e lettura ed è redatto in modo da facilitarne la consultazione e la comprensione da parte dei clienti. In ogni caso, affinché l'avviso risulti di facile e immediata lettura, vengono evitate informazioni che non riguardano gli strumenti di tutela del cliente.

Nell'avviso sono indicate, almeno, le seguenti informazioni:

- la disponibilità dei «fogli informativi» presso i locali aperti al pubblico e per il tramite delle tecniche di comunicazione a distanza di cui si avvale il mediatore e l'obbligo alla consegna del «foglio informativo» nei casi previsti;

- il diritto di ottenere copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula, che include un documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni;

- il diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato, che include il documento di sintesi;

- gli strumenti di tutela contrattuale relativi: all'obbligo di forma scritta del contratto di mediazione e al diritto di recesso;

- le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie eventualmente a disposizione del cliente e le modalità per accedervi.

È opportuno che gli avvisi siano integrati con l'indicazione di altri strumenti di tutela approntati dall'ordinamento, quali, ad es., il diritto di recesso o di revoca della proposta nelle forme di legge, laddove questi siano previsti a favore del cliente da specifiche disposizioni.

Poiché la mediazione creditizia non consiste in un contratto di durata, ad essa non è applicabile la disciplina contenuta nell'art. 118 del testo unico bancario relativa ai contratti di tale natura. In conseguenza di ciò, nell'avviso non sono indicate le relative informazioni.

Nell'avviso i mediatori creditizi indicano chiaramente che ad essi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

4.2. Fogli informativi.

I mediatori creditizi mettono a disposizione dei clienti «fogli informativi» contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali. È assicurata piena coerenza tra le informazioni contenute nei fogli informativi e le clausole del contratto di mediazione.

I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Sono asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche, purché consentano facilità di accesso e la possibilità di stampa delle informazioni.

Copia dei fogli informativi è conservata dal mediatore, anche avvalendosi di tecniche che consentano la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate, per cinque anni.

Al fine di rendere più efficace l'informativa nei confronti dei clienti e agevolare la comparazione tra le offerte, i fogli informativi sono strutturati nelle seguenti sezioni:

- *Informazioni sul mediatore.* Sono forniti i dati identificativi del mediatore creditizio, tra i quali: il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e la forma giuridica; il domicilio o la sede legale e la sede amministrativa; l'eventuale indirizzo telematico; il numero e la data di iscrizione nell'Albo; il numero di iscrizione nel registro delle imprese; il capitale sociale, il gruppo di appartenenza. Qualora si utilizzi la denominazione di una ditta individuale, è necessario indicare anche il nome ed il cognome dell'iscritto all'Albo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- *Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia*. Viene data una descrizione sintetica della struttura e della funzione economica del servizio qualificando esplicitamente lo stesso come mediazione creditizia. L'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso. In questa sezione viene specificata l'esistenza del rischio di non trovare un intermediario disposto a concedere il finanziamento e viene specificata l'esistenza di eventuali servizi accessori offerti unitamente a quello pubblicizzato, anche se aventi carattere opzionale.

- *Condizioni economiche della mediazione creditizia*.[2] Comprendono la provvigione e ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati, gravanti sui clienti, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.

Tra le informazioni relative alla provvigione e altri oneri, commissioni o spese sono riportate anche quelle relative a servizi o prodotti accessori ai servizi ai quali si riferisce il foglio informativo, se la loro fornitura è connessa, anche su base opzionale, a questi ultimi.

- *Clausole contrattuali che regolano la mediazione*. Le informazioni di questa sezione sono volte a richiamare l'attenzione del cliente su clausole non strettamente economiche contenute nel contratto di mediazione. Sono riportate (anche in sintesi) le clausole recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente[3], tra cui quelle riguardanti: il recesso; i termini di esecuzione del servizio; i termini per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi; l'accettazione di contratti accessori; gli esoneri di responsabilità a favore del mediatore; il foro competente, gli organi e le procedure per la composizione stragiudiziale delle controversie; gli obblighi gravanti sul cliente in caso di mancato perfezionamento del contratto tra il cliente e la banca o l'intermediario finanziario.

Per le clausole più complesse, la sezione può riportare integralmente il testo delle clausole stesse.

In questa sezione è indicato se i contratti di mediazione pubblicizzati sono conformi a schemi standard raccomandati da istituzioni comunitarie, concordati dalle associazioni di categoria ovvero previsti da codici di condotta.

I fogli informativi contengono una legenda esplicativa delle principali nozioni in essi riportate.

5. Offerta fuori sede.

Nel caso di offerta fuori sede, i mediatori creditizi consegnano al cliente l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 prima della conclusione del contratto di mediazione.

Il mediatore acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna che conserva agli atti.

5.1. Rapporti con banche e intermediari finanziari.

I mediatori creditizi, allorquando effettuino la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltro all'ente erogante, osservano altresì, in coerenza con il provvedimento della Banca d'Italia, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali che disciplinano l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti di banche ed intermediari finanziari.

Pertanto, in tale fattispecie, i mediatori creditizi:

ricevono dalla banca o dall'intermediario finanziario i dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità posti in capo agli stessi;

consegnano al cliente, prima della conclusione del contratto, l'avviso contenente le «principali norme di trasparenza» e il foglio informativo relativi all'operazione di finanziamento offerta dalla banca o dall'intermediario finanziario ed acquisiscono dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna da trasmettere all'intermediario.

Qualora l'«avviso» e il «foglio informativo» siano redatti a cura del mediatore creditizio, la banca o l'intermediario finanziario ne accertano la conformità alle disposizioni vigenti e la loro idoneità a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

I mediatori collaborano con le banche e gli intermediari finanziari nella verifica da parte di questi ultimi del corretto adempimento degli obblighi di trasparenza.

6. Tecniche di comunicazione a distanza.

In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente.

La messa a disposizione avviene prima che il cliente sia contrattualmente vincolato.

I fogli informativi del mediatore sono integrati con l'indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato nonché dei recapiti che permettono di contattare rapidamente il mediatore e di comunicare efficacemente con lo stesso.

I mediatori creditizi, allorquando effettuino la raccolta delle richieste di finanziamento mediante tecniche di comunicazione a distanza per il successivo inoltro all'ente erogante, devono altresì mettere a disposizione mediante tali tecniche l'avviso ed i fogli informativi delle banche e degli intermediari finanziari.

---

[2] Le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore del mediatore e nella misura minima se a favore del cliente.

[3] Resta ferma la disciplina in materia di clausole vessatorie stabilita dagli artt. 1469-*bis* e ss. del codice civile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con specifico riferimento alla rete Internet o a sistemi analoghi, l'«avviso delle principali norme di trasparenza» e i «fogli informativi» sono accessibili direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato (*home-page*) e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito (dedicata ai rapporti commerciali con i clienti).

I mediatori creditizi comunicano all'UIC l'indirizzo dei siti Internet eventualmente utilizzati per lo svolgimento della propria attività. Non devono essere segnalati i siti utilizzati per i soli annunci pubblicitari.

7. Annunci pubblicitari.

Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali. In particolare, essi specificano:

- la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale;

- che per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai «fogli informativi», indicando le modalità in cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti.

Gli annunci pubblicitari dell'attività di mediazione creditizia sono subordinati all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione all'Albo. Non possono essere utilizzate nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico parole o locuzioni, anche in lingua straniera, come «banca», «banco», «credito», «risparmio» etc., ricomprese nel divieto di cui all'art. 133 del decreto legislativo n. 385/1993, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria. Qualora si intenda pubblicizzare la denominazione di una ditta individuale, si rende necessario indicare anche l'esatta specificazione del nome e del cognome integrali dell'iscritto all'Albo nonché del relativo numero d'iscrizione.

Negli annunci pubblicitari, i mediatori creditizi indicano chiaramente che il servizio offerto si limita alla messa in relazione di banche ed intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti. Tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto.

Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificano anche la banca o l'intermediario erogante e — ove previsti — il TAEG o l'indicatore sintetico di costo, comprensivo degli oneri di mediazione laddove inclusi nella base di calcolo.

Gli annunci indicano, altresì, il periodo di validità delle condizioni pubblicizzate.

8. Informazione precontrattuale.

Prima della conclusione del contratto di mediazione, i mediatori creditizi devono consegnare al cliente che ne faccia richiesta una copia completa del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula.

La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto.

Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni.

In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, il mediatore ne dà informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.

Quando il mediatore creditizio adopera tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale comprensivo delle condizioni generali di contratto è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.

I mediatori creditizi, allorquando effettuino la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltro all'ente erogante, sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti nel presente paragrafo anche in relazione al contratto di finanziamento idoneo per la stipula con banche ed intermediari finanziari.

9. Documento di sintesi.

Al contratto di mediazione è unito un documento di sintesi, volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche.

Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione.

Esso riproduce lo schema del foglio informativo riportando le sole condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente.

La predisposizione del documento di sintesi non è obbligatoria nei casi in cui le condizioni contrattuali ed economiche più significative (tra cui quelle indicate nel foglio informativo) siano individuabili con chiara evidenza nella copia del testo contrattuale.

10. Indicatore sintetico di costo.

Le disposizioni concernenti il calcolo di un «indicatore sintetico di costo» (ISC), contenute nell'art. 9 della Delibera CICR e nel provvedimento della Banca d'Italia, non si applicano direttamente ai mediatori creditizi.

Peraltro, nei casi in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'ISC (o del TAEG) richiedano l'inclusione del costo della mediazione, i mediatori creditizi sono tenuti a comunicare alle banche ed agli intermediari finanziari il costo complessivo dell'attività di mediazione, comprensivo sia del compenso di mediazione che di ogni altro onere gravante sul cliente, in modo da consentire agli stessi di procedere ad una corretta imputazione nella base di calcolo dell'ISC (o del TAEG).

11. Contratti.

I contratti di mediazione creditizia sono redatti per iscritto e una copia, comprensiva delle condizioni generali del contratto, è consegnata al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata dal mediatore.

In caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di mediazione creditizia è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Non si applicano al contratto di mediazione creditizia deroghe alla forma scritta.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

12. Contenuto dei contratti.

I contratti di mediazione creditizia indicano la provvigione e ogni altro onere, commissione, spesa o condizione (ivi incluse, ad esempio, le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati, gravanti sui clienti, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto, come le penali. Sono indicate, inoltre, le voci di spesa a carico del cliente connesse all'espletamento dell'incarico di mediazione, rimborsabili, se documentate, a prescindere dalla conclusione del contratto di finanziamento. In ogni caso l'attività di istruttoria deve essere adeguata al profilo economico della clientela e all'entità del finanziamento richiesto.

Nel caso in cui alcuni degli oneri gravanti sul cliente non siano individuabili al momento della stipula del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.

Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo, la durata dell'incarico e le condizioni per il rinnovo, la descrizione del tipo di finanziamento richiesto dal cliente, la documentazione e le informazioni che la clientela è tenuta a fornire per ottenere il finanziamento e le concrete modalità attraverso cui si esplica l'attività di mediazione.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelle pubblicizzate nei fogli informativi.

13. Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

La stipula di contratti di mediazione creditizia mediante tecniche di comunicazione a distanza è ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal paragrafo 6.

Nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta è soddisfatto quando siano rispettate le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Il cliente ha comunque diritto di ricevere copia cartacea del contratto.

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, i mediatori creditizi osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le disposizioni legislative o regolamentari specificamente previste per l'utilizzo di tali tecniche (quali, ad esempio, quelle in materia di «commercio elettronico» contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70).

14. Comunicazioni alla clientela.

Le disposizioni in materia di comunicazioni alla clientela, contenute negli articoli 11 e 12 della Delibera CICR e nella Sezione IV del provvedimento della Banca d'Italia, non si applicano ai mediatori creditizi in quanto riferite a contratti di durata e dunque incompatibili con l'attività da questi svolta.

In ogni caso, il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. I mediatori indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

15. Controlli.

Ai sensi dell'art. 128 del testo unico bancario, l'UIC, anche avvalendosi di altre autorità, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso i mediatori creditizi.

Ai sensi dell'art. 128, comma 5, del testo unico bancario, in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC, può disporre la sospensione dell'attività dei mediatori creditizi, anche per singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a trenta giorni.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni degli obblighi di trasparenza e pubblicità, sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 144 del testo unico bancario.

Parte V

CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE

1. Cancellazione.

1.1. Cancellazione per cessazione dell'attività di mediazione.

L'UIC dispone, la cancellazione dall'Albo nei casi di cessazione dall'attività di mediazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento.

Per l'istanza di cancellazione deve essere utilizzato l'allegato modello UIC/MC - CAN che forma parte integrante del presente provvedimento.

1.2. Cancellazione per perdita dei requisiti di onorabilità e gravi violazioni di norme di legge.

Il procedimento di cancellazione per il venir meno dei requisiti di onorabilità delle persone fisiche iscritte e per gravi violazioni delle disposizioni contenute nel Titolo VI del testo unico bancario e nel decreto-legge

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, inizia con la contestazione degli addebiti da parte dell'UIC all'interessato.

Entro trenta giorni dalla contestazione l'interessato può presentare le proprie deduzioni all'UIC.

Valutate le deduzioni ricevute e acquisite le ulteriori informazioni eventualmente necessarie, l'UIC comunica all'interessato l'archiviazione del procedimento ovvero propone al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'Albo dei mediatori creditizi.

La cancellazione non può essere disposta trascorsi diciotto mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione.

Qualora i fatti contestati assumano particolare gravità e vi sia il rischio di irregolarità nella prosecuzione dell'attività, l'UIC a seguito della contestazione degli addebiti, propone al Ministero dell'economia e delle finanze la sospensione cautelare dall'Albo per un periodo massimo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento.

2. Sospensione.

La sospensione dall'Albo può essere disposta, oltre che nell'ipotesi prevista dal precedente paragrafo:

1) quando venga emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità; la sospensione conserva la sua efficacia fino all'emanazione della sentenza di primo grado (art. 6, comma 5, del Regolamento);

2) quando venga emessa sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità; la sospensione conserva la sua efficacia sino alla definizione del giudizio (art. 6, comma 6, del Regolamento);

3) quando sia applicata una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni; la sospensione conserva la sua efficacia sino al provvedimento di revoca (art. 6, comma 6, del Regolamento).

La sospensione disposta nelle ipotesi sopra indicate cessa nel caso in cui venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio (art. 6, comma 7, del Regolamento).

L'UIC avvia il procedimento di sospensione in presenza dei presupposti previsti nei punti 1, 2 e 3 del presente paragrafo e comunica all'interessato l'avvio del procedimento di sospensione, indicandone i presupposti. L'interessato può presentare all'UIC le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento.

Valutate le deduzioni ricevute e acquisite le ulteriori informazioni necessarie, l'UIC comunica all'interessato l'archiviazione del procedimento ovvero propone al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione del provvedimento di sospensione dall'Albo.

Con specifico riferimento alle norme sulla trasparenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC, può disporre la sospensione dell'attività dei mediatori creditizi, anche per singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a trenta giorni in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, come indicato nella *Parte IV*, paragrafo 15 del presente provvedimento.

Tutti i provvedimenti di cancellazione e sospensione sono pubblicati sul sito internet dell'UIC (www.uic.it) sezione antiriciclaggio e rimangono leggibili fino allo scadere dell'anno successivo a quello dell'adozione del provvedimento.

Parte VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni previste nel presente provvedimento sono rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. I cittadini di altri Stati possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del citato testo unico, nei limiti stabiliti dall'art. 3 del medesimo provvedimento.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 71 del richiamato testo unico, è prevista l'effettuazione di idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, da effettuarsi anche a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. Inoltre, ai sensi dell'art. 76 del testo unico citato, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

L'UIC ha predisposto uno strumento software di «data-entry» per facilitare l'effettuazione delle comunicazioni previste dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento dell'UIC del 4 agosto 2000 recante «Istruzioni per l'iscrizione nell'Albo dei mediatori creditizi previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108».

Roma, 29 aprile 2005

Il Presidente: FAZIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA DEI CODICI DI NATURA GIURIDICA

SPA	Società Per Azioni
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SAS	Società in Accomandita Semplice
SAA	Società in Accomandita per Azioni
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SNC	Società in Nome Collettivo
PLC	Private Limited Company
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL	Societé À Responsabilité Limitée
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA	Sociedade por quotas
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC	LimiTeD Company
AG	AktienGesellschaft
SA	Société Anonyme
SAN	Sociedad Anonima
SANO	Sociedade ANOnima
NV	Naamloze Vennootschap
PL	Limited Partnership
KG	KommanditGesellschaft
SCS	Société en Commandite Simple
SENC	Sociedad EN Comandita simple
CTA	Sociedade em ComandiTA simples
CV	Commanditaire Vennootschap
LPC	Limited Partnership with a share Capital
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA	Société en Commandite par Actions
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA	Socidade em Comandita por Accaes
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
AS	Association
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC	Société Civile
SCI	Sociedad Civil
SCIV	Sociedade CIVil
MS	MaatSchap
UP	Unlimited Partnership
OHG	Offene HandelsGesellschaft
SNCO	Société en Nom Collectif
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SNCL	Sociedade em Nome CoLectivo
VOF	Vennootschap Onder Firma
XXXX	Altra specie giuridica italiana
****	Altra specie giuridica estera

MOD. UIC/MC – A

ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI PERSONE FISICHE NELL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI

PREVISTO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108

IL SOTTOSCRITTO

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome ....

2. Nome ....

3. Eventuale denominazione della ditta ....

4. Comune italiano o Stato estero di nascita ……………………………………………………5. Provincia …….

6. Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 7. Sesso (F o M) |__|

8. Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

9. Cittadinanza ....

DOMICILIO IN ITALIA
(Luogo in cui sarà esercitata l'attività)

10. Indirizzo ....

11. CAP |__|__|__|__|__| 12. Comune ....

13. Provincia |__|__|

14. Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 15. Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

16.E-Mail .... @ ....

RESIDENZA *(se diversa dal domicilio)*

17. Indirizzo ....

18. CAP |__|__|__|__|__| 19. Comune italiano o Stato estero …………………………. 20. Provincia |__|__|

N.B. La corrispondenza e tutte le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo riportato in questo riquadro. Se, invece, si desidera l'invio all'indirizzo del Domicilio indicare NO nella seguente casella: |__|__|

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CHIEDE

l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'art. 16 della legge 7/3/1996, n. 108.

A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ([1]):

1) che l'attività di mediazione creditizia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell'art. 2 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287;

2)

☐ di essere in possesso del diploma di scuola media superiore, o di un titolo equipollente a tutti gli effetti di legge, di seguito indicato:
………………………………………………………………………………, conseguito in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|, presso l'Istituto…………………………………………………...., avente sede nel Comune italiano o Stato estero ……………………………… Provincia ……. via/piazza……………………………………………..;

ovvero, in alternativa,

☐ di essere iscritto nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, presso la Camera di Commercio di ……………………………………………………………………………………., dalla data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|, con il numero…………………, sezione…………………………………………………………...;

3) (eventuale: per i cittadini stranieri extracomunitari)

☐ che sussiste trattamento di reciprocità con lo Stato extra U. E. del quale ha la cittadinanza;

4)

☐ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come indicati nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516. A tal fine dichiara:

a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

([1]) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

☐ Per i cittadini di uno Stato estero, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità in tale Stato in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale;

5) Dichiara, inoltre, che nei propri confronti:

☐ sono stati pronunciati i seguenti decreti di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità:
Procedimento penale n. ………………..
Anno ……….
Tribunale ……………………

☐ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna non definitive per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità:
Procedimento penale n. ………………..
Anno ……….
Tribunale ……………………

☐ sono state applicate, con provvedimento non definitivo, le seguenti misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni:
Procedimento penale n. ………………..
Anno ……….
Tribunale ……………………

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si allegano:

1. Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in termini di validità.
2. Copia fotostatica del diploma di scuola media superiore.[2]
3. Altro ([3])………………………………………………………………………………..

Totale pagine inviate |__|__|

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

firma

[2] Sono titoli di istruzione secondaria superiore i diplomi rilasciati da istituti (statali, legalmente riconosciuti, paritari) quali: il ginnasio-liceo classico; il liceo scientifico; gli istituti tecnici; il liceo artistico; l'istituto magistrale; gli istituti professionali e gli istituti d'arte.

([3]) La presente istanza può essere corredata con documentazione comprovante le informazioni richieste con il presente modulo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MOD. UIC/MC - B

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Iscrizione di società nell'Albo di cui all'art. 16 della Legge n. 108/1996

LA SOCIETÀ

Denominazione o ragione sociale ....

Natura giuridica[1] |__|__|__|__| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ([2])

Numero REA |__|__|__|__|__|__|__|

CON SEDE LEGALE IN ITALIA

1. Indirizzo ....
2. CAP |__|__|__|__|__| 3. Comune .... 4. Provincia |__|__|
5. Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__| 6. Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|
7. Capitale sociale Euro ....
8. E-Mail....................................@..

ovvero

CON SEDE LEGALE ALL'ESTERO

Sede dell'organizzazione in Italia:

9. Indirizzo ....
10. CAP |__|__|__|__|__| 11. Comune .... 12. Provincia |__|__|
13. Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__| 14. Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|
15. Eventuale fondo di dotazione dell'organizzazione in Italia Euro ....
16.E-Mail....................................@..

Sede legale all'estero:

17. Stato estero.. 18. Città..
19. Indirizzo ....
20. Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|

([1]) Secondo la codifica allegata al Provvedimento.
([2]) Le società con sede legale all'estero devono indicare il codice fiscale della stabile organizzazione in Italia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGALE RAPPRESENTANTE

21. Cognome ....

22. Nome ....

23. Comune italiano o Stato estero di nascita ……………………………………………….24. Provincia ……

25. Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 26. Sesso (F o M) |__|

27. Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)

28. Indirizzo .... 29. CAP |__|__|__|__|__|

30. Comune .... 31. Provincia |__|__|

SEDI SECONDARIE

32. Indirizzo .... 33. CAP |__|__|__|__|__|

34. Comune .... 35. Provincia |__|__|

36. Indirizzo .... 37. CAP |__|__|__|__|__|

38. Comune .... 39. Provincia |__|__|

40. Indirizzo .... 41. CAP |__|__|__|__|__|

42. Comune .... 43. Provincia |__|__|

CHIEDE

l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'art. 16 della legge 7/3/1996, n. 108.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ([3]), che:

1) la società è stata costituita in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|;
2) è stata iscritta nel registro delle imprese in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|;
3) l'oggetto sociale prevede l'attività di mediazione creditizia;
4) l'attività di mediazione creditizia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell'art. 2 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287;
5) i soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo della società italiana o che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del

([3]) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come indicati nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516 ([4]);

6) i partecipanti al capitale della società italiana sono in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517 ([3]);
7) lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia avviene per il tramite dei soggetti di seguito indicati :

……………………………………….. (cognome e nome)	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (codice fiscale)	………………… (n. di iscrizione)
……………………………………….. (cognome e nome)	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (codice fiscale)	………………… (n. di iscrizione)
……………………………………….. (cognome e nome)	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (codice fiscale)	………………… (n. di iscrizione)
……………………………………….. (cognome e nome)	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (codice fiscale)	………………… (n. di iscrizione)
……………………………………….. (cognome e nome)	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (codice fiscale)	………………… (n. di iscrizione)
……………………………………….. (cognome e nome)	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (codice fiscale)	………………… (n. di iscrizione)
……………………………………….. (cognome e nome)	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (codice fiscale)	………………… (n. di iscrizione)

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

([4]) Per i cittadini di uno Stato estero si attesta inoltre la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilità in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si allegano:

- attestazioni di onorabilità dei soci in grado di esercitare il controllo ai sensi dell'art.23 del Testo Unico bancario;
- attestazioni di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- copia fotostatica del documento d'identità, in termini di validità, del legale rappresentante, degli altri esponenti aziendali e dei soci di controllo.

……………………….. , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

……………………………………………

firma

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

All. B/1

Onorabilità dei partecipanti al capitale della società di diritto italiano (art. 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517)

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso (F o M) |__|

nato il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Comune italiano o Stato estero di nascita .... provincia |__|__|

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ([5]):

A) di essere socio di controllo della società in virtù della sussistenza di una delle condizioni previste dall'art.23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come di seguito indicato:

☐ 1. disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

☐ 2. esercizio di influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la società partecipata;

☐ 3. diritto, in base ad accordi con altri soci, di nomina o di revoca della maggioranza degli amministratori;

☐ 4. possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

☐ 5. sussistenza, anche tra soci, dei rapporti di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella delle altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

6. assoggettamento a direzione comune in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

([5]) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Percentuale di capitale posseduta ....

B)

☐ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517, e in particolare dichiara:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

C)

☐ Per i cittadini di uno Stato estero, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità in tale Stato in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale;

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

Allega copia fotostatica del documento d'identità.

............................., lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....

firma

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

All. B/2

Onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni, comunque denominate, di amministrazione, direzione e controllo della società di diritto italiano o della stabile organizzazione in Italia di società estera (art. 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e art. 4 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516).

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso (F o M) |__|

nato il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Comune italiano o Stato estero di nascita .... provincia |__|__|

nella qualità di .... della società,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ([6]):

A)

☐ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 516. In particolare dichiara:

a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

([6]) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

d) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera c); le pene di cui alla lettera c) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

B)

☐ Per i cittadini di uno Stato estero, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità in tale Stato in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale;

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

Allega copia fotostatica del documento d'identità.

……………………….. , lì |__|__|/|__|__| / |__|__|__|__|

……………………………………………

firma

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MOD. UIC/MC - CAN

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Richiesta di cancellazione dall'Albo di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

LA SOCIETÀ o PERSONA FISICA

Denominazione o ragione sociale / cognome e nome ……………………………………………………………

Natura giuridica |__|__|__|__| Codice Fiscale (allineato a sinistra) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero di pratica UIC ……………………………………
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

Numero d'iscrizione ……………………………………

CHIEDE

la cancellazione dall'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della Legge n. 108/1996

A tal fine attesta([1]), barrando alternativamente una delle caselle sottostanti:

☐ a) la cessazione dell'attività di mediatore creditizio;

☐ b) la cessazione totale dell'attività di mediazione creditizia, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, per fusione, incorporazione o altra trasformazione che comunque comporti il venir meno della società iscritta;

☐ c) l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Si allega, per ciascuna delle ipotesi sopra elencate, opportuna documentazione giustificativa.

………………………….. , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

……………………………………
firma

([1]) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MOD. UIC/MC - VAR - A

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Comunicazione di variazione dei dati da parte di persone fisiche iscritte nell'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della Legge n. 108/1996

IL SOTTOSCRITTO

Cognome e Nome ....

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero di pratica UIC ....
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

Numero d'iscrizione ....

COMUNICA[1]

che, per effetto di variazioni intervenute, i seguenti dati sono così modificati:

A) ☐ **Domicilio in Italia**:

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune .... Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-Mail ....@..

B) ☐ **Residenza**:

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune / Stato estero .... Provincia |__|__|

---

[1] Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

☐ **Pronuncia di decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di "onorabilità"**

☐ **Pronuncia di sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di "onorabilità"**

☐ **Applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni**

☐ **Perdita del requisito di onorabilità previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 385/1993.**

……………………….. , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....

Firma

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MOD. UIC/MC - VAR - B

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Comunicazione di variazione dei dati da parte di società iscritte nell'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della Legge n. 108/1996

LA SOCIETÀ

Denominazione o ragione sociale ....

Natura giuridica |__|__|__|__| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero di pratica UIC ....
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

Numero d'iscrizione ....

COMUNICA[1]

che, per effetto di variazioni intervenute, i seguenti dati sono così modificati:

☐ **Denominazione o ragione sociale** ....

☐ **Natura giuridica** |__|__|__|__|

☐ **Sede legale in Italia**:

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune .... Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|

E-Mail ....@...

☐ **Capitale sociale** **Euro** ....

☐ **Stato estero della sede legale** ....

[1] Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

☐ **Stabile organizzazione in Italia**:

Indirizzo ……………………………………………………….. CAP |__|__|__|__|__|

Comune ………………………………………………………….. Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-Mail ……………………………………………@……………………………………..

☐ **Fondo di dotazione della stabile organizzazione in Italia Euro** ……………………….

☐ **Legale rappresentante**:

cognome ………………………………………. nome ………………………………………………..

N.B.: necessita l'attestazione di onorabilità, da compilare utilizzando l'allegato al Mod. UIC/MC – B.

☐ **Sede amministrativa** (se diversa dalla sede legale):

Indirizzo ……………………………………………………….. CAP |__|__|__|__|__|

Comune ………………………………………………………….. Provincia |__|__|

☐ **Sede secondaria**:

In ciascun quadro va indicato alternativamente:

I per l'istituzione di una nuova sede secondaria;

V per segnalare la variazione dell'indirizzo di una sede secondaria già in precedenza comunicata;

C per segnalare la chiusura di una sede secondaria già in precedenza comunicata.

Cod.		
☐	Dato da modificare	…………………………………………………………... (via - n. civico - CAP - comune - provincia)
	Dato modificato	…………………………………………………………... (via - n. civico - CAP - comune - provincia)

Cod.		
☐	Dato da modificare	…………………………………………………………... (via - n. civico - CAP - comune - provincia)
	Dato modificato	…………………………………………………………... (via - n. civico - CAP - comune - provincia)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Soggetti per il tramite dei quali viene esercitata l'attività di mediazione:
In ciascun quadro indicare alternativamente:

N per segnalare un nuovo mediatore creditizio attraverso il quale avviene lo svolgimento dell'attività;
C per segnalare la cessazione di un mediatore già in precedenza segnalato.

☐ **N**:

- nuovo mediatore:

cognome e nome …………………… luogo e data di nascita ………..……… |__|__| / |__|__| / |__|__|

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. iscrizione ………….

☐ **C**:

- cessazione del mediatore già in precedenza segnalato:

cognome e nome …………………… luogo e data di nascita ………..……… |__|__| / |__|__| / |__|__|

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. iscrizione ………….

☐ **Variazione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo:**

☐ Cessazione dell'esponente ……………………………………………..…………………. (cognome e nome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (codice fiscale) ……………………………… (tipo carica)

☐ Nuovo esponente ……………………………………………………….. (cognome e nome) ………………………… (tipo carica)

☐ **Variazione dei soci di controllo:**

☐ Cessazione del socio ……………………………. (cognome e nome) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (codice fiscale)

☐ Nuovo socio ……………………………………………………. (cognome e nome)

N.B.: per ciascun nuovo esponente o socio di controllo necessita l'attestazione di onorabilità, da compilare utilizzando gli allegati al Mod. UIC/MC – B.

……………………….. , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

………………………………
firma del Rappresentante legale

05A04509

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo del Senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 16, della legge n. 168/1989, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria;

Visto il decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale è stato modificato lo statuto di autonomia di questa Università;

Visto il verbale n. 10 del 15 giugno 2004 con il quale il Senato accademico integrato ha approvato la modifica degli articoli 2.3, 2.7, 5.3, 6.4, 6.5 e 3.6 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;

Vista la nota del 23 aprile 2005, prot. 1100 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha approvato le proposte di modifica degli articoli sopra indicati;

Decreta:

Gli articoli 2.3, 2.7, 5.3, 6.4, 6.5 e 3.6 dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono così modificati:

«Art. 2.3 (*Il Senato Accademico*). — 1. Al senato accademico spetta il compito di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Università, fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Università per l'adozione dei rispettivi piani di attività.

Per l'esercizio dei compiti di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, il Senato:

a) modifica, a composizione integrata secondo il comma 2 del successivo art. 7.5, lo statuto;

b) approva annualmente il bando di ammissione degli studenti all'Università, eventualmente definendo il numero degli studenti da ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed esplicitando in tal caso i criteri per la formulazione delle graduatorie;

c) coordina le attività delle facoltà e delle altre strutture didattiche, in particolare predispone il calendario accademico, anche sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del centro residenziale;

d) valuta le istanze e le proposte avanzate dal consiglio degli studenti in merito all'organizzazione della didattica ed alla sua qualità ed assume al riguardo le opportune delibere;

e) determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio dell'attività didattica e scientifica, e del personale docente e ricercatore ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attività;

f) formula al consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza, e al direttore amministrativo proposte riguardo alla distribuzione del personale tecnico amministrativo;

g) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero;

h) approva ed eventualmente modifica il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento didattico d'Ateneo e gli altri regolamenti interni dell'Università; esprime motivato parere al consiglio di amministrazione sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità predisposto dal direttore amministrativo;

i) delibera l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'Università, di cui al successivo art. 3.1;

l) approva, sentito il consiglio degli studenti, il piano pluriennale di sviluppo dell'Università;

m) delibera la ripartizione, tra le diverse strutture scientifiche e didattiche, delle risorse finanziarie che il bilancio dell'Università destina alla didattica e alla ricerca;

n) valuta, sentita la commissione didattica di Ateneo di cui all'art. 2.8 e il nucleo di valutazione di Ateneo, l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti in materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali provvedimenti;

o) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal rettore;

p) designa i membri del nucleo di valutazione di Ateneo;

q) approva le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale;

r) propone l'istituzione dei centri universitari e interuniversitari, sentito il consiglio di amministrazione;

s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Università.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per gli argomenti di cui alle voci *e), f), h), i), l), m)*, il senato accademico delibera sentito il comitato di coordinamento e programmazione. Il parere del comitato di coordinamento e programmazione deve essere riportato nel verbale del senato accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria di norma almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dal rettore stesso o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo richiedano il consiglio degli studenti o il comitato di coordinamento e programmazione.

Il rettore dà esecuzione alle delibere del senato accademico nell'ambito delle sue competenze ed all'occorrenza emana provvedimenti d'urgenza, riferendone per la ratifica nella prima adunanza utile.

Entro il mese di luglio di ciascun anno il senato accademico approva le linee generali del piano di attività annuale fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione.

Le norme per il funzionamento del senato accademico sono definite dal regolamento generale d'Ateneo.

3. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi di facoltà;

c) da direttori di dipartimento, in numero pari a quello dei presidi, designati in concomitanza alle elezioni del rettore, dai membri del comitato di coordinamento e programmazione, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza nell'organismo delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo;

d) da due rappresentanti degli studenti eletti direttamente da questa categoria, secondo le modalità previste per l'elezione degli studenti in seno al consiglio di amministrazione;

e) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da eleggere secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo senza influire sul numero legale:

il pro-rettore;

il direttore amministrativo o suo delegato;

il presidente del centro residenziale o suo delegato;

Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.».

«Art. 2.7 (*Il Consiglio degli studenti*). — Il consiglio degli studenti è l'organo permanente di rappresentanza del corpo studentesco nei rapporti con le altre strutture dell'Università.

Spetta al consiglio degli studenti:

a) avanzare proposte alle facoltà ed al senato accademico in merito alla organizzazione della didattica ed alla sua qualità;

b) esprimere parere sugli ordinamenti didattici, sull'organizzazione dei servizi, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione del tutorato;

c) formulare proposte al rettore per la redazione del bilancio di previsione dell'Università;

d) formulare proposte e concorrere all'organizzazione delle attività del tempo libero nell'ambito del centro residenziale;

e) concorrere all'organizzazione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organismi universitari;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti generali e particolari dell'Università.

L'Università fornisce i supporti logistici di personale e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio.

Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite da un apposito regolamento.

Tale regolamento deve prevedere l'elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.

Gli organismi, cui i pareri e le proposte del Consiglio degli studenti sono indirizzati, sono tenuti a motivare le loro determinazioni in merito eventualmente difformi.

Il consiglio degli studenti dura in carica due anni ed è composto dagli studenti che fanno parte delle rappresentanze nei consigli di facoltà e nel consiglio di amministrazione dell'Università, nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione del centro residenziale.».

«Art. 5.3 (*Regolamenti*). — 1. Il regolamento generale d'Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione complessiva dell'Università, alle modalità di elezione degli organi e precisa le modalità di attuazione dei principi generali stabiliti dal presente statuto.

Il regolamento generale d'Ateneo è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Il regolamento generale d'Ateneo è emanato dal rettore.

2. Il regolamento didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione.

Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed è emanato con decreto del rettore.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati secondo le procedure previste dal regolamento didattico di Ateneo e sono emanati con decreto del rettore. I regolamenti didattici delle scuole di specializzazione sono approvati dal senato accademico su proposta dei consigli delle scuole.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Il regolamento per il dottorato di ricerca contiene le norme generali di istituzione e funzionamento dei corsi. Il regolamento è approvato dal senato accademico, sentiti il comitato di coordinamento e programmazione e il consiglio di amministrazione per quanto di sua competenza, ed è emanato dal rettore.

5. I regolamenti delle facoltà, dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione e dei dipartimenti, deliberati a maggioranza assoluta dai rispettivi consigli, sono approvati dal senato accademico, il quale, per gli aspetti di carattere amministrativo-contabile, acquisisce il parere del consiglio di amministrazione.

6. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame.

In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore.

Il senato accademico, può, per una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito.

Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito, con deliberazione adottata dalla maggioranza dei componenti.

Quando tale maggioranza non sia raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.».

«Art. 6.4 (*Il consiglio di amministrazione del centro residenziale*). — Il consiglio di amministrazione del centro residenziale è composto dal presidente, da due professori di ruolo, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto, tra il personale universitario, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali, da due rappresentanti degli studenti, dal direttore amministrativo del centro residenziale e da un rappresentante designato dalla regione Calabria.

Tutte le rappresentanze vengono elette per un biennio dalle rispettive categorie in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Università.

Con voto consultivo e senza influire sul numero legale fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, i direttori dei centri che svolgono attività di supporto a quelle del centro residenziale, elencati nella tabella C.

Il consiglio di amministrazione approva il programma annuale di attività del centro residenziale predisposto dal presidente.

Tale programma viene, quindi, presentato al consiglio di amministrazione dell'Università che in base ad esso assegna i fondi di cui all'art. 6.1.

Ad avvenuta assegnazione dei fondi, il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo del centro residenziale e predispone il bando annuale per i servizi del centro.

Inoltre il consiglio di amministrazione del centro:

approva il regolamento di utilizzo del centro residenziale;

predispone la pianta organica del centro residenziale;

approva il bilancio consuntivo;

approva il bando di assegnazione degli alloggi di servizio e le relative graduatorie;

delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio, previo parere obbligatorio del comitato di garanzia;

delibera sulle questioni ad esso poste dal presidente, dal direttore amministrativo e dal comitato di garanzia.

Per lo svolgimento dei propri compiti il consiglio di amministrazione del centro residenziale può avvalersi di apposite commissioni nominate dal presidente.».

Art. 6.5 (*Il Comitato di garanzia*). — Il comitato di garanzia è nominato dal rettore con apposito decreto ed è composto:

a) dal presidente, designato dal rettore tra i professori di prima fascia residenti nel centro residenziale;

b) da un professore di ruolo o da un ricercatore designato dal consiglio di amministrazione del centro residenziale tra i propri membri;

c) da uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Università;

d) da un rappresentante designato dalla regione Calabria.

Il mandato del presidente e dei membri del comitato di garanzia ha durata biennale.

La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera *b*) del precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.

Il comitato di garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità o almeno due degli altri membri ne richiedano al presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.

Il comitato di garanzia, agendo o autonomamente o su richiesta del rettore o del presidente del centro residenziale,

a) verifica la qualità dei servizi offerti dal centro effettuando o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene, sanità e sicurezza di persone e cose degli alloggi nonché sul servizio di mensa, e ne dà informazione al rettore e al consiglio di amministrazione del centro nei tempi e secondo le modalità previste dal regolamento dello stesso;

b) accerta che le strutture del centro residenziale siano utilizzate dai legittimi assegnatari;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti dei servizi del centro o tramite i docenti ivi residenti e li trasmette al consiglio di amministrazione del centro stesso dopo averli istruiti;

d) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione del centro residenziale sulla congruità delle quote di canone di locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi è tenuto a versare al centro stesso;

e) predispone annualmente una relazione sui servizi forniti dal centro residenziale alle strutture dell'Università che abbiano ricevuto finanziamenti a ciò destinati.».

«Art. 3.6 (*I Consigli dei corsi di studio*). — 1. Le facoltà in cui sono attivati i corsi di laurea e di laurea specialistica possono costituire i consigli di tali corsi.

2. I Consigli di corso di laurea e di laurea specialistica:

a) formulano per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito:

alle modifiche del regolamento didattico d'Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di studio;

alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili;

alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore;

alla richiesta di nuovi posti;

alle nomine di professori a contratto;

b) organizzano e coordinano il servizio di tutorato per gli studenti in conformità con quanto previsto in merito dal regolamento didattico di Ateneo;

c) organizzano e coordinano le attività didattiche previste per il conseguimento del titolo di studio;

d) propongono l'attivazione e la disattivazione di corsi;

e) propongono il regolamento didattico dei corsi di studio e le relative modifiche;

f) formulano richieste di professori a contratto;

g) formulano richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

h) predispongono il manifesto degli studi;

i) esaminano e approvano i piani di studio individuali degli studenti;

l) deliberano proposte di sperimentazione e di adozione di nuove modalità di insegnamento;

m) approvano la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio;

n) gestiscono i laboratori didattici ed eventuali altri spazi assegnati;

o) deliberano in merito all'impiego delle risorse disponibili loro assegnate per lo svolgimento delle attività didattiche, con particolare riferimento allo svolgimento della prova finale.

3. Il consiglio dei corsi di studio è costituito:

a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti ai corsi stessi in accordo alla programmazione didattica annuale della facoltà;

b) dai ricercatori che nei corsi di studio svolgono la loro attività didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facoltà;

c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;

d) dai rappresentanti degli studenti;

e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Il regolamento generale di Ateneo stabilisce per tutti i Consigli dei corsi di studio la consistenza e le modalità di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere *d)* ed *e)*, nonché i limiti di intervento dei docenti di cui alla lettera *c)*.

4. Il consiglio dei corsi di studio elegge il presidente tra i suoi componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia o, in via subordinata, di professore di ruolo di seconda fascia.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.

Il presidente è nominato con decreto del rettore, dura in carica due anni accademici e non può essere eletto più di due volte consecutive.

5. Il presidente del consiglio di corso di studio:

a) sovrintende e coordina le attività del corso;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio del corso;

Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dalle facoltà.

Il presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al corso di studio un presidente vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o di temporaneo impedimento a esercitare la carica.

Il presidente vicario dei corsi di laurea o di laurea specialistica è nominato dal rettore con apposito decreto.

6. Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei consigli di corso di laurea e di laurea specialistica durano in carica due anni accademici.

Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici.

7. Per i corsi di laurea e di laurea specialistica connessi dal riconoscimento integrale dei crediti e aventi la stessa denominazione è possibile costituire, previa delibera del consiglio di facoltà, un unico consiglio di corso di studio. Per i corsi di laurea e di laurea specialistica connessi dal riconoscimento integrale dei crediti o afferenti alla stessa classe ma aventi diversa denomi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nazione, è possibile costituire, previa delibera del consiglio di facoltà, un unico consiglio di corso di studio. Ove previsto dal regolamento di facoltà, il consiglio unificato dei corsi di studio può tenere riunioni in composizione separata per questioni specifiche attinenti soltanto ai corsi di laurea o ai corsi di laurea specialistica.

8. Previa delibera del consiglio di facoltà, su proposta motivata dei consigli dei singoli corsi di studio interessati, è possibile costituire uno o più consigli di coordinamento dei corsi di studio che comprendono più corsi di studio attivati presso la facoltà. Al consiglio di coordinamento degli studi competono le medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio che sostituiscono.

I regolamenti di facoltà determinano le modalità per l'eventuale istituzione e l'articolazione dei consigli di coordinamento dei corsi di studio.

9. Le competenze, la composizione, le modalità di elezione del presidente e di designazione del presidente vicario per i consigli unificati e i consigli di coordinamento dei corsi di studio sono indicate nei precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

10. Il consiglio di corso interfacoltà è costituito:

a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti al corso in accordo alla programmazione didattica annuale delle facoltà;

b) dai ricercatori che nel corso interfacoltà svolgono la loro attività didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facoltà;

c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;

d) dai rappresentanti degli studenti;

e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la consistenza e le modalità di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere *d)* ed *e)*, nonché i limiti d'intervento dei docenti di cui alla lettera *c)*.

11. Al consiglio di corso di studio interfacoltà competono le medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio, specificate al comma 2 del presente articolo, fatto salvo che, nel caso di specie, i referenti di cui alla lettera *a)* del citato comma siano i presidi delle facoltà concorrenti alla costituzione del corso.

Entro un anno dalla sua costituzione, il consiglio di corso di studio interfacoltà redige il regolamento didattico del corso e lo sottopone all'approvazione delle facoltà che concorrono alla costituzione del corso medesimo.

Il regolamento, con il parere favorevole delle facoltà, è sottoposto all'approvazione del senato accademico ed è promulgato dal rettore con apposito decreto.

12. I consigli di corso di studio interfacoltà eleggono il presidente, di norma tra i componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia e subordinatamente di professore di ruolo di seconda fascia.

Le votazioni avvengono secondo le medesime modalità dell'elezione del presidente del consiglio di corso di laurea e di laurea specialistica, specificate al comma 4 del presente articolo.

Il presidente è nominato dal rettore, resta in carica due anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Il presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al corso di studio un presidente vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

Il presidente vicario è nominato dal rettore con apposito decreto.

Il Presidente del corso di studio interfacoltà:

a) sovrintende e coordina le attività del corso;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio del corso;

Il Presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo assegnato al corso o destinato allo scopo dalle facoltà che concorrono alla costituzione del corso medesimo.

13. In fase di prima attivazione di un corso di studio interfacoltà tutte le funzioni del consiglio di corso sono esercitate da un comitato nominato dal rettore e costituito:

a) dai presidi di ciascuna delle facoltà che concorrono alla costituzione del corso di studio, o da loro delegati;

b) da due docenti di prima o di seconda fascia di ciascuna delle facoltà suddette, designati dai rispettivi consigli di facoltà.

Il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri generali di funzionamento del comitato e la durata in carica dello stesso.

14. Il consiglio di corso di studio interfacoltà può istituire una giunta di corso a cui possono essere delegate alcune o tutte le prerogative del consiglio stesso.

La composizione, il funzionamento e la durata in carica della giunta sono definiti dal regolamento del corso di studio interfacoltà.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Arcavacata di Rende, 2 maggio 2005

Il rettore: LATORRE

05A04915

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 maggio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2636
Yen giapponese	135,62
Lira cipriota	0,5770
Corona ceca	30,270
Corona danese	7,4430
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68735
Fiorino ungherese	252,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,2133
Corona svedese	9,2260
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	39,075
Franco svizzero	1,5430
Corona islandese	83,29
Corona norvegese	8,0956
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3150
Leu romeno	36120
Rublo russo	35,3750
Nuova lira turca	1,7460
Dollaro australiano	1,6701
Dollaro canadese	1,6049
Yuan cinese	10,4582
Dollaro di Hong Kong	9,8552
Rupia indonesiana	11909,43
Won sudcoreano	1269,41
Ringgit maltese	4,8016
Dollaro neozelandese	1,7823
Peso filippino	68,658
Dollaro di Singapore	2,0934
Baht tailandese	50,371
Rand sudafricano	8,1124

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A05253

MINISTERO DELLA SALUTE

Pianificazione delle attività per l'avvio del progetto di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004.

Il Ministero della salute (Direzione generale del sistema informativo - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici) e l'Agenzia italiana del farmaco hanno definito la pianificazione delle attività per l'avvio del progetto di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004.

Il documento, che indica tempi, modalità e contenuti degli adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale, è stato inviato alle associazioni di categoria interessate ed è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute.

05A04913

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35862 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Usai Materie Plastiche S.r.l.», con sede in Guspini (Cagliari), unità di Guspini (Cagliari), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 35863 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Infogroup S.r.l., con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35864 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento, art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della «Zincocelere S.p.a.», con sede in Point-Saint-Martin (Aosta), unità di Cavaglià (Biella) e Point-Saint-Martin (Aosta), per il periodo dal 4 marzo 2005 al 3 settembre 2005.

Con decreto n. 35865 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della «Sardinia Gold Mining S.p.a.», con sede in Furtei (Cagliari), unità di Furtei (Cagliari), per il periodo dal 13 dicembre 2004 al 12 dicembre 2005.

Con decreto n. 35866 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Fratelli Piacenza S.p.a.», con sede in Pollone (Biella), unità di Pollone (Biella), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 35867 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività della «Nestlè Italiana S.p.a.», con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 7 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 35868 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della «Fincolor Group S.p.a.», con sede in Riccione (Rimini), unità di Reggio nell'Emilia, Riccione (Rimini), Terni e Gorle (Bergamo), per il periodo dal 14 gennaio 2005 al 13 gennaio 2007.

Con decreto n. 35869 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Meccanotessile Guido Regis Società in accomandita semplice», con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 35870 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Vulcanair S.p.a.», con sede in Napoli, unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006.

Con decreto n. 35871 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Tecno System S.p.a.», con sede in Mercenasco (Torino), unità di Mercenasco (Torino) e Ivrea (Torino), per il periodo dal 6 dicembre 2004 al 5 dicembre 2005.

Con decreto n. 35872 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Filatura Pettinata Mino di Mino Dante & C. Società in accomandita semplice», con sede in Curino (Biella), unità di Curino (Biella), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 35873 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Cartotecnica Sit S.r.l.», con sede in Alpignano (Torino), unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 29 novembre 2004 al 28 novembre 2005.

Con decreto n. 35874 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Orsa Sud S.r.l.», con sede in Pisticci (Matera), unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 14 dicembre 2004 al 13 dicembre 2005.

Con decreto n. 35875 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Newlast S.r.l.», con sede in Tortona (Alessandria), unità di Tortona (Alessandria) e Castellanza (Varese), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 35876 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Faem S.r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Sarno (Salerno), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 35877 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività della «Gestioni Cap S.p.a.», con sede in Venaria Reale (Torino), unità di Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 15 novembre 2004 al 14 novembre 2005.

Con decreto n. 35878 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Italo Ellena S.r.l.», con sede in Masserano (Biella), unità di Masserano (Biella), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 35879 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Tinto Sud S.r.l.», con sede in Pignataro Maggiore (Cesena), unità di Pignataro Maggiore (Cesena), per il periodo dal 22 novembre 2004 al 21 novembre 2005.

Con decreto n. 35880 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività della «Raco S.p.a.», con sede in Attimis (Udine), unità di Gonars (Udine), per il periodo dal 2 agosto 2004 al 1° agosto 2005.

Con decreto n. 35881 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività della «Transcatab S.p.a.», con sede in San Nicola La Strada (Caserta), unità di San Nicola La Strada (Caserta) e Pastorano (Caserta), per il periodo dal 6 dicembre 2004 al 5 dicembre 2005.

Con decreto n. 35882 del 20 aprile 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5 legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Divi Camiceria di Gallone Cosimo & C. Società in accomandita semplice», con sede in Latiano (Brindisi), unità di Latiano (Brindisi), per il periodo dall'8 novembre 2004 al 7 novembre 2005.

05A04914

Istruttoria per lo scioglimento di quattro società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative:

1) società cooperativa «Valentino Event'S soc.coop. ONLUS a r.l.», con sede legale in Castellaneta, viale dei Pini, n. 102, costituita per rogito notaio dott. Marco Monti in data 29 giugno 2001, repertorio n. 7691, raccolta n. 2155, posiz. BUSC n. 3174/, codice fiscale n. 90128380731, R.E.A. n. 141389;

2) società cooperativa «Satirya Centro di turismo sociale soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Duca degli Abruzzi, n. 11, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore in data 22 maggio 1980, repertorio n. 345, raccolta n. 117, posiz. BUSC n. 1360/177600, codice fiscale n. 90002570738, R.E.A. n. 70435;

3) società cooperativa «Eurocoop soc. coop. a r.l.», con sede legale in Mottola (Taranto), via Sansonetti n. 56, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Cioffi in data 1° luglio 1997, repertorio n. 22304, raccolta n. 5594, posiz. BUSC n. 2539/282676, codice fiscale 02165990736, R.E.A. n. 126973;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4) società cooperativa «Arcadia cooperativa agricola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Massacra (Taranto), via Saffi, n. 1, costituita per rogito notaio dott. Angelo Raffaele Quaranta in data 5 agosto 1983, repertorio n. 1207, raccolta n. 478, posiz. BUSC n. 1567/200372, codice fiscale 00885930735, R.E.A. n. 80667.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative, come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001, è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale Bestat, n. 33 - 74100 Taranto.

05A04958

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Nord Edil S.c.r.l.», in Alessandria

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Nord Edil S.c.r.l.» con sede in Alessandria, via Tripoli n. 22, costituita per rogito notaio Ricaldone Raffaella di Alessandria in data 5 luglio 2001, repertorio n. 3703, codice fiscale e numero d'iscrizione registro imprese 01928880069, R.E.A. n. 211589 che, dagli accertamenti eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A05024

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di nove società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione sotto elencate, che dagli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa Direzione provinciale del lavoro, Servizio politiche del lavoro, U.O. Cooperazione, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano - Tel. 02/6792316 - Centralino 02/67921 - Fax 02/6792349, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa Direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sotto citate società cooperative al fine della cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

1) Società cooperativa «Brianza a r.l.», sede legale Milano, Corso Lodi n. 12, costituita per rogito notaio dott. Nicola Rivani Farolfi di Paullo in data 31 marzo 1987, repertorio n. 56338, racc. n. 2484, BUSC n. 13052/229257, registro società tribunale di Milano n. 273557, volume n. 7053 fascicolo n. 7, codice fiscale e numero trascrizione al registro imprese 08757830156, REA n. 1254178. In liquidazione volontaria dal 6 giugno 1989. Bilancio finale di liquidazione approvato il 15 maggio 1990 e depositato alla cancelleria delle società commerciali del tribunale di Milano in data 15 giugno 1990. In fallimento dal 22 maggio 1997. Fallimento chiuso il 19 marzo 1998 per inesistenza dell'attivo.

2) Società cooperativa «S. Maurizio a r.l.», sede legale Vimercate (Milano), Largo Pontida n. 14, costituita per rogito notaio dott. Mario Ventura di Castellanza in data 8 luglio 1977, repertorio n. 25289, racc. n. 2773, BUSC n. 9547/154226, codice fiscale: mancante, numero registro società tribunale di Monza 13826.

3) Società cooperativa «Findue a r.l.», in liquidazione volontaria dal 5 agosto 1953, sede legale Milano, via Cosimo del Fante n. 7, costituita il 2 febbraio 1944 per rogito notaio dott. A. Brambilla di Milano, repertorio n. 9089, racc. (mancante), tribunale di Milano, registro società n. 46040, volume n. 1611, fasciscolo n. 4923, codice fiscale mancante, REA (mancante), numero registro ditte (mancante), BUSC n. 3837/20168. Liquidatore: Ferri Enrico (deceduto l'8 maggio 1967). Presidente del Collegio sindacale: Cassani Massimo (anagraficamente irreperibile).

4) Società cooperativa «S. Matteo a r.l.» in liquidazione volontaria dal 15 settembre 1964, sede legale Legnano (Milano), Piazza Europa n. 6, costituita il 25 gennaio 1961 per rogito notaio dott. Andrea Fugazzola di Legnano, repertorio (mancante), racc. (mancante), tribunale di Milano, registro società n. 110924, volume n. 2914, fascicolo n. 24, codice fiscale mancante, REA n. 577945, numero registro ditte (mancante), BUSC n. 4408/90342.

5) Società cooperativa «Lavoratori idraulici riscaldamento elettricità e affini a r.l.», sede legale Milano, viale Padova n. 100, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gallizia di Milano in data 31 gennaio 1946, repertorio n. 15659, racc. n. 7101, BUSC n. 3689/7013, codice fiscale mancante, registro società tribunale di Milano n. 52087, volume n. 1733, fascicolo n. 6407.

6) Società cooperativa «Rossella a r.l.» in liquidazione, sede legale Gorgonzola (Milano), via dei Chiosi n. 4, costituita per rogito notaio dott. Domenico Acquarone Di Melegnano in data 25 ottobre 1973, repertorio n. 16206, racc. n. 2366, BUSC n. 7965/127843, codice fiscale n. 02920690159, registro società tribunale di Milano n. 156310, volume n. 3828, fascicolo n. 10, registro ditte di Milano n. 868231. Liquidatore: Bertoletti Giovanni.

7) Società cooperativa «Agricola di Magenta a r.l.» in liquidazione volontaria dal 16 febbraio 1947, sede legale Magenta (Milano), via Garibaldi n. 12, costituita il 27 agosto 1919 per rogito notaio dott. (dato mancante) di (dato mancante), repertorio (mancante), racc. (mancante), tribunale di Milano registro società n. 13889, volume n. 532, fascicolo n. 1181, codice fiscale mancante, REA (mancante), numero registro ditte (mancante), BUSC n. 4368/14321. Liquidatore: Barbaglia Paolo fu Paolo domiciliato in Magenta (altri dati mancanti).

8) Società cooperativa «Edificatrice Viscontea a r.l.» in liquidazione volontaria dal 20 dicembre 1971, sede legale Monza (Milano), via Manzoni n. 20, costituita il 27 giugno 1967 per rogito notaio dott. Giuseppe Cazzaniga di Monza, repertorio n. 249182, racc. (mancante), tribunale di Monza registro società n. 5759, volume, fascicolo, codice fiscale mancanti, registro ditte Milano (mancante), REA n. 812556, BUSC n. 5862/99839. Liquidatore: Sila Romeo (deceduto il 23 novembre 1973).

9) Società cooperativa «Acli Istituto provinciale Paolo Pini di Affori a r.l.» in liquidazione volontaria dal 17 febbraio 1977, sede legale Milano, via Ippocrate n. 45, costituita il 10 ottobre 1956 per rogito notaio dott. Domenico Moretti di Milano, repertorio n. 33974, racc. n. 10492, tribunale di Milano registro società n. 97844, volume (mancante), fascicolo (mancante), codice fiscale mancante, REA (mancante), registro ditte n. 496377, BUSC n. 97/56273. Liquidatore: Fioriello Gaetano (deceduto nel 1987). Presidente del Collegio sindacale: Dotti Carlo (deceduto il 1° agosto 1980).

05A05025

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore, in scioglimento senza liquidatore della società cooperativa «ICOSER - Impianti costruzioni servizi» a r.l., in Casarano.

È in corso l'istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministro delle attività produttive in data 15 ottobre 2003, in scioglimento senza liquidatore, ai sensi dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, della società cooperativa «ICOSER - Impianti costruzioni servizi» a r.l., con sede legale in Casarano (Lecce), via Ombrione, costituita in data 19 dicembre 1994 con atto a rogito del notaio dott. Aromolo Italo di Casarano (Lecce), REA 178925.

Sulla base della nota del Ministero delle attività produttive prot. 1576032 del 25 marzo 2005 risulta che la società cooperativa sopra specificata si trova nelle condizioni previste dai decreti ministeriali 17 luglio 2003.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire opposizione all'emanazione del predetto provvedimento, motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - via L. Ariosto n. 81 - 73100 Lecce.

05A04963

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo S.V.S., in Perugia

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 20 aprile 2005 il seguente organismo:

S.V.S. - via Mario Angeloni n. 115 - Perugia

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A04951

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo CERED.Com, in Castel del Piano

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 20 aprile 2005 il seguente organismo:

CERED.Com, via Strozzacapponi n. 90 - Castel del Piano (Perugia)

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A04952

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo A.I.G. S.a.s. di Giancarlo Attinà, in Milano.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 20 aprile 2005 il seguente organismo:

A.I.G. S.a.s. di Giancarlo Attinà, via Rogoredo n. 21/E - Milano

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A04953

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Ingegneria & Certificazioni S.n.c. di R. Pozzo & C., in Mosso.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 7 aprile 2005 il seguente organismo:

Ingegneria & Certificazioni S.n.c. di R. Pozzo & C.
Località Curione 1 - Mosso (Biella)

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A04954

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo AEMP Engineering Service S.r.l., in Bitonto.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 20 aprile 2005 il seguente organismo:

AEMP Engineering Service S.r.l., via R. Tauro 90 - Bitonto (Bari)

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A04955

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketotifene EG»

Estratto determinazione A.I.C. n. 104 del 18 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.C.I.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «KETOTIFENE EG» nelle forme e confezioni: «2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse, «1 mg/5 ml Sciroppo flacone 200 ml»

. Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico, 31, cap 20124, codice fiscale 12432150154.

Confezione: «2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse:

AI.C. n. 03555501.0 (in base 10) 11XIQ2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni 240.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Ketotilene fumarato acido 2,75 mg (pan a 2 mg di Ketotifene);

eccipienti: lattosio 36,5 mg; cellulosa acetoftalato 41,0 mg, idrossipropilmetilcellulosa 21,11 mg; silice precipitata 0,4 mg; magnesio stearato 3 mg; talco 1,75 mg; polietilenglicole 6000, 0,22 mg; titanio biossido (E 171) 0,63 mg; ferro ossido giallo (E172) 0,04 mg.

Confezione: «1 mg/5 ml sciroppo» flacone 200 ml:

A.I.C. n. 035555022 (in base 10) 11X1QG (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Consorzio Farrnacutico Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinoe), Strada Paduni 240.

Composizione: 1 ml di sciroppo contiene:

attivo: Ketotifene fumarato acido 2,76 mg (pan a 2 mg di Ketotifene);

eccipienti: aroma fragola 0,11 mg; propile p-idrossibenzoato 0,17 mg; metile pidrossibenzoato 0,33 mg; acido citrico anidro 2,1 mg; sodio fosfato bibasico anidro 3,2 mg; saccarosio 300 mg; sorbitolo 70% 500 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattarnento sintomatico della rinite allergica.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 033831, relativo al farmaco «CHETOFEN» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse;

A.I.C. n. 035555010 (in base 10) 11X1Q2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 2,46;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): €4,07.

Confezione: «1 mg/5 ml sciroppo» flacone 200 ml:

A.I.C. n. 035555022 (in base 10) 11X1QG (in base 32):

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esciusa): €3,34;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): €5,51.

Condizioni e modalità d'impiego: perle confezioni:

A.I.C. n. 035555010 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse e AIC n 035555022 «1 mg/5 ml sciroppo» flacone 200 ml si applicano le condizioni di cui alla Nota 89.

Classificazione al fini della fornitura

confezione: A.I.C. n. 035555010 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035555022 «1 mg/5 ml sciroppo» flacone 200 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04880

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plander»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 227 del 29 aprile 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PLANDER, anche nelle forme e confezioni: «40.000 — 50g/500 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml, «70.000 - 30g/500 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre, 41-43, cap 37063, codice fiscale n. 00227080231.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Confezione: «40.000 - 50 g/500 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml:

A.I.C. n. 022501050 (in base 10) 0PGPPU (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Zona Industriale - Tito Scalo (Potenza);

composizione: ogni flacone da 500 ml contiene:

principio attivo: destrano (peso molecolare medio 70.000) 30 g, in soluzione fisiologica (cloruro di sodio 0,9%);

eccipienti: sodio cloruro 0,9 g/100 ml acqua p.p.i. quanto basta a 500 ml; osmolarità teorica: 308 mOsm/l.

Confezione: «70.000 - 30 g/500 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 022501062 (in base 10) 0PGPQ6 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Zona Industriale - Tito Scalo (Potenza);

composizione: ogni flacone da 500 ml contiene:

principio attivo: destrano (peso molecolare medio 70.000) 30 g, in soluzione fisiologica (cloruro di sodio 0,9%);

eccipienti: sodio cloruro 0,9 g/100 ml acqua p.p.i. quanto basta a 500 ml; osmolarità teorica: 308 mOsm/l.

Indicazioni terapeutiche: per la confezione: «40.000 - 50 g/500 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml:

insufficienza cardiocircolatoria da riduzione di volume plasmatico;

chirurgia vascolare a cuore aperto quale aggiunta al liquido di perfusione della macchina cuore-polmoni;

arteriopatie periferiche al III e IV stadio di Fontaine (dolori a riposo e lesione trofiche). Il prodotto può essere usato per la profilassi delle trombosi venose e dell'embolia polmonare in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici associati ad alto rischio di complicazioni trombo-emboliche (es. chirurgia dell'anca).

Per la confezione: «70.000 - 30 g/500 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml:

insufficienza cardiocircolatoria da riduzione di volume plasmatici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «40.000 - 50 g/500 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml:

A.I.C. n. 022501050 (in base 10) 0PGPPU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «70.000 - 30 g/500 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml:

A.I.C. n. 022501062 (in base 10) 0PGPQ6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 022501050 «40.000 - 50 g/500 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 022501062 «70.000 - 30 g/500 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04883

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Telmidon»

Estratto determinazione A.I.C. n. 231 del 29 aprile 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TELMIDON nelle forme e confezioni: «1,5 mg compresse» 20 compresse, «3 mg compresse» 20 compresse, «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, cap 00156, codice fiscale 03589790587.

Confezione: «1,5 mg compresse» 20 compresse:

A.I.C. n. 036034015 (in base 10) 12CPGZ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118;

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bromazepam 1,5 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 132,5 mg; lattosio 118,5 mg, talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg.

Confezione: «3 mg compresse» 20 compresse:

A.I.C. n. 036034027 (in base 10) 12CPHC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118.

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bromazepam 3 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 133,3 mg; lattosio 115,5 mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg; ossido di ferro rosso (E172) 0,7 mg.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml:

A.I.C. n. 036034039 (in base 10) 12CPHR (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118;

composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: bromazepam 2,5 mg;

eccipienti: saccarina sodica 3,77 mg; edetato disodico 0,1 mg; acqua depurata 50 mg; aromi misti di frutta 30 mg; glicole propilenico quanta basta a 1 ml.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indicazioni terapeutiche: disturbi emotivi. Stati di tensione e di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia. Disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastro-intestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035647, relativo al farmaco BRIXOPAN e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1.5 mg compresse» 20 compresse:

A.I.C. n. 036034015 (in base 10) 12CPGZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «3 mg compresse» 20 compresse:

A.I.C. n. 036034027 (in base 10) 12CPHC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml:

A.I.C. n. 036034039 (in base 10) 12CPHR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036034015 «1,5 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036034027 «3 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036034039 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinate sogetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04882

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. 214 del 27 aprile 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrato a nome della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro, 1/A, Milano, con codice fiscale 11274810156.

Medicinale: AMBROXOL RKG:

confezione:

A.I.C. n. 033965017 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 033965043 - «adulti supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 033965056 - «bambini supposte» 10 supposte;

Medicinale: ERRESOLV:

confezione:

A.I.C. n. 035282019 - «30 mg/10 ml granulato per sciroppo» 1 flacone 100 g;

A.I.C. n. 035282021 - «15 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine,

è ora trasferita alla società: Dorom S.r.l., con sede in via Robert Koch 1.2, Milano, con codice fiscale n. 09300200152.

Con conseguente variazione della denominazione in: AMBROXOL DOROM.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04881

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lutrelef»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 228 del 29 aprile 2005

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: LUTRELEF, rilasciata alla società Ferring S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Senigallia, 18/2, cap 20161, codice fiscale 07676940153, è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «0,8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere liofihizzata + 1 flacone solvente da 10 ml + componente 1 (siringa speciale in vetro con adattatore) + componente 2 (Codice A.I.C. n. 026948036) viene autorizzata la confezione «0,8 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente da 10 ml + componente 1 (siringa speciale in plastica costituita da adattatore + stantuffo e custodia in plastica) + componente 2 (Codice A.I.C. n. 026948048).

Il tappo di gomma della fiala contenente la polvere viene sostituito:

da: tappo in gomma clorobutilica, tipo 1092 (con altezza 15.2 ± 0.3 mm);

a: tappo in gomma clorobutilica, tipo 1319 (con altezza 13.8 ± 0.3 mm).

Confezione: «0,8 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente da 10 ml + componente 1 (siringa speciale in plastica costituita da: adattatore + stantuffo e custodia in plastica) + componente 2;

A.I.C. n. 026948048 (in base 10) 0TQDGJ (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Ferring GmbH - Germania;

composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: gonadorelina diacetato mg 0,80 pari a gonadorelina mg 0,73;

eccipiente: mannitolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flaconcino di solvente da 10 ml contiene:

sodio cloruro, acido cloridrico diluito, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indicazioni terapeutiche:

impiego terapeutico:

ipogonadismo ipogonadotropo femminile: amenorrea primitiva e secondaria su base ipotalamica, oligomenorrea, cicli mestruali anovulatori, fase luteale inadeguata;

sindrome dell'ovaio policistico, iperandrogenismi;

ipogonadismo ipogonadotropo maschile, compresi i ritardi puberali;

uso diagnostico: esplorazione della funzione gonadotropa nelle sindromi ipotalamo-ipofisarie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,8 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente da 10 ml + componente 1 (siringa speciale in plastica costituita da: adattatore + stantuffo e custodia in plastica) + componente 2 - A.I.C. n. 026948048 (in base 10) 0TQDGJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 026948048 «0,8 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente da 10 ml + componente 1 (siringa speciale in plastica costituita da: adattatore + stantuffo e custodia in plastica) + componente 2 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice n. 026948036 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A04884

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Femara».

Estratto provvedimento UPC/II/1885 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: FEMARA.

Confezioni:

033242013/M - 30 compresse 2,5 mg;

033242025/M - 100 compresse 2,5 mg.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0110/001/W019.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05007

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Metformina Merck».

Estratto provvedimento UPC/II/1887 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: METFORMINA MERCK.

Confezioni:

035408018/M - 20 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035408020/M - 30 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035408032/M - 50 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035408044/M - 60 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035408057/M - 90 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035408069/M - 100 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035408071/M - 120 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035408083/M - 180 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035408095/M - 600 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0183/001/II/018.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05004

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Glucophage».

Estratto provvedimento UPC/II/1888 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: GLUCOPHAGE.

Confezioni:

017758018/M - «500 mg compresse rivestite» 30 compresse;

017758020/M - «850 mg compresse rivestite» 40 compresse;

017758032/M - 20 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

017758044/M - 30 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

017758057/M - 50 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

017758069/M - 60 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

017758071/M - 90 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

017758083/M - 100 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

017758095/M - 120 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

017758107/M - 180 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

017758119/M - 600 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0181/001-003/II/012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05005

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Myronyl».

Estratto provvedimento UPC/II/1889 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: MYRONYL.

Confezioni:

035407016/M - 20 compresse in blister (pvc/alluminio) da 1000 mg;

035407028/M - 30 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035407030/M - 50 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035407042/M - 60 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035407055/M - 90 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035407067/M - 100 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035407079/M - 120 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035407081/M - 180 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg;

035407093/M - 600 compresse in blister (pvc/all) da 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0182/001/II/017.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05006

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fosamax».

Estratto provvedimento UPC/II/1890 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: FOSAMAX.

Confezioni:

029052065/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029052077/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029052089/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029052091/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0423/001/II/013, II/015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05003

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Adronat».

Estratto provvedimento UPC/II/1891 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: ADRONAT.

Confezioni:

029053067/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029053079/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029053081/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029053093/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0424/001/II/013, II/015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05001

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Genalen».

Estratto provvedimento UPC/II/1892 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: GENALEN.

Confezioni:

034172041/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

034172054/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

034172066/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

034172078/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0425/001/II/014, II/12.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05002

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Dronal».

Estratto provvedimento UPC/II/1894 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: DRONAL.

Confezioni:

029054069/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029054071/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029054083/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029054095/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0427/001/II/ 012, II/014.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05000

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Riconoscimento dell'idoneità alla ditta "Agri 2000 soc. coop. a r.l.", per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2005).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 46, seconda colonna, prima dell'ultimo capoverso, è da intendersi riportato il seguente titolo: «Riconoscimento dell'idoneità alla ditta "Agri 2000 soc. coop. a r.l.", per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari»; di conseguenza, alla pag. 4, prima colonna del sommario, dopo il settimo capoverso degli avvisi del Ministero delle politiche agricole e forestali si intende riportato il medesimo titolo.

05A05083

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Riconoscimento dell'idoneità alla ditta "Agroblu S.r.l.", per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2005).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 45, prima colonna, prima dell'ultimo capoverso, è da intendersi riportato il seguente titolo: «Riconoscimento dell'idoneità alla ditta "Agroblu S.r.l.", per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari»; di conseguenza, alla pag. 4, prima colonna del sommario, dopo il quarto capoverso degli avvisi del Ministero delle politiche agricole e forestali si intende riportato il medesimo titolo.

05A05084

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501116/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5 2 0 *

€ 1,00